



ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025



ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Generale

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del

Sommario

1 PREMESSA	4
2 FINALITÀ DEL MODELLO.....	4
3 DESTINATARI DEL MODELLO	4
4 STRUTTURA DEL MODELLO	5
5 IL CODICE DI CONDOTTA	6
1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	8
1.1 <i>Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche</i>	8
1.2 <i>Fattispecie di reato previste dal Decreto</i>	8
1.3 <i>Sanzioni previste dal Decreto</i>	9
1.4 <i>La condizione esimente: i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	10
2 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ	10
2.1 <i>Struttura societaria e organizzativa</i>	10
2.2 <i>Gli strumenti di governance e di controllo interno dell'Ente</i>	13
2.3 <i>La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	14
2.4 <i>Mappatura delle aree a rischio</i>	14
3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
3.1 <i>Istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza</i>	16
3.2 <i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	18
3.3 <i>Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi</i>	19
3.4 <i>Flussi informativi periodici</i>	21
3.5 <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi societari</i>	21
4 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	23
5 DIFFUSIONE DEL MODELLO	23
5.1 <i>La comunicazione</i>	23
5.2 <i>Formazione ai dipendenti</i>	23
6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	24

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Introduzione

1 PREMESSA

ROSSIMODA S.p.A. è una società del Gruppo LVMH che ha per oggetto principale la progettazione e produzione di calzature per le Società del Gruppo.

2 FINALITÀ DEL MODELLO

Attraverso il presente documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ROSSIMODA S.p.A. (di seguito anche “Rossimoda” o “la Società”) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”), l’Ente intende perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, analizzando i potenziali rischi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e valorizzando ed integrando i relativi presidi di controllo, atti a prevenire la realizzazione di tali condotte;
- promuovere e valorizzare in misura sempre maggiore una cultura etica, in un’ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività;
- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell’ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari alla legge ed alle regole aziendali.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”), pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l’esterno e regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione o la tentata commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L’approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi è di esclusiva prerogativa e responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società.

3 DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole e le disposizioni contenute nel presente Modello si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo dell’Ente, dai dipendenti, nonché dai collaboratori, consulenti e, in genere, da tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell’ambito delle attività emerse come “a rischio”.

Sono quindi “Destinatari” del presente Modello:

- i titolari di qualifiche formali (di direzione, gestione e controllo dell’Ente o di una sua unità organizzativa) riconducibili alla definizione di “soggetti apicali”);
- i soggetti che esercitano tali funzioni anche solo di fatto;
- tutto il personale dell’Ente in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (compresi tirocinanti, collaboratori legati da contratti a termine, collaboratori a progetto);

- liberi professionisti formalmente inquadrati in organico;
- membri del Collegio Sindacale/Sindaco Unico;
- tutti i soggetti che, pur non appartenendo alla società, intrattengono con la stessa rapporti professionali, commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura;
- chiunque agisca in nome e per conto dell'Ente sotto la sua direzione e vigilanza a prescindere dal vincolo di subordinazione.

Ai collaboratori esterni, consulenti, fornitori, liberi professionisti e altre controparti contrattuali in genere, la Società richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l'impegno al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati dall'Ente.

4 STRUTTURA DEL MODELLO

La struttura del Modello si compone di:

- il Codice di Condotta che definisce, in conformità con il Codice di Condotta del Gruppo LVMH, i valori e principi etici generali a cui gli organi societari e i suoi componenti nonché i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Società si devono ispirare nella conduzione delle proprie attività, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti o non allineati agli standard aziendali;
- documento descrittivo del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, suddiviso in:
 - i. Parte Generale, che descrive i contenuti del Decreto, illustra sinteticamente l'organizzazione della Società, le modalità di individuazione dei rischi e l'analisi dei presidi di controllo, la nomina e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, il richiamo al sistema disciplinare, le attività di comunicazione e formazione del Modello, le modalità di aggiornamento del Modello stesso;
 - ii. Parte Speciale, che descrive, per ciascun processo aziendale potenzialmente a “rischio 231”, le fattispecie di reato rilevanti, le modalità esemplificative attraverso cui tali fattispecie si possono realizzare, i principi comportamentali da rispettare nonché i presidi di controllo da assicurare per la prevenzione dei rischi.

Costituiscono inoltre allegati al presente Modello Organizzativo i seguenti documenti:

- 1) Catalogo dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (**Allegato 1**);
- 2) Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza, di seguito anche “OdV” (**Allegato 2**);
- 3) Mappatura rischi 231 (**Allegato 3**);
- 4) Matrice potenziali profili di rischio (**Allegato 4**)

Costituiscono parte integrante del Modello Organizzativo i seguenti documenti aziendali:

- Statuto Aziendale
- Visura (che evidenza Poteri e deleghe)
- Documento Ethics & Compliance - Conflict of interest
- Codice di condotta dei fornitori
- Documento di valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori (DVR)

5 IL CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di Condotta è primaria fonte regolamentare nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pertanto i principi, i valori e le regole di condotta in esso indicati devono essere intesi come parte integrante ed essenziale del Modello.

In particolare, il Codice di Condotta contiene i principi generali che devono ispirare i comportamenti degli organi societari e dei loro componenti, dei dipendenti e dei collaboratori e consulenti della società, al fine di promuovere la creazione e la massimizzazione del valore per gli azionisti oltre che per coloro che prestano attività lavorativa nell'impresa.

L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Codice e nel Modello deve essere prontamente segnalata all'Organismo di Vigilanza e comporta l'applicazione delle vigenti sanzioni disciplinari, impregiudicata ogni altra determinazione di carattere civile, penale e amministrativa.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte generale

1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 *Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche*

Il D.Lgs. 231/2001, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001 un Ente (di seguito definito anche "società") può essere ritenuto "responsabile" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della società stessa, da:

- soggetti apicali, ossia coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ognqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla società, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Del pari la responsabilità incombe sulla società ognqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'Ente, abbia comunque fatto conseguire un "vantaggio" alla persona giuridica, di tipo economico o meno. La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

1.2 *Fattispecie di reato previste dal Decreto*

Il Decreto riguarda esclusivamente alcune particolari fattispecie di illecito penale, esplicitamente richiamate dal Decreto medesimo.

Tali fattispecie di reato possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 d.lgs. 231/2001)¹;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 d.lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis d.lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 d.lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001)²;

¹ Così come modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.lgs. n. 75/2020.

² Così come modificati dalla L. 190/2012, in relazione all'introduzione del reato di "corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) - successivamente modificato con Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 38 (D.lgs. 38/2017) - e della Legge del 21 maggio 2015, n. 69 (L. 69/2015) con riferimento alla nuova formulazione dei reati di "false comunicazioni sociali" (art. 2621 c.c.), "false comunicazioni sociali delle società quotate" (art. 2622) e "false comunicazioni sociali di lieve entità" (art. 2621-bis), con relativa ridefinizione delle sanzioni; oltre all'introduzione del reato di "istigazione alla corruzione tra privati" a seguito dell'introduzione nel Codice Civile dell'art. 2635-bis.

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater d.lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1 d.lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies d.lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies d.lgs. 231/01); Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/01);
- Reati tributari (art. 25-quinquesdecies d.lgs. 231/01); Contrabbando (art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/01);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L. n. 09/2013);
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

Si rinvia al "Catalogo dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001" (**Allegato 1**) del presente documento per una descrizione di dettaglio dei reati previsti dal Decreto e dalle relative successive modificazioni e integrazioni ritenuti applicabili alla Società.

1.3 Sanzioni previste dal Decreto

Qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del Decreto, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, a carico della società sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare, entro limiti definiti per legge;
- sanzioni interdittive che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza in uno o più giornali.

1.4 *La condizione esimente: i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*

Aspetto caratteristico del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore "esimente" ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

L'Ente non risponde infatti dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio da parte di uno dei soggetti apicali se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'Ente è tenuto.

La responsabilità amministrativa degli enti è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2 L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

2.1 *Struttura societaria e organizzativa*

Struttura societaria

Rossimoda fa parte del Gruppo LVMH ed è controllata da LVMH Italia S.p.A. Il Gruppo LVMH, leader nel comparto fashion & luxury goods, affida, in esclusiva alla Società, la produzione delle calzature di alcuni marchi proprietari.

Rossimoda detiene un'unica partecipazione (100%) nella società Rossimoda Romania S.p.A.

Sono organi di governo della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale/Sindaco Unico.

Come disciplinato da Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a dieci persone, eletti dall'Assemblea dei Soci, che restano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale/Sindaco Unico, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi due volte all'anno ovvero tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Gli Amministratori sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.


Il Collegio Sindacale/Sindaco Unico si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, e resta in carica per tre esercizi.

Il controllo contabile è affidato al CFO della Società; il Collegio Sindacale/Sindaco Unico e la Società di Revisione effettuano verifiche periodiche ai fini di rilasciare un'opinion in merito alla redazione del Bilancio.

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Società è rappresentata nell'organigramma aziendale, il quale definisce le linee di dipendenza gerarchica e i legami funzionali tra le diverse unità organizzative.

MACRO ORG 2022



Gli obiettivi strategici e gestionali sono di competenza del CEO che discute con la Casa Madre, d'intesa con ciascun Direttore di Funzione, il piano industriale e gli obiettivi annuali in fase di approvazione di budget.

Per quanto attiene le funzioni aziendali che intervengono nel processo creativo e produttivo, l'Headquarter parigino, che è il detentore della proprietà intellettuale del marchio, crea i disegni delle nuove collezioni e collabora con la Direzione Sviluppo Prodotto Rossimoda per lo sviluppo di nuovi materiali, dei prototipi e del campionario. Rossimoda, tramite la Direzione Produzione, gestisce poi in autonomia il processo di industrializzazione e produzione delle calzature.

Per quanto riguarda le Direzioni aziendali di Staff - quali Accounting, IT, Purchasing, HR - le stesse riportano gerarchicamente al CEO e funzionalmente a Casa Madre. L'organizzazione aziendale prevede pertanto uno schema matriciale che garantisce un processo decisionale strutturato.

2.2 Gli strumenti di governance e di controllo interno dell'Ente

I principali strumenti di *governance* e di controllo interno di cui l'Ente si è dotato, possono essere così riassunti:

- lo Statuto della società che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo della società volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- l'organigramma aziendale che rappresenta la struttura organizzativa dell'Ente;
- le procure attribuite dal Consiglio di Amministrazione e/o tramite atto notarile;
- il Codice di Condotta, il quale definisce l'insieme dei valori fondamentali ai quali Rossimoda si ispira nello svolgimento delle proprie attività, nonché i diritti, i doveri e le responsabilità rispetto ai soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Tale documento inoltre, definisce le linee e i principi di comportamento utili a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001, e deve pertanto essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso;
- la documentazione organizzativa interna.

2.3 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il processo di costruzione del Modello si è sviluppato attraverso le fasi progettuali di seguito descritte.

1. Individuazione delle attività e dei processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente configurarsi le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione dei reati previsti dal Decreto ("attività sensibili"), nonché delle Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte nello svolgimento di tali attività (*Risk Assessment*).
2. Analisi delle attività e dei processi sensibili, rilevando i meccanismi organizzativi e di controllo in essere o da adeguare.

Il sistema di controllo è esaminato prendendo in considerazione i seguenti presidi standard di prevenzione:

- esistenza di un sistema di poteri e di livelli autorizzativi coerente con le responsabilità organizzative assegnate e con le previsioni normative di riferimento;
- rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- esistenza di regole formalizzate;
- esistenza di adeguati meccanismi specifici di controllo;
- tracciabilità delle attività e dei controlli;

con la finalità di valutare la loro capacità di prevenire, ovvero individuare, situazioni di rischio rilevanti ai fini del Decreto.

3. Identificazione delle necessarie azioni di miglioramento in presenza di eventuali carenze nel Sistema di Controllo Interno (*Gap Analysis*).
4. Predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, articolato nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di Confindustria, in Parte Generale e Parti Speciali.

2.4 Mappatura delle aree a rischio

Le "attività sensibili" rilevate durante il processo di costruzione del Modello sono le seguenti:

Attività sensibili	Riferimento Parte Speciale
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione ed esecuzione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione 2. Gestione delle visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione 	A – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Attività sensibili	Riferimento Parte Speciale
3. Gestione sponsorizzazioni, omaggi e liberalità 4. Tenuta della contabilità, gestione degli adempimenti fiscali, gestione del magazzino e predisposizione del Bilancio d'Esercizio 5. Gestione delle relazioni con il Collegio Sindacale/Sindaco Unico e la Società di Revisione 6. Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie 7. Gestione dei rapporti infragruppo 8. Gestione dei flussi monetari e finanziari 9. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 10. Gestione del patrimonio immobiliare 11. Gestione delle vendite presso l'outlet interno 12. Archiviazione della documentazione contabile e fiscale 13. Gestione della fatturazione attiva 14. Gestione della fatturazione passiva	B - Sponsorizzazioni, omaggi e liberalità C - Amministrazione, Finanza e Controllo
15. Selezione, assunzione e gestione del personale 16. Gestione amministrativa del personale 17. Gestione dei benefit 18. Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza 19. Gestione dei sistemi di valutazione e incentivazione del personale 20. Gestione delle attività di formazione del personale 21. Gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali	D - Gestione delle risorse umane
22. Identificazione, selezione e qualifica dei fornitori 23. Gestione degli acquisti diretti e indiretti 24. Gestione degli acquisti di consulenze e incarichi professionali	E - Gestione degli acquisti
25. Gestione dei disegni ricevuti dalle Maison 26. Gestione dei prodotti di campionario	F - Gestione del processo di Sviluppo Prodotto e Produzione
27. Gestione dei sistemi informativi 28. Gestione licenza d'uso applicazioni software	G - Gestione dei sistemi informativi
29. Gestione degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro	H - Salute e Sicurezza
30. Gestione degli adempimenti in materia ambientale	I - Ambiente
31. Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi 32. Gestione delle attività di importazione e esportazione di merci 33. Conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce	L - Gestione adempimenti doganali

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'affidamento, ad un organismo societario dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, dei compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), così come proposti dalle Linee Guida emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Il requisito della professionalità si traduce nelle capacità tecniche dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Vertice aziendale.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presta attività lavorativa per la Società.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo, il quale può, pertanto, avere una composizione sia monocratica (mono-soggettiva) che collegiale (pluri-soggettiva), purché sia assicurata l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In caso di composizione collegiale, l'Organismo dovrà essere composto da tre (3) membri, di cui uno con funzioni di Presidente, e dovrà dotarsi di un proprio Regolamento di Funzionamento.

La composizione dell'Organismo potrà essere individuata, nell'ambito di una delle seguenti soluzioni:

- se in composizione monocratica, assegnazione dell'incarico ad un *professionista esterno*;
- se in composizione collegiale,
 - a) assegnazione dell'incarico a *professionisti esterni* alla Società; o in alternativa
 - b) assegnazione dell'incarico ad un professionista esterno alla Società (che dovrà ricoprire il ruolo di Presidente) affiancato da uno o più soggetti/professionisti esterni alla Società (tra i quali potrà esserci un membro del Collegio Sindacale/Sindaco Unico) e/o da un soggetto interno L'organismo sarà sempre composto a prevalenza di membri/professionisti esterni alla Società.

3.1 Istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza resta in carica per una durata di 3 anni.

I componenti sono sempre rieleggibili. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Se, nel corso della carica, l'Organismo di Vigilanza cessa il proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera.

Il compenso dell'Organismo di Vigilanza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali, a titolo esemplificativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza. Esempi di conflitti di interessi possono essere rappresentati dal fatto di:
 - intrattenere significativi rapporti d'affari con Rossimoda con la controllante o con società da questa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato;
 - intrattenere significativi rapporti d'affari con il Presidente o con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
 - avere rapporti o far parte del nucleo familiare del Presidente o degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il terzo grado;
 - risultare titolari direttamente (o indirettamente) di partecipazioni nel capitale della Società di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- stato di interdizione temporanea o di sospensione dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sentenza di condanna, in Italia o all'estero, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. 61/2002.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Nel caso di presenza di dipendenti della Società tra i membri dell'Organismo di Vigilanza, la cessazione del relativo rapporto di lavoro comporta anche la decadenza da tale carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovarsi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le Funzioni e strutture della Società o del Gruppo, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna un *budget* di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione.

L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti assegnatigli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione successiva.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale/Sindaco Unico.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una sentenza di condanna definitiva della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento passata in giudicato, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati o illeciti amministrativi previsti dal Decreto (o reati/illeciti amministrativi della stessa indole);
- la violazione degli obblighi di riservatezza a cui l'OdV è tenuto;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- una grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti quale, ad esempio, l'omessa redazione della relazione informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia ed indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un OdV *ad interim*.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari ad assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'OdV deve vigilare:

- sulla reale adeguatezza ed effettività del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. 231/2001, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della Società;
- sulla permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti

e verificandone l'implementazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i compiti e i poteri di:

- accedere a tutte le strutture della Società e a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche a campione mirate su specifiche attività/operazioni a rischio e sul rispetto dei presidi di controllo e di comportamento adottati e richiamati dal Modello e dalle procedure aziendali;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
- coordinarsi con le Funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del corpo normativo interno adottato e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;
- richiedere ai responsabili aziendali, in particolare a coloro che operano in aree aziendali a potenziale rischio-reato, le informazioni ritenute rilevanti ai fini di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
- raccogliere eventuali segnalazioni provenienti da qualunque Destinatario del Modello in merito a: i) eventuali criticità delle misure previste dal Modello; ii) violazioni dello stesso; iii) qualsiasi situazione che possa esporre l'Ente a rischio di reato;
- segnalare periodicamente al Direttore e ai responsabili delle Direzioni/Funzioni interessate eventuali violazioni di presidi di controllo richiamati dal Modello e/o dalle procedure aziendali o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Destinatari del Modello.

L'attività di formazione sul decreto 231 e sui contenuti dei Modelli organizzativi adottati da ciascun ente è promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della società che, a seconda delle singole realtà, potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

L'OdV annualmente richiede un budget di spesa, ad uso esclusivo, per l'esecuzione della propria attività.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

3.3 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai Destinatari del Modello, mediante apposite segnalazioni, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Più precisamente, tutti i Destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni (c.d. "segnalazioni"):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Codice di Condotta, nel Modello e/o nel corpo normativo e procedurale aziendale, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo;
- qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

La Società mette a disposizione dei Destinatari del presente Modello due canali alternativi (casella di posta elettronica e indirizzo postale) per consentire il flusso di eventuali segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

In primo luogo, le segnalazioni possono essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@rossimoda.com.

In secondo luogo, le stesse possono essere inviate a mezzo posta all'attenzione di: Organismo di Vigilanza di ROSSIMODA S.p.A., Via Venezia 22, 35010 Vigonza (PD).

Ciascuna segnalazione dovrà fornire una descrizione esaustiva in merito all'oggetto della segnalazione, ai soggetti coinvolti, al periodo nel quale la violazione è stata compiuta, allegando, qualora disponibile, la documentazione a supporto di quanto segnalato.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare e sanzionatorio in essere (si rimanda, a tale proposito, al successivo paragrafo 4).

Ogni segnalazione pervenuta è gestita dall'Organismo di Vigilanza garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante anche al fine di evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalla propagazione della segnalazione medesima, fatta salva la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede e dei diritti dei lavoratori, della Società e di terzi.

L'Organismo di Vigilanza conserva le segnalazioni ricevute in un apposito archivio informatico e cartaceo: l'accesso a detto archivio è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati.

In aggiunta ai canali di segnalazione verso l'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/2001, la Società ha inoltre istituito i canali di segnalazione interna di cui alla normativa di riferimento, affidandone la gestione al *Ethics and Compliance Team* di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (di seguito, anche solo "LVMH") – in forza di un contratto sottoscritto tra le parti – che assume quindi il ruolo di gestore delle segnalazioni ai sensi della citata normativa.

In particolare, i canali di segnalazione interna consentono ai segnalanti (a titolo esemplificativo: Dipendenti, collaboratori, azionisti, consulenti, *outsourcer*, dipendenti e collaboratori di società fornitrice, ecc.) di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni relative a violazioni del Modello o a condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché segnalazioni relative alle violazioni del diritto dell'Unione europea e della relativa normativa nazionale di recepimento richiamate dalla normativa di riferimento, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, inteso come attività lavorativa o professionale, presente o passata, svolta con la Società:

- sia in forma scritta, tramite LVMH Alert Line, accessibile al seguente link: <https://lvmh.whispli.com/> reperibile sul sito Web della Società;
- sia in forma orale, tramite linea telefonica dedicata/sistema di messaggistica vocale e/o richiesta di incontro diretto.

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Nell'ambito dei citati canali e in ciascuna fase successiva di gestione della segnalazione è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante. Nello specifico, l'identità del segnalante non può essere rilevata a persone diverse da quelle specificamente designate e autorizzate a ricevere e gestire la segnalazione, senza il consenso espresso dello stesso segnalante. Inoltre, è assicurata la riservatezza dell'identità della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società vieta espressamente qualsiasi atto di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei soggetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni.

Inoltre, costituiscono condotte sanzionabili coerentemente con le previsioni del sistema disciplinare, sia la violazione da parte di un Destinatario delle misure di tutela del segnalante definite dalla Società che l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

3.4 Flussi informativi periodici

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, le Direzioni/Funzioni aziendali di volta in volta interessate devono obbligatoriamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti (c.d. "informazioni generali"):

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, anche nei confronti di ignoti, relativi a fatti d'interesse e/o che possano coinvolgere l'Ente (relativi al D.Lgs. 231/2001 e non);
- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità pubbliche;
- ogni atto o citazione a testimoniare che veda coinvolti soggetti dell'Ente o che collaborano con essa;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penali o civili nei loro confronti (non solo in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001);
- le informazioni relative alle eventuali visite ispettive condotte da funzionari della Pubblica Amministrazione e comunicati da tutte le Direzioni/Funzioni aziendali;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

In capo a ciascun Responsabile di Direzione dell'Ente, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni di monitoraggio realizzate da quest'ultimo, così come dettagliate nel documento "Flussi Informativi verso l'OdV", allegato al presente Modello (Allegato 2).

Le informazioni generali e le informazioni specifiche devono essere inviate all'OdV in forma scritta utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dedicato: odv@rossimoda.com.

Ogni informazione o segnalazione prevista è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

3.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi societari

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

In particolare l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione:

- con cadenza semestrale una relazione informativa, relativa all'attività svolta;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione per quanto di competenza.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità.

Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritengano opportuno.

Nell'ambito del *reporting* semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- eventuali criticità emerse;
- stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice di Condotta;
- il piano di attività previsto per il semestre successivo;
- altre informazioni ritenute significative.

L'OdV può promuovere riunioni di coordinamento con i vari organi societari, tra cui anche il Collegio Sindacale/Sindaco Unico.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

In ogni caso, con frequenza almeno annuale, il Collegio Sindacale/Sindaco Unico e il soggetto incaricato dell'attività di Revisione Legale dei Conti incontrano l'Organismo per riferire in relazione alle attività di controllo svolte sia in relazione ai controlli periodici effettuati, sia con specifico riferimento al bilancio d'esercizio e/o consolidato.

La Società ha provveduto a individuare un referente interno con funzione di *focal point* nelle relazioni tra l'Organismo di Vigilanza della Società e le Funzioni interne oggetto delle attività di vigilanza.

4 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

La definizione di un adeguato “Sistema Disciplinare”, che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico adottato dalla Società, ed in generale violazioni di etica professionale, costituisce uno presupposto essenziale per l’efficacia del Modello stesso.

Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello e dai suoi Allegati da parte dei Destinatari dello stesso, può comportare l’adozione di provvedimenti / sanzioni disciplinari così come definiti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicabile.

Simili violazioni devono essere sanzionate a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano una forma di inosservanza dei doveri di diligenza e fedeltà e, nei casi più gravi, una lesione del rapporto di fiducia instaurato con il lavoratore.

Con riferimento ai rapporti con terze parti, la Società ha sviluppato degli standard contrattuali che prevedono clausole in cui è fatto richiamo espresso al rispetto, ove applicabile, di quanto enunciato dal Codice Etico della Società. Eventuali violazioni di norme o principi previsti dal suddetto Codice ed in generale violazioni di etica professionale sono considerate alla stregua di gravi violazioni degli impegni contrattuali e possono quindi legittimare la risoluzione degli accordi ed eventuali azioni di risarcimento da parte di Rossimoda.

5 DIFFUSIONE DEL MODELLO

L’adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione dello stesso.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e di trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

La comunicazione e la formazione sui principi e i contenuti del Modello sono garantite dall’Organismo di Vigilanza che identifica, di concerto con la Società, la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

L’attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata dall’Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.

5.1 *La comunicazione*

L’adozione del presente Modello Organizzativo e i suoi successivi aggiornamenti sono comunicati ai Destinatari al momento dell’adozione o degli aggiornamenti stessi. In particolare, il Modello Organizzativo è trasmesso tramite comunicazione email o tramite consegna cartacea di copia del documento a tutti i soggetti Destinatari.

Ad avvenuta ricezione del Modello i soggetti Destinatari si impegnano, nello svolgimento dei compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell’interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

5.2 *Formazione del personale*

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al Decreto e del Modello, la Società garantisce l’organizzazione di attività formative specifiche rivolte ai soggetti apicali e agli altri dipendenti coinvolti nelle attività sensibili, con frequenza e contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto e la diffusione del Modello e del Codice di Condotta.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione stessa e deve essere documentata. In particolare:

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con la Società (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo-assunti), mediante illustrazione de:

- Accenni al D.Lgs. 231/2001
- Codice di Condotta
- Modello Organizzativo
- Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà predisposta un aggiornamento formativo;

Formazione rivolta ai responsabili che trasferiranno le considerazioni al loro personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per i neo-assunti), mediante illustrazione de:

- Introduzione al D.Lgs. 231/2001
- Codice di Condotta
- Modello Organizzativo
- Risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- Protocolli definiti
- Sistema sanzionatorio
- Attività dell'Organismo di Vigilanza e modalità di relazione con lo stesso
- Ruolo dei responsabili

Successivamente in presenza di importanti modifiche che possano avere impatto sul Codice di Condotta e/o sul Modello, è previsto un intervento di aggiornamento che tratta i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Codice di Condotta/Modello Organizzativo
- modifica di Procedure/protocolli
- sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

Con riferimento a tutte le attività formative sopra descritte, la presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata. Per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, i partecipanti verranno sottoposti a verifica del livello di apprendimento con spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa/informativa viene organizzata dalla funzione Responsabile delle Risorse Umane in coordinamento con l'OdV e tenuta da esperti in materia.

6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza, ad esempio di:

- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dell'operatività dell'Ente;
- significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico

dominio del settore;

- specifici eventi (es. Novità legislative, richieste del CdA, etc.) che richiedano l'estensione dell'ambito di applicazione del Modello a nuove fattispecie di rischio.

Il Modello sarà sottoposto, da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza ad un procedimento di analisi periodica, al fine di garantire la continuità dinamica delle funzioni che gli sono proprie in relazione all'evoluzione delle esigenze emerse.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati in forma scritta dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa effettuare le delibere di propria competenza.

Le modifiche dei principi di comportamento e controllo necessari per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle strutture dell'Ente. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato in merito alle attività di aggiornamento ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

ALLEGATO 1

"I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001"

INDICE

Si fornisce di seguito una descrizione delle famiglie di reato ritenute applicabili e la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa in capo a Rossimoda. Il presente **Allegato 1** risulta aggiornato al D.Lgs. n. 75/2020, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) n. 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale.

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
- Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata
- Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- Art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 25-ter - Reati societari
- Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale
- Art. 25-septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Art. 25-octies. 1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 25-undecies - Reati ambientali
- Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia
- Art. 25-quinquiesdecies - Reati Tributari
- Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando
- L. n. 146/2006 - Reati transnazionali

Vengono quindi non considerate applicabili per la natura delle attività svolte dalla Società e per le caratteristiche dei reati e fattispecie, le famiglie di cui agli articoli 25-quater.1 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, 25-sexies “Reati di abuso di mercato” e 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]	Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	- sino a 500 quote se il reato è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea - da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato da un danno di particolare gravità	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	- sino a 500 quote se il reato è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea - da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato da un danno di particolare gravità	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.	- sino a 500 quote se il reato è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea - da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato da un danno di particolare gravità	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	- sino a 500 quote se il reato è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea - da 200 a 600 quote se	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

			<p>l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato da un danno di particolare gravità</p>	<p>l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	<p>- sino a 500 quote se il reato è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea</p> <p>- da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato da un danno di particolare gravità</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [art. introdotto dal D.Lgs. n.75/2020]	Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	<p>- sino a 500 quote se il reato è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea</p> <p>- da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato da un danno di particolare gravità</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898) [art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.	<p>- sino a 500 quote se il reato è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	

Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p>	sino a 400 quote	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	sino a 300 quote	b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	sino a 300 quote	b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o</p>	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.		
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedire o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	sino a 400 quote	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

				l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	sino a 400 quote	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	da 400 a 1000 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [art. modificato dalla L. n. 69/2015]	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle	da 400 a 1000 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.		
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62]	Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.	da 400 a 1000 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquista la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.	da 400 a 1000 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.	da 400 a 1000 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

	<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le penne previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le penne previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<p>l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le penne stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle</p>	<p>da 400 a 1000 quote</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

	altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni mafiose.		
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni. Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.	da 300 a 800 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]	<p>Concussione (art. 317 c.p.) [art. modificato dalla L. n. 69/2015]</p> <p>Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	da 300 a 800 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	sino a 200 quote	N/A
	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	da 200 a 600 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

			<p>l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	da 300 a 800 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [art. modificato dalla L. n. 69/2015]	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	<p>- da 200 a 600 quote in relazione alla commissione dei delitti di cui al comma 1 - da 300 a 800 quote in relazione alla commissione dei delitti di cui al comma 2</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	da 300 a 800 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	<p>- sino a 200 quote in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale</p>	.N/A

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.	- da 300 a 800 quote in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale	N/A
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	- sino a 200 quote in relazione ai delitti di cui ai commi 1 e 3 - da 200 a 600 quote in relazione ai delitti di cui ai commi 2 e 4	N/A
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n.	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358). 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari	- sino a 200 quote in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale - da 300 a 800 quote in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-	N/A

190/2012 e dalla L. n. 3/2019]	internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.	ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale		
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuta, la pena è diminuita.	sino a 200 quote	N/A	
Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne approprià, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.	sino a 200 quote	N/A	
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	sino a 200 quote	N/A	
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.	sino a 200 quote	N/A	
Art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	- sino a 300 quote per i delitti di cui al primo comma	N/A

<p>credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]</p>	<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate; 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>	<p>- sino a 200 quote per i delitti di cui al secondo comma</p> <p>da 300 a 800 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
	<p>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>	<p>sino a 500 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
	<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>sino a 500 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
	<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381)</p>	<p>- da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'articolo 453, ridotte da un terzo alla metà - sino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le</p>

			454, 460 e 461, ridotte da un terzo alla metà	prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	fino a 200 quote	N/A	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.	- da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'articolo 453, ridotte di un terzo per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte di un terzo - sino a 200 quote per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, ridotte di un terzo	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni,	

				finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 25-bis. 1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	sino a 500 quote	N/A
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	sino a 800 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	sino a 800 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se	sino a 500 quote	N/A

	si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.		
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	sino a 500 quote	N/A
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.	sino a 500 quote	N/A
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	sino a 500 quote	N/A
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	sino a 500 quote	N/A
Art. 25-ter (Reati societari) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	da 200 a 400 quote	N/A
	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.	sino a 200 quote	N/A

	267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.		
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	da 400 a 600 quote	N/A
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	da 200 a 360 quote	N/A
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	da 200 a 360 quote	N/A
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o conti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	da 200 a 260 quote	N/A
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	da 200 a 360 quote	N/A
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono	da 300 a 660 quote	N/A

	puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.		
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".	da 400 a 1000 quote	N/A
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	da 200 a 360 quote	N/A
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	da 300 a 660 quote	N/A
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.	da 400 a 600 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]	1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica	da 200 a 400 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

	agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.		c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	da 300 a 660 quote	N/A	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	da 400 a 1000 quote	N/A	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolano le funzioni. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	da 400 a 800 quote	N/A	
Art. 25-quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.	- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	<p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]	<p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Arruolamento con finalità di terrorismo anche	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle</p>

internazionale (art. 270-quater c.p.)	rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]	Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)	Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo 	<ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)	1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo 	<ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo 	<ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione 	<ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

	<p>l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	<p>E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	<p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>

		<p>- da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le penne sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle</p>

	<p>anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo coniuge. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi coniugi gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi coniugi, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.</p>	<p>pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)	<p>Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)	<p>Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	<p>Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello</p>	<p>- da 200 a 700 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni - da 400 a 1000 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

		<p>Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; (b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo. 3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b). 4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo 5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>		
<p>Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]</p>	<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</p>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>	<p>da 400 a 1000 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
	<p>Prostitutione minorile (art. 600-bis c.p.)</p>	<p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>	<p>da 300 a 800 quote</p>	<p>Tali sanzioni si applicano al solo comma 1: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
	<p>Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</p>	<p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,</p>	<p>da 300 a 800 quote</p>	<p>Tali sanzioni si applicano ai commi 1 e 2: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>

	<p>divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulghe notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>		<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)</p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>	<p>da 200 a 700 quote</p>	<p>N/A</p>
<p>Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</p>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>	<p>- da 300 a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies - da 200 a 700 quote per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)</p>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p>	<p>da 300 a 800 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Tratta di persone (art. 601 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018]</p>	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione</p>	<p>da 400 a 1000 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>

	<p>di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>		<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	da 400 a 1000 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>	da 400 a 1000 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609- quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce</p>	da 200 a 700 quote	N/A

		<p>più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p>		
Art. 25-septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	'- 1000 quote in relazione al delitto commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro - da 250 a 500 quote, salvo quanto previsto dal comma 1	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	sino a 250 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]	Ricettazione (art. 648 c.p.)	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni 	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni 	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni 	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive</p>	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni 	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

		<p>modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>		<p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Art. 25-octies. 1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>	da 300 a 800 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>	sino a 500 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno</p>	sino a 500 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p>

		di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.		d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Altre fattispecie	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendere il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecunaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecunaria da 300 a 800 quote.	<ul style="list-style-type: none"> - sino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni - da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione 	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)	Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate	La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecunaria da euro 1.032 a euro 5.164.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle

<p>alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)</p>			<p>autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)</p>	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>sino a 500 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpegno della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)</p>	<p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpegno della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>sino a 500 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in</p>	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti</p>	<p>sino a 500 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>

tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)

analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenacità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

		30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.		
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)	1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	sino a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	sino a 500 quote	N/A	
Art. 25-undecies (Reati ambientali) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011,	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in	da 250 a 600 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]	<p>un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>		<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
	<p>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>da 400 a 800 quote</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
	<p>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	<p>da 200 a 500 quote</p>	N/A
	<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>	<p>da 250 a 600 quote</p>	N/A
	<p>Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	<p>da 300 a 1000 quote</p>	N/A
	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>	<p>sino a 250 quote</p>	N/A

selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.		
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.	da 150 a 250 quote	N/A
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)	<p>Art. 1 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>Art. 2 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sino a 250 quote per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4 - da 150 a 250 quote per la violazione dell'articolo 1, comma 2 - per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, <p>rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) la sanzione pecunaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecunaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecunaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 	N/A

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. 5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato. Art. 3-bis 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente 4) la sanzione pecunaria da300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione

	<p>della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. Art. 6 1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.</p>		
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n. 152/2006, art. 137)	<p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità</p>	<p>- da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13; - da 200 a 300 quote per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11</p>	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

	<p>competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)	<p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai</p>	<p>- sino a 250 quote per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo; - da 150 a 250 quote per la violazione dei commi</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>

	<p>titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p>	<p>1, lettera b), 3, primo periodo, e 5</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)</p>	<p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>	<p>- sino a 250 quote per la violazione del comma 1; - da 150 a 250 quote per la violazione del comma 2</p>	<p>N/A</p>

Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)	<p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>	da 150 a 250 quote	N/A
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.</p>	da 150 a 250 quote	N/A
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si</p>	- da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

<p>[introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</p>	<p>tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>	<p>- da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2</p>	<p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)</p>	<p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquant'a. 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per</p>	<p>- da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo - da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo</p>	<p>N/A</p>

	<p>i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta (9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. (9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>	
Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)	<p>1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di</p>	<p>sino a 250 quote</p> <p>N/A</p>

	<p>emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 3. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a millecentrentadue euro. 4. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8,)) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a millecentrentadue euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a millecentrentadue euro. 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecunaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>	
Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali</p>	<p>- da 150 a 250 quote per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2 - da 200 a 350 quote per il reato di cui all'articolo 8, comma 2</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divioto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divioto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	<p>sino a 250 quote</p> <p>Tali sanzioni si applicano al comma 2: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divioto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p>

			d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)	Art. 3 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B indicate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'antropico dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	da 150 a 250 quote	N/A	
Art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto	da 400 a 1000 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

		<p>hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>		
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)	<p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>	da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	N/A
Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>	da 200 a 800 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Art. 25-quinquesdecies (Reati Tributari) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	- sino a 500 quote per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

			previsto dall'articolo 2, comma 1 - sino a 400 quote per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	sino a 500 quote	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	- sino a 500 quote per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 - sino a 400 quote per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis.	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>	<p>sino a 400 quote</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>	<p>sino a 400 quote</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerzia, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).</p>	<p>sino a 300 quote</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)	<p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>	<p>sino a 400 quote</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

	Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)	1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	sino a 400 quote	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarre alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.	- sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salvo la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarre alla visita doganale.	- sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarre alla visita doganale.	- sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Contrabbando nel movimento delle merci per	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha	- sino a 200 quote	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)	<p>a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarre alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminato per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.</p>	<p>- sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro</p>	<p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p>	<p>- sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p>	<p>- sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)	<p>Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p>	<p>- sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p>	<p>- sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)	<p>Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p>	<p>- sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro</p>	<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p>

			e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)	Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.	<ul style="list-style-type: none"> - sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro 	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)	Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).	<ul style="list-style-type: none"> - sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro 	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)	Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	<ul style="list-style-type: none"> - sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro 	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità,	<ul style="list-style-type: none"> - sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro 	c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	<p>per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>		
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)	Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.	<ul style="list-style-type: none"> - sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro 	<ul style="list-style-type: none"> c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)	Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro (1).	<ul style="list-style-type: none"> - sino a 200 quote - sino a 400 quote quando i diritti di confine superano 100.000 euro 	<ul style="list-style-type: none"> c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L. n. 146/2006 - Reati transnazionali	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	<p>da 400 a 1000 quote</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis)	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	da 400 a 1000 quote	<ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	da 400 a 1000 quote	<ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero</p>	da 400 a 1000 quote	<ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

<p>(art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43)</p>	<p>degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le penne previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>		<p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	da 100 a 500 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	<p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>	da 100 a 500 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)</p>	<p>1. (omissis) 2. (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata</p>	da 200 a 1000 quote	<p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p>

	<p>sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>4. (omissis)</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.</p>		e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	---	--	--

ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Allegato 2
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera
del 28/10/2025

INDICE

- 1 PREMESSA**
- 2 FLUSSI INFORMATIVI**

1 PREMESSA

Il presente documento ha l'obiettivo di disciplinare i flussi informativi periodici facenti parte, in aggiunta alle "segnalazioni" da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi, dell'informativa verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") prevista dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello") adottato da ROSSIMODA S.p.A. (di seguito anche "Rossimoda" o la "Società").

In particolare il presente allegato disciplina le informazioni generiche o notizie e/o dati utili richiesti dall'OdV con riferimento ad ogni area a rischio rilevante nell'ambito del D. Lgs. 231/01, da predisporre e inviare, da parte dei Responsabili delle suddette aree, nel rispetto delle modalità e tempistiche definite nel presente documento.

Tale informativa ha come obiettivo principale quello di permettere all'OdV di meglio assolvere le proprie funzioni e di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni previste nel Modello.

2 FLUSSI INFORMATIVI

Sono oggetto delle comunicazioni periodiche le informazioni che l'OdV ha identificato come rilevanti ai fini della comprensione delle attività sensibili disciplinate dal Modello e che sono riportate nella tabella di seguito rappresentata.

I flussi informativi periodici vanno indirizzati all'Organismo di Vigilanza di ROSSIMODA S.p.A. o tramite l'apposita mailbox, odv@rossimoda.com, oppure possono essere comunicate in busta chiusa e con la dicitura strettamente riservata c/o Segreteria Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo: ROSSIMODA S.p.A. - Via Venezia n. 22 - 35010 - Vigonza (PD).

#	Ambito	Attività sensibile	Responsabile invio del flusso informativo	Periodicità dei flussi	Contenuto del flusso informativo
1	Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione	<p><i>Gestione ed esecuzione degli adempimenti verso la PA</i></p> <p><i>Gestione delle visite ispettive da parte della PA</i></p>	Tutti i Responsabili di Direzione	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elenco criticità emerse nello svolgimento di adempimenti e nella gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. ✓ N. delle visite ispettive subite con indicazione dei soggetti che hanno presenziato all’ispezione oltre che di eventuali criticità rilevate.

2	<p>Gestione sponsorizzazioni, omaggi e liberalità</p>	<p><i>Gestione omaggi</i> <i>Gestione liberalità e sponsorizzazioni</i></p>	CFO	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. e valore degli omaggi autorizzati ed erogati suddivisi per tipologia ✓ Elenco degli omaggi ricevuti da terzi con indicazione di: mittente, tipologia e valore dell'omaggio, soggetto beneficiario ✓ N. e valore delle liberalità erogate e autorizzate ✓ N. e valore delle erogazioni a candidati o partiti politici ✓ N. e valore delle sponsorizzazioni erogate e autorizzate
3	<p>Amministrazione, Finanza e Controllo</p>	<p><i>Tenuta della contabilità, gestione degli adempimenti fiscali, gestione del magazzino e predisposizione del Bilancio</i> <i>Gestione della fatturazione attiva e passiva</i></p>	CFO	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Invio del documento di bilancio approvato, completato dalla nota degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale/Sindaco Unico e di quella della società di revisione

#	Ambito	Attività sensibile	Responsabile invio del flusso informativo	Periodicità dei flussi	Contenuto del flusso informativo
		<i>Gestione delle relazioni con il Collegio Sindacale/Sindaco Unico e la Società di Revisione</i>	CFO	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elenco rilievi emersi nel corso delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale/Sindaco Unico e dalla Società di Revisione, specificando le contromisure adottate per la loro soluzione ovvero la motivazione della mancata risoluzione.
		<i>Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie</i>	CFO	Ad evento/annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N., valore e tipologia delle operazioni societarie ordinarie straordinarie pianificate, in corso o concluse nel periodo ✓ Convocazioni e Verbali CdA e Assemblee
		<i>Gestione dei flussi monetari e finanziari</i>	CFO	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. e valore di eventuali differenze rilevate in fase di riconciliazioni di banca/cassa non giustificate ✓ Valore e tipologia di nuovi finanziamenti/investimenti accessi nel periodo ✓ N. conti correnti aperti/chiusi nel periodo (con indicazione se trattasi di conti corrente esteri) ✓ Anomalie nei pagamenti
		<i>Gestione contenziosi giudiziali</i>	CFO	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elenco dei contenziosi attivi e passivi in corso con indicazione sullo stato di avanzamento della pratica

	<i>Gestione del patrimonio immobiliare</i>	CFO	Annuale	✓ N. e valore delle operazioni di compravendita immobiliare
--	--	-----	---------	---

#	Ambito	Attività sensibile	Responsabile invio del flusso informativo	Periodicità dei flussi	Contenuto del flusso informativo
					<ul style="list-style-type: none"> (acquisizione/cessione) avvenute nel periodo ✓ N. e valore dei contratti di locazione immobiliare avvenute nel periodo
4	Gestione delle risorse umane	<i>Selezione, assunzione e gestione del personale</i>	Direttore HR	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. assunzioni effettuate ✓ N. assunzioni di candidati in mancanza di attività comparativa tra candidature alternative ✓ N. assunzioni extra-budget ✓ N. provvedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale
		<i>Gestione dei benefit</i>	Direttore HR	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. benefit assegnati (suddivisi per tipologia)
		<i>Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza</i>	Direttore HR	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. carte di credito assegnate ✓ N. e valore delle spese di rappresentanza ✓ N. e valore rimborsi spese gestiti in deroga alla procedura
		<i>Gestione dei sistemi di valutazione e incentivazione del personale</i>	Direttore HR	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. avanzamenti di carriera riconosciuti ✓ N. e valore dei bonus riconosciuti ✓ N. e valore incrementi retributivi riconosciuti
		<i>Gestione delle attività di formazione del personale</i>	Direttore HR	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. e valore corsi di formazione erogati tramite finanziamenti pubblici

#	Ambito	Attività sensibile	Responsabile invio del flusso informativo	Periodicità dei flussi	Contenuto del flusso informativo
					<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. e valore corsi di formazione erogati tramite finanziamenti privati
		<i>Gestione degli accordi con le rappresentanza sindacali</i>	Direttore HR	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. degli accordi siglati con le rappresentanze sindacali
5	<i>Gestione degli acquisti</i>	<i>Identificazione, selezione e qualificazione fornitori</i>	Direttore Sviluppo Prodotto, Responsabile Funzione Purchasing, Direttore Produzione	Annuale / Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. fornitori qualificati ✓ N. e valore degli acquisti tramite affidamento diretto ✓ Anomalie processo approvvigionamenti
		<i>Gestione degli acquisti diretti e indiretti</i>			
		<i>Gestione degli acquisti di consulenze e incarichi professionali</i>	Tutti i Responsabili di Direzione	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ N. e valore degli acquisti di consulenze e incarichi professionali ✓ N. e valore degli acquisti tramite affidamento diretto
6	<i>Sistemi Informativi</i>	<i>Gestione dei sistemi informativi</i>	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segnalazione di eventuali anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi)

#	Ambito	Attività sensibile	Responsabile invio del flusso informativo	Periodicità dei flussi	Contenuto del flusso informativo
		<i>Gestione licenze d'uso applicazioni software</i>			<ul style="list-style-type: none"> abusivi, danneggiamenti, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici Variazioni che interessano le licenze d'uso dei software utilizzati
7	Salute e Sicurezza sul Lavoro	<i>Salute e Sicurezza sul Lavoro</i>	Datore di Lavoro; HR	Ad Evento / Annuale	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione del verificarsi degli infortuni/quasi infortuni/infortuni in itinere sul lavoro Eventuali procedimenti penali, scaturiti da incidenti sul lavoro, e relativo stato Ispezioni da parte di Enti Pubblici/Autorità di Vigilanza avvenute in materia di salute e sicurezza Verbali delle riunioni periodiche inerenti la Salute e Sicurezza sul Lavoro Sintesi dell'attività formativa svolta nell'anno Voci di costo attribuite alla SSL avuto riguardo al budget "investimenti" e "manutenzione" Rendicontazione delle spese sostenute in materia di SSL Comunicazione di nuove nomine di soggetti che si occupano di Salute e Sicurezza sul Lavoro (e.g. RSPP, Medico Competente,

#	Ambito	Attività sensibile	Responsabile invio del flusso	Periodicità dei flussi	Contenuto del flusso informativo
					<p>Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, etc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> · Comunicazione dell'applicazione di sanzioni disciplinari ai dipendenti · Trasmissione dei maggiori aggiornamenti di cui è oggetto il DVR · Eventuali non conformità rilevate a seguito di ispezioni condotte dal RSPP o da altre funzioni preposte · Organigramma sicurezza · Relazione Medico competente · Riunione ex art. 35 D.lgs 81/2008 · Piano formazione annuale
8	Ambiente	<i>Gestione degli adempimenti in materia ambientale</i>	Direttore Produzione	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> · Controlli svolti da parte degli enti pubblici preposti alla vigilanza in materia di ambiente e sintesi esito · Autorizzazioni e relative scadenze rilasciate alla Società in merito agli impianti ad impatto ambientale
				Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> · Incidenti o eventi verificatisi con effetti (anche potenziali) di tipo ambientale

9	<p>Gestione adempimenti doganali</p>	<p><i>Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi</i></p> <p><i>Gestione delle attività di importazione e esportazione di merci</i></p> <p><i>Conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce</i></p>	Logistics & Invoicing	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> Elenco rilievi emersi nel corso delle verifiche effettuate dall'Autorità Doganale, specificando le contromisure adottate per la loro soluzione ovvero la motivazione della mancata risoluzione
---	---	---	-----------------------	-----------	--



ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parti Speciali

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

Sommario

PARTE SPECIALE A – GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
1 FINALITÀ.....	7
2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	7
3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO.....	7
4 AMBITO DI APPLICAZIONE	8
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	8
6 PRINCIPI DI CONTROLLO.....	9
6.1 Gestione ed esecuzione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione	9
6.2 Gestione delle visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione	10
PARTE SPECIALE B – GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, OMAGGI E LIBERALITÀ	12
1 FINALITÀ.....	12
2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	12
3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO.....	13
4 AMBITO DI APPLICAZIONE	13
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	13
6 PRINCIPI DI CONTROLLO.....	14
6.1 Gestione omaggi.....	14
6.2 Gestione liberalità e sponsorizzazioni.....	14
PARTE SPECIALE C – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO.....	17
1 FINALITÀ.....	17
2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	17
3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO.....	19
4 AMBITO DI APPLICAZIONE	23
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	24
6 PRINCIPI DI CONTROLLO.....	27
6.1 Tenuta della contabilità, gestione degli adempimenti fiscali, gestione del magazzino e predisposizione del bilancio	27
6.2 Gestione delle relazioni con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione	29
6.3 Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie.....	30
6.4 Gestione dei rapporti infragruppo.....	31
6.5 Gestione dei flussi monetari e finanziari	31
6.6 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali	33
6.7 Gestione del patrimonio immobiliare.....	33
6.8 Gestione delle vendite presso l'outlet interno	33
6.9 Archiviazione della documentazione contabile e fiscale	34
6.10 Gestione della fatturazione attiva	29
6.11 Gestione della fatturazione passiva	29

PARTE SPECIALE D – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	36
1 FINALITÀ.....	36
2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	36
3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO.....	37
4 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	40
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	40
6 PRINCIPI DI CONTROLLO.....	42
6.1 Selezione, assunzione e gestione del personale	42
6.2 Gestione amministrativa del personale	43
6.3 Gestione dei benefit.....	44
6.4 Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza	45
6.5 Gestione dei sistemi di valutazione e incentivazione del personale	45
6.6 Gestione delle attività di formazione del personale	46
6.7 Gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali.....	46
PARTE SPECIALI E – GESTIONE DEGLI ACQUISTI.....	48
1 FINALITÀ.....	48
2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	48
3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO.....	49
4 AMBITO DI APPLICAZIONE	51
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	51
6 PRINCIPI DI CONTROLLO.....	52
6.1 Identificazione, selezione e qualifica dei fornitori.....	53
6.2 Gestione degli acquisti diretti e indiretti	53
6.3 Gestione degli acquisti di consulenze e incarichi professionali	57
PARTE SPECIALE F – GESTIONE DEL PROCESSO DI SVILUPPO PRODOTTO E PRODUZIONE	59
1 FINALITÀ.....	59
2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	59
3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO.....	60
4 AMBITO DI APPLICAZIONE	60
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	61
6 PRINCIPI DI CONTROLLO.....	61
6.1 Gestione dei disegni ricevuti dalle Maison	61
6.2 Gestione dei prodotti di campionario	61
PARTE G – GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	64
1 FINALITÀ.....	64
2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	64
3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO.....	65
4 AMBITO DI APPLICAZIONE	65

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	66
6 PRINCIPI DI CONTROLLO.....	68
6.1 Gestione dei sistemi informativi	68
6.2 Gestione licenze d'uso applicazioni software	69
PARTE SPECIALE H – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	71
1 FINALITÀ	71
2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	71
3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO	71
4 AMBITO DI APPLICAZIONE	73
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	75
6 PRINCIPI DI CONTROLLO.....	76
6.1 Definizione dei ruoli e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e relative procure e deleghe.....	76
6.2 Gestione di un modello di procedure e istruzioni di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro	77
6.3 Monitoraggio dell'evoluzione normativa e recepimento nelle prassi e procedure aziendali.....	78
6.4 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge	78
6.5 Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.....	79
6.6 Attività di natura organizzativa	80
6.7 Attività di formazione e informazione	81
6.8 Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria e degli infortuni	81
6.9 Vigilanza e verifiche periodiche.....	82
6.10 Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge	82
PARTE SPECIALE I – GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	84
1 FINALITÀ.....	84
2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	84
3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO	84
4 AMBITO DI APPLICAZIONE	85
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	86
6 PRINCIPI DI CONTROLLO.....	86
6.1 Definizione dei ruoli e responsabilità in materia di gestione ambientale e relative procure e deleghe.....	86
6.2 Gestione di un modello di procedure e istruzioni di lavoro in materia di gestione ambientale.....	86
6.4 Gestione dei rifiuti	87
6.5 Gestione delle emissioni in atmosfera.....	87
PARTE SPECIALE L – GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DOGANALI	88
1 FINALITÀ.....	89

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	89
3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO	90
4 AMBITO DI APPLICAZIONE	90
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	91
6 PRINCIPI DI CONTROLLO	91

6.1 Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Dogane nell’ambito delle attività di importazione ed esportazione anche tramite soggetti terzi **Errore. Il segnalibro non è definito.**

6.2 Gestione della qualifica e dei rapporti con gli spedizionieri e trasportatori che operano per conto della Società **Errore. Il segnalibro non è definito.**

6.3 Gestione delle attività di importazione ed esportazione di merci.. **Errore. Il segnalibro non è definito.**

6.4 conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale A
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

PARTE SPECIALE A – GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti i Destinatari del Modello (come definiti nella Parte Generale) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo par. 3 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice di Condotta;
- Sistema di procure e deleghe in vigore;
- Ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

Reati contro la pubblica amministrazione (indebita percezione di erogazioni e truffa in danno dello stesso art. 24 e reati di corruzione art25):

- Art. 640 c.p. Truffa;
- Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione;
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato sopra richiamata, si rimanda all’**Allegato 1** “Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo 231/2001” del Modello.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO

Di seguito si riportano le attività considerate “sensibili” ex D.Lgs. 231/2001, nell’ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- i. Gestione ed esecuzione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all’interno della presente area a rischio:

- i reati di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, potrebbero potenzialmente configurarsi attraverso il riconoscimento di denaro o altra utilità da parte della Società - anche tramite un consulente che gestisce i rapporti per conto della Società - a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore o ignorare errori e irregolarità.
- il reato di truffa potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società presentasse documentazione falsa o artefatta alla Pubblica Amministrazione (ad esempio in occasione dello svolgimento degli adempimenti fiscali, doganali e contabili), al fine di ottenere, pur in assenza dei requisiti, indebiti ed ingiustificati favori nei confronti della Società.

ii. Gestione delle visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- i reati di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, potrebbe potenzialmente configurarsi attraverso il riconoscimento di denaro o altra utilità da parte della Società - anche tramite un consulente che gestisce i rapporti per conto della Società - a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, in occasione di visite ispettive, al fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore o influenzarne l'indipendenza di giudizio al fine di indurre l'ente ad ignorare eventuali inadempimenti di legge.
- il reato di truffa potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società presentasse documentazione falsa o artefatta ai pubblici funzionari incaricati dello svolgimento delle visite ispettive, al fine di ottenere un indebito beneficio per la Società (a titolo esemplificativo, l'omissione o l'attenuazione di sanzioni conseguenti a inadempimenti riscontrati).

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

La gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza riguarda tutte le Direzioni / Funzioni coinvolti in progetti, attività e adempimenti che prevedano il coinvolgimento o la semplice relazione con la Pubblica Amministrazione.

Nella gestione delle attività in oggetto, il personale di Rossimoda, a vario titolo coinvolto, deve attenersi ai principi di comportamento e ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione - anche ai consulenti esterni incaricati di gestire i rapporti con conto della Società - con particolare riferimento al CEO e ai Direttori di Funzione.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- Intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;
- Espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa / regolamentazione pubblica applicabile nell'ambito della propria attività;
- Garantire, in caso di visite ispettive, che agli incontri partecipino solo i soggetti autorizzati dalla Società in base al sistema di procure e deleghe in essere e che sia tenuta traccia delle ispezioni ricevute e delle eventuali sanzioni comminate;

- Assicurare che tutta la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione (compresa la documentazione inerente agli adempimenti fiscali), predisposta sia internamente che con il supporto di collaboratori / consulenti, sia completa, veritiera e corretta;
- Segnalare, senza ritardo, al proprio Responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- Fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- Prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- Garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla in errori di valutazione, anche in occasione di visite ispettive;
- omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, accedere senza autorizzazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti, ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

6 PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Direzioni / Funzioni coinvolte nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dalla normativa di riferimento, dalle procedure e/o linee guida dell'Ente in materia.

6.1 Gestione ed esecuzione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

Con riferimento alle attività di gestione ed esecuzione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- La documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione deve essere predisposta dalla Direzione aziendale competente o, in alternativa, da consulenti esterni incaricati che supportano la Società (es. consulente fiscale esterno).
- La documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione deve essere preventivamente verificata, in termini di completezza, correttezza e veridicità, da parte del Direttore della Funzione competente.
- La documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione deve essere sottoscritta da un procuratore

aziendale coerentemente con il sistema dei poteri in vigore.

- Qualora la Società si avvalga, per la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione del supporto di consulenti esterni, il rapporto con il professionista deve essere formalmente regolato tramite contratto scritto tra le parti, firmato da un procuratore aziendale nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore (es. consulente fiscale).

6.2 Gestione delle visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione

Con riferimento alle attività di gestione delle visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- I dipendenti sono tenuti a prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari pubblici e delle Autorità di Vigilanza durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste.
- I rapporti con funzionari pubblici in occasione di visite ispettive devono essere gestiti da un procuratore aziendale ovvero da un soggetto da questo formalmente delegato.
- La Reception deve verificare sistematicamente l'identità del personale esterno che accede alla Sede, compresi eventuali funzionari pubblici incaricati dello svolgimento di una visita ispettiva. In tali casi la Reception è tenuta contattare immediatamente il Direttore della Funzione coinvolta, in ragione dell'Ente che effettua la visita ispettiva.
- Il Direttore della Funzione aziendale competente deve effettuare una verifica di completezza, correttezza e veridicità della documentazione da fornire ai funzionari pubblici in sede di visita ispettiva.
- Il verbale con l'esito della verifica ispettiva deve essere firmato e archiviato dal Responsabile della Funzione aziendale competente.

ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale B
Gestione sponsorizzazioni, omaggi e liberalità

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

PARTE SPECIALE B – GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, OMAGGI E LIBERALITÀ

1 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti i Destinatari del Modello (come definiti nella Parte Generale) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo par. 3 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice di Condotta;
- Sistema di procure e deleghe in vigore;
- Ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

Reati di corruzione (art. 25) compresa la corruzione tra privati (art. 25-ter):

- art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione;
 - art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
 - art. 319-*quater* c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
 - art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.
-
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - art. 2635-*bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):

- art. 648 c.p. Ricettazione;
- art. 648-bis c.p. Riciclaggio;
- art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio.

Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*):

- art. 2 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

Per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato sopra richiamata, si rimanda all'**Allegato 1** “Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo 231/2001” del Modello.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO

L'attività considerata “sensibile” ex D.Lgs. 231/2001, nell'ambito del processo in oggetto, è la “Gestione di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità”.

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- l'attività in oggetto potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione. Nella gestione delle attività aziendali potrebbero infatti essere elargiti omaggi ad un funzionario pubblico, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti ad essi vicini, o potrebbero essere corrisposte somme di denaro sotto forma di liberalità/sponsorizzazioni a persone fisiche o giuridiche vicine a soggetti pubblici al fine di indurre tali soggetti a favorire indebitamente la Società;
- analogamente, l'attività in oggetto potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati. In particolare la Società potrebbe elargire omaggi a soggetti privati (es. clienti) ovvero liberalità/sponsorizzazioni a realtà locali allo scopo di ottenere fraudolentemente un beneficio/vantaggio per la Società stessa;
- l'attività potrebbe risultare infine strumentale alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, dal momento che la Società potrebbe effettuare sponsorizzazioni, elargizioni e donazioni ad enti che presentano connessioni non giustificate con la Società, allo scopo di trasferire proventi illeciti ostacolando l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- l'attività potrebbe inoltre risultare strumentale alla commissione di reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in quanto la Società potrebbe indicare in dichiarazione elementi passivi, utili all'evasione d'imposta, derivanti da fittizie spese per sponsorizzazioni, omaggi e/o erogazioni liberali.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella gestione delle attività in oggetto, il personale di Rossimoda, a vario titolo coinvolto, deve attenersi ai principi di comportamento e ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità, con particolare riferimento ai soggetti apicali e ai Direttori di Funzione.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- garantire che tutti gli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni siano debitamente autorizzati nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore;
- concedere omaggi e regali a terzi nei limiti della cortesia commerciale e correlati al business;
- assicurarsi che il valore, la natura e lo scopo di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni siano considerati legali ed eticamente corretti, tali da non compromettere l'immagine della Società ovvero non siano interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di terzi, compresi funzionari pubblici.

È inoltre espressamente vietato:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di omaggi o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o ad altre controparti terze o persone a questi vicini, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima;
- promettere o effettuare omaggi, sponsorizzazioni e liberalità per finalità diverse da quelle istituzionali;
- accettare qualsiasi forma di regalo o omaggio da terzi, se non di modico valore e nei limiti delle lecite consuetudini e della cortesia commerciale. I dipendenti ed i collaboratori della Società che ricevano regali o omaggi da terzi sono tenuti a darne comunicazione al proprio referente gerarchico.

6 PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Direzioni / Funzioni coinvolte nell'ambito della gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e delle liberalità che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dalla normativa di riferimento, dalle procedure e/o linee guida dell'Ente in materia.

6.1 Gestione omaggi

Con riferimento alle attività di gestione degli omaggi, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Gli omaggi erogati a favore di terzi devono essere sporadici e di modico valore.
- La Società definisce ad inizio anno un budget specifico da destinare agli omaggi;
- Le richieste di omaggi come pratica commerciale e di relazione verso terzi devono essere formalizzate e sottoposte a specifica approvazione da parte del Management della Società, indipendentemente dal valore degli stessi.
- Deve essere garantita la tracciabilità del soggetto ricevente l'omaggio e dell'autorizzazione a procedere con l'acquisto dello stesso (es. elenco delle richieste di omaggi firmato per autorizzazione dal CEO).
- Deve essere garantita la tracciabilità degli omaggi erogati con chiara identificazione di tipologia, importo e destinatario dell'omaggio.
- Il pagamento degli omaggi deve avvenire tramite bonifico bancario autorizzato da un procuratore della Società coerentemente con il sistema dei poteri in vigore.
- Qualora un dipendente riceva un omaggio da parte di un terzo, deve darne immediata comunicazione al proprio Responsabile e deve destinare l'omaggio ricevuto alla lotteria aziendale, organizzata in concomitanza delle festività natalizie.

6.2 Gestione liberalità e sponsorizzazioni

Con riferimento alle attività di gestione di liberalità e sponsorizzazioni, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Come principio la società ha definito che le liberalità devono essere di modico valore e così anche le

sponsorizzazioni (considerando che la società in assoluta prevalenza vende i propri prodotti a società del Gruppo). In questo senso:

- La Società definisce ad inizio anno un budget specifico da destinare alle sponsorizzazioni e alle liberalità.
- Deve essere garantita una verifica preventiva dell'identità del soggetto beneficiario e dell'oggetto dell'attività svolta, a garanzia della bontà dell'iniziativa.
- Le sponsorizzazioni devono essere regolate, ove possibile, tramite accordo tra le parti sottoscritto da un procuratore della Società coerentemente con il sistema dei poteri in vigore. Il contratto deve indicare chiaramente il soggetto beneficiario e lo scopo della sponsorizzazione.
- Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario autorizzato da un procuratore della Società coerentemente con il sistema dei poteri in vigore.
- Deve essere svolta, ove possibile, una verifica circa l'effettiva esecuzione dell'attività oggetto della sponsorizzazione/erogazione liberale.
- Eventuali erogazioni liberali a candidati o partiti politici devono essere effettuate in modo trasparente, nel rispetto della normativa applicabile e autorizzate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ROSSIMODA

VENEZIA 1947

ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale C
Amministrazione, finanza e controllo

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

PARTE SPECIALE C – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

1 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti i Destinatari del Modello (come definiti nella Parte Generale) coinvolti nell'ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo par. 3 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice di Condotta;
- Sistema di procure e deleghe in vigore;
- Ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

Reati di corruzione (art. 25) compresa la corruzione tra privati:

- art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione;
- art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter):

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Reati societari (art. 25-ter):

- art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità;

- art. 2625 c.c. Impedito controllo;
- art. 2626 c.c. Indebita restituzione di conferimenti;
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater):

- art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):

- art. 648 c.p. Ricettazione;
- art. 648-bis c.p. Riciclaggio;
- art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-ter.1. c.p. Autoriciclaggio.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)

- art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 640-ter c.p. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies):

- art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies):

- art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 4 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele;
- art. 5 D.Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione;
- art. 8 D.Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 D.Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione delle scritture contabili;
- art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione;
- art. 11 D.Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006):

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere;
- art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

Per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato sopra richiamata, si rimanda all'**Allegato 1** “Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo 231/2001” del Modello.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO

Di seguito si riportano le attività considerate “sensibili” ex D.Lgs. 231/2001, nell’ambito della gestione delle attività di amministrazione, finanza e controllo:

- i. Tenuta della contabilità, gestione degli adempimenti fiscali, gestione del magazzino e predisposizione del bilancio

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all’interno della presente area a rischio:

- il reato di false comunicazioni sociali (compresi i fatti di lieve entità) potrebbe concretizzarsi tramite errata rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ovvero di cagionare danni patrimoniali alla società, ai soci o ai creditori;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, potrebbero concretizzarsi tramite la rilevazioni di movimentazioni contabili non corrette o tramite falsificazione della relativa documentazione di supporto, al fine di occultare denaro di provenienza illecita ovvero di ottenere un illecito risparmio fiscale;
- i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e indebita compensazione ;si potrebbero concretizzare riportando in sede di elaborazione del bilancio operazioni oggettivamente inesistenti (con riguardo sia ai ricavi così come ai costi) inficiando conseguentemente la corretta determinazione delle imposte dovute (IRES - IRAP - IVA). Inoltre, la presentazione delle dichiarazioni fiscali potrebbe configurare condotte fraudolente allorquando, ad esempio, vi sia l’indicazione di: (i) elementi passivi fittizi; (ii) di minori ricavi; (iii) di particolari regimi agevolativi non spettanti e/o (iv) di richieste di rimborso dell’imposta non dovuti, utili al solo scopo di evadere le imposte (IRES - IRAP - IVA);
- i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte potrebbero configurarsi a titolo esemplificativo qualora la Società dovesse dolosamente stimare il magazzino con il fine ultimo di ridurre fraudolentemente il carico impositivo IRES / IRAP in due modi: 1) sovrastimando le rimanenze di magazzino (es. incrementando le quantità dei beni); 2) sottostimando il valore delle rimanenze di magazzino dichiarando ad esempio quantità inferiori rispetto alla giacenza effettiva.

- ii. Gestione della fatturazione attiva

- i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione infedele e indebita compensazione potrebbero configurarsi in ipotesi di sotto fatturazione finalizzata alla riduzione del carico impositivo o di sovrafatturazione asservita all’evasione d’imposta di un terzo (purché tale sovrafatturazione comporti un vantaggio per la Società). La Società potrebbe indicare in dichiarazione ricavi per un ammontare inferiore al valore del servizio effettivamente erogato, avvalendosi ad esempio di ordini di vendita falsi aventi ad oggetto servizi prestati diversi da quelli effettivamente erogati.

iii. Gestione della fatturazione passiva

- i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione si potrebbero concretizzare mediante la registrazione di fatture passive che potrebbero rappresentare operazioni soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti al solo scopo di ridurre le imposte (IRES - IRAP - IVA). La Società potrebbe indicare in dichiarazione elementi passivi finti mediante l'utilizzo di note spese recanti importi superiori a quelli effettivamente sostenuti. La Società inoltre potrebbe consentire in modo fraudolento la non corrispondenza tra l'ordine di acquisto stipulato con il fornitore, e la fattura, con scostamenti delle condizioni pattuite rispetto alle normali condizioni praticate oppure che il pagamento non sia effettuato nei confronti di un reale fornitore.

iv. Gestione delle relazioni con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- il reato di impedito controllo, qualora i documenti richiesti dal Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione fossero occultati, in tutto o in parte, o fosse comunque impedito o semplicemente ostacolato, ad esempio tramite simulazione di una situazione aziendale inesistente, oppure tramite dissimulazione di situazione aziendale esistente, lo svolgimento delle attività di controllo, anche provocando un danno ai soci ovvero traendo indebiti vantaggi o utilità;
- il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione, nel caso in cui la Società corrisponda denaro o altre utilità ad un componente del Collegio Sindacale o alla Società di Revisione affinché, a titolo esemplificativo, ometta di rilevare errori o frodi contabili.

v. Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- il reato di false comunicazioni sociali qualora i soci, i creditori o il pubblico siano indotti in errore (in occasione della valutazione economica dell'operazione) circa la situazione economica e patrimoniale della Società, al fine di trarne un ingiusto beneficio per la Società;
- il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori, qualora vengano poste in essere operazioni (es. riduzioni del capitale sociale), in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori sociali, tramite l'esposizione di dati idonei a pregiudicare i loro diritti;
- il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve in quanto, gli amministratori della Società potrebbero ripartire utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti o che siano destinati per legge a riserva, traendone un vantaggio per la Società;
- il reato di formazione fittizia di capitale in quanto la Società potrebbe predisporre delle comunicazioni societarie atte a formare oppure aumentare fittiziamente il capitale sociale, del tutto o in parte, col fine ultimo di avvantaggiare indebitamente la società;
- il reato di indebita restituzione dei conferimenti, in quanto la Società potrebbe restituire dei conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, creando un indebito vantaggio per la Società;
- il reato di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio qualora sia utilizzato, nel corso della gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie, denaro proveniente da reato, eventualmente attivandosi per ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa;

- il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte potrebbe configurarsi qualora vengano compiuti simulatamente atti fraudolenti su beni propri o altrui allo scopo di rendere inefficace, per sé o per altri, anche parzialmente, la procedura di riscossione coattiva, oppure nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali per ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. La condotta tipica è, pertanto, circoscritta ai soli comportamenti volti a "mascherare" la realtà, a distorcere la procedura esecutiva, impedendo di aggredire beni che rientrano nel patrimonio del contribuente-debitore, prospettando una situazione patrimoniale del contribuente diversa da quella reale¹.

vi. Gestione dei rapporti infragruppo

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- Il reato di corruzione verso al Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, ovvero corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati, qualora il pagamento dei corrispettivi infragruppo fosse strutturato in maniera tale da permettere la formazione di disponibilità da utilizzarsi fini corruttivi;
- il reato di false comunicazioni sociali qualora i soci, i creditori o il pubblico siano indotti in errore circa la situazione economica e patrimoniale delle Società controllate, al fine di trarne un ingiusto beneficio per la Società;
- il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori, in quanto si potrebbero porre in essere operazioni in violazione di disposizione di legge a tutela dei creditori, così cagionando un danno ai creditori stessi e avvantaggiando indebitamente una società del Gruppo;
- i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio qualora le attività relative alla gestione delle operazioni infragruppo siano condotte in maniera "anomala", impiegando, sostituendo, trasferendo o occultando disponibilità finanziarie di provenienza illecita, al fine di ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, traendo un indebito vantaggio per una Società del Gruppo;
- i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si potrebbero concretizzare attraverso la non corretta, non oggettiva, formalizzata e fraudolenta rilevazione / valutazione dei servizi prestati a o ricevuti da Società del gruppo e conseguente formalizzazione contabile (al fine di ottenere/fornire un vantaggio diretto ad una Società).

vii. Gestione dei flussi monetari e finanziari

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- il reato di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, istigazione alla corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati, qualora il pagamento dei corrispettivi infragruppo fosse strutturato in maniera tale da permettere la formazione

¹ A puro titolo esemplificativo, il legale rappresentante di una società in liquidazione che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte accertate, simuli la cessione dell'azienda e ometta la registrazione di un'altra società con identica compagine sociale, nonché marchio, della cedente, con l'esercizio da parte della seconda società della medesima attività di quest'ultima.

In tale caso, operazioni come la cessione di merci, di impianti e macchinari, il passaggio dei dipendenti, nonché la prosecuzione dell'attività della società cedente, unitamente alla corrispondenza degli intestatari delle quote delle società interessate, sono stati ritenuti sufficienti per concludere che si trattasse di una operazione unitaria di alienazione simulata, posta in essere con il solo fine di ostacolare l'attività esecutiva dell'amministrazione finanziaria.

- di disponibilità da utilizzarsi fini corruttivi;
- i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, potrebbero essere commessi qualora, mediante una gestione "anomala" dei pagamenti, si impieghino, sostituiscano o trasferiscano disponibilità finanziarie di provenienza illecita, ovvero si compiano in relazione ad esse altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, traendo di conseguenza un indebito vantaggio per la Società. A titolo esemplificativo la Società potrebbe trasferire, con operazioni frequenti e/o di significativo ammontare effettuate su conti correnti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, flussi monetari con modalità, destinazioni e beneficiari non ricollegabili alla propria attività;
 - i reati di criminalità organizzata ovvero i reati transnazionali, potrebbero configurarsi qualora la Società garantisse appoggio a gruppi criminali organizzati fornendo ai medesime supporto economico o finanziario nell'interesse e a vantaggio della società;
 - i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbero configurarsi qualora la Società garantisse appoggio a persone o associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, fornendo alle medesime supporto economico o finanziario nell'interesse e a vantaggio della società;
 - i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e indebita compensazione si potrebbero concretizzare mediante la registrazione di fatture passive che potrebbero rappresentare operazioni soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti al solo scopo di ridurre le imposte (IRES - IRAP - IVA). La Società infatti potrebbe indicare in dichiarazione elementi passivi finti mediante l'utilizzo di note spese recanti importi superiori a quelli effettivamente sostenuti.
 - i reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale si potrebbero concretizzare nel caso in cui la Società: 1) indebitamente utilizza, falsifica o altera, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; 2) alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

viii. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- il reato di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione potrebbe configurarsi mediante l'offerta o promessa di denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente al Società nell'ambito di un processo civile, penale o amministrativo, ovvero per favorire l'esito favorevole dei contenziosi in corso;
- il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati nel caso in cui venissero offerti denaro o altre utilità a un rappresentante della controparte (ad esempio il legale della controparte), al fine di concludere un accordo transattivo favorevole alla Società e dannoso per la controparte;

- il reato di false comunicazioni sociali potrebbe configurarsi in occasione della definizione dello stato dei contenziosi in essere ai fini del calcolo del relativo fondo rischi;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a testimoniare, in occasione di procedimenti penali, davanti alla autorità giudiziaria ovvero condizionamento, con minaccia o violenza, dello stesso al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

ix. Gestione del patrimonio immobiliare

- il reato di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, ovvero di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati, potrebbe configurarsi attraverso la locazione di immobili da/a soggetti/società, suggeriti o vicini ad un funzionario pubblico o a un soggetto privato a condizioni non di mercato, al fine di ottenere un trattamento di favore per la Società o creare fondi neri da utilizzare a fini corruttivi;
- i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, potrebbero essere commessi qualora la Società, stipulasse contratti di locazione immobiliare allo scopo di impiegare o trasferire proventi illeciti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

x. Gestione delle vendite presso l'outlet interno

- i reati di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, ovvero corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, potrebbero potenzialmente configurarsi qualora la Società prometta e offra, a persona "vicina" a soggetti pubblici o assimilabili, a prezzi particolarmente favorevoli, prodotti dell'outlet, al solo fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore per la Società;
- i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele e indebita compensazione potrebbero configurarsi in ipotesi di sotto fatturazione finalizzata alla riduzione del carico impositivo o di sovrafatturazione asservita all'evasione d'imposta di un terzo (purché tale sovrafatturazione comporti un vantaggio per la Società). La Società potrebbe indicare in dichiarazione ricavi per un ammontare inferiore al valore del venduto, avvalendosi ad esempio di ordini di vendita falsi aventi ad oggetto merce diversa da quella effettivamente venduta.

xi. Archiviazione della documentazione contabile e fiscale

- il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili potrebbe concretizzarsi nel caso in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe perseguitare condotte dolose volte all'occultamento e/o alla distruzione delle scritture contabili al solo fine di impedire e/o interferire sulla corretta ricostruzione dei redditi o del volume di affari da parte delle Autorità competenti.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella gestione delle attività in oggetto, il personale di Rossimoda, a vario titolo coinvolto, deve attenersi ai principi di comportamento e ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di amministrazione, finanza e controllo e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- CFO;
- Responsabile Accounting;

- Responsabile Funzione Controllo di Gestione;
- Consulente fiscale esterno;
- Collegio Sindacale;
- Società di Revisione.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza nella valutazione e registrazione delle poste contabili, anche valutative/estimative, tenendo traccia dei parametri di valutazione e dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore;
- assicurare che ogni operazione infragruppo avvenga secondo criteri di correttezza, in ossequio ai contratti di servizio in essere, e che i corrispettivi siano in linea con quelli previsti dal mercato per analoghi beni/servizi;
- assicurare la correttezza delle riconciliazioni dei saldi infragruppo;
- assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari e dei principi contabili adottati e tenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e di controllo svolto nel processo di chiusura contabile, di predisposizione del bilancio nonché di gestione degli adempimenti fiscali;
- verificare che tutte le transazioni contabili che partecipano alla determinazione dell'imponibile fiscale siano rilevate in modo veritiero, corretto e completo e nel rispetto dei principi di inerzia e competenza, nonché che siano supportate da idonee evidenze documentali che ne consentano una ricostruzione accurata;
- rispettare le normative vigenti in materia di fiscalità al fine di garantire la corretta determinazione, certificazione e liquidazione delle imposte;
- garantita la tracciabilità del processo relativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, da effettuarsi nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in virtù degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione;
- fornire, in occasione di visite ispettive (es. Agenzia delle Entrate), informazioni accurate, complete, fedeli e veritiero, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti del Collegio Sindacale e della Società di Revisione allo scopo di permettere loro l'espletamento delle attività ad essi attribuite ex legge;
- evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione avanzate dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione nel corso delle attività di verifica e valutazione dei processi amministrativo-contabili;

- assicurare che ogni operazione societaria ordinaria o straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla predisposizione di prospetti ed altre comunicazioni sociali finalizzati ad una operazione societaria, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informativa veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e dell'operazione stessa;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- utilizzare in via preferenziale il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento. L'effettuazione di incassi e di pagamenti in contanti deve essere limitata ai soli casi espressamente consentiti, nei limiti delle necessità aziendali e comunque per importi di modico valore e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento, facendo ricorso a conti correnti inattivi o poco movimentati solo in casi eccezionali adeguatamente motivati;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante, assicurandosi di effettuare il pagamento su un conto corrente effettivamente riconducibile al fornitore e nel Paese in cui il fornitore ha sede o ha prestato i propri servizi;
- utilizzare conti correnti c.d. "temporanei" unicamente per lo svolgimento di operazioni strumentali / funzionali alle attività proprie di business (quali, a titolo di esempio, operazioni di copertura);
- assicurare che la Società o proprie controllate non aprano conti correnti all'estero in Paesi considerati paradisi fiscali, salvo i casi, adeguatamente motivati, in cui ciò non si renda necessario ai fini dello svolgimento delle attività (ad esempio per partecipare ad una gara per l'aggiudicazione di una commessa in quel paese);
- verificare periodicamente la presenza di conti inattivi o poco utilizzati ed eventuali operazioni anomale su tali conti;
- effettuare un'analisi periodica dei soggetti aziendali formalmente delegati a compiere operazioni su conti correnti della Società;
- verificare periodicamente la bontà delle fidejussioni e delle garanzie assicurative in essere anche al fine di verificarne la necessità ai fini dell'esecuzione dell'attività di business.
- prestare completa, trasparente e immediata collaborazione all'Autorità Giudiziaria, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- rendere sempre all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritieri, complete, corrette e rappresentative dei fatti;
- assicurarsi che le operazioni di compravendita e locazione immobiliare sia adeguatamente formalizzate tramite contratto sottoscritto da un procuratore aziendale dotato di adeguati poteri di firma;
- garantire l'allineamento dei prezzi di locazione / compravendita rispetto a corrispondenti valori di mercato.

È inoltre espressamente vieta:

- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- omettere di segnalare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di

- “fondi neri” o di “contabilità parallele”;
- alterare o distruggere documenti e informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico;
 - ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale o effettuare riduzioni dello stesso, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o non rispondenti al vero;
 - omettere dichiarazioni / comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte;
 - effettuare operazioni infragruppo in maniera “anomala” al fine di impiegare, sostituire o trasferire disponibilità finanziarie provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita;
 - fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti o occultare documenti ed informazioni richiesti dal Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
 - promettere o offrire somme di denaro o altra utilità, sotto qualsiasi forma, al Collegio Sindacale o alla Società di Revisione con la finalità di favorire gli interessi della Società;
 - corrispondere od offrire/promettere pagamenti o elargizioni di denaro a soggetti pubblici o privati o a persone a questi vicini, per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
 - dare seguito a richieste indebite di denaro o altri benefici provenienti da qualunque persona;
 - trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
 - aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e/o in Paesi esteri inseriti nelle principali black list;
 - effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
 - disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali che non trovino adeguata giustificazione (ad esempio in caso di controparti che abbiano sede in tali Paesi);
 - re-immettere nel circuito monetario banconote o monete falsificate, o anche semplicemente sospette di falsificazione. Tali banconote devono essere trattenute e consegnate ad un istituto di credito;
 - frazionare artificiosamente un’operazione / transazione al fine di eludere le normative applicabili;
 - impiegare, sostituire o trasferire disponibilità finanziarie provenienti da delitto, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
 - effettuare transazioni finanziarie fuori mercato, ovvero a condizioni che differiscono in modo sostanziale da quelle prevalenti sul mercato al momento in cui la transazione è posta in essere;
 - richiedere, ove non fosse strettamente necessario ai fini dell’esecuzione dell’attività di business, finanziamenti assistiti da garanzie reali o personali da parte di persone fisiche o giuridiche residenti in paesi non collaborativi;
 - porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di un procedimento penale, civile o amministrativo;
 - condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all’Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;

- promettere o accettare denaro, omaggi o altra utilità a/da soggetti coinvolti in procedimenti penali, civili o amministrativi o a persone a questi vicini;
- porre in essere operazioni immobiliari finalizzate a impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo ostacolandone l'identificazione della provenienza illecita.

6 PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Direzioni / Funzioni coinvolte nell'ambito della gestione delle attività di amministrazione, finanza e controllo che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dalla normativa di riferimento, dalle procedure e/o linee guida dell'Ente in materia.

6.1 Tenuta della contabilità, gestione degli adempimenti fiscali, gestione del magazzino e predisposizione del bilancio

Con riferimento alla gestione della tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio d'esercizio e del Reporting, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- L'accesso ai moduli del sistema deve essere profilato per ciascun utente sulla base della posizione ricoperta e delle mansioni da svolgere.
- Il piano dei conti deve essere definito dal CFO in coordinamento, ai fini del relativo consolidamento di Gruppo (attraverso un sistema di reporting di Gruppo), con la Capogruppo.
- Per gli acquisti di materiale diretto e campionario deve essere previsto un controllo di three way match a sistema (ordine, bolla entrata merce, fattura).
- Ai fini del pagamento delle fatture passive è richiesta l'autorizzazione, a titolo di benestare tecnico, sul repository Archiva da parte del Responsabile del Centro di Costo (le fatture registrate sono bloccate al pagamento).
- La Funzione Accounting deve verificare a sistema la corretta contabilizzazione delle fatture attive (automaticamente registrate a sistema a fronte di una movimentazione di magazzino).
- Annualmente deve essere definito il Budget degli Investimenti da sottoporre all'autorizzazione del CdA e da condividere con il Gruppo.
- Con riferimento ai cespiti, qualsiasi investimento (a prescindere dal valore) deve sempre essere pre-autorizzato mediante la compilazione del Modulo "Richiesta Investimento", da sottoporre all'autorizzazione del Responsabile Diretto, CFO e CEO.
- La classificazione dei cespiti da ammortizzare e del relativo piano di ammortamento deve essere definita dal Responsabile Accounting e validata dal CFO. Una volta definita la % di ammortamento il calcolo è effettuato in automatico dal sistema.
- La capitalizzabilità dei cespiti deve essere definita dal CFO, il quale annualmente deve effettuare un'analisi critica del conto manutenzioni.
- La definizione delle poste valutative/estimative (es. fondo svalutazione crediti, fondi rischi e oneri, fondo resi etc.) deve avvenire a cura del CFO con l'eventuale supporto della Società di Revisione e il coinvolgimento delle Direzioni aziendali interessate. Il calcolo deve sempre essere autorizzato dal CEO.
- Ai fini delle chiusure mensili deve essere predisposto un calendario di chiusura, da sottoporre all'autorizzazione del CEO e del CFO, da inviare via e-mail a tutte le Funzioni coinvolte. Il Responsabile Accounting è tenuto a monitorare l'avvenuto ricevimento dei dati, sollecitando eventuali ritardi.
- I dati di reporting devono essere caricati dalla Funzione Accounting sul sistema di reporting di Gruppo.
- La Società redige i bilanci in conformità ai principi di legge rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio; assicura la trasparenza ed accuratezza delle registrazioni contabili e delle transazioni; garantisce la regolare tenuta dei Libri Sociali; garantisce il principio della segregazione

dei ruoli tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano allo scopo di garantire che nessun processo venga interamente svolto da uno stesso soggetto; utilizza un sistema informativo che prevede la tracciabilità delle operazioni di modifica/cancellazione dei dati contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

- Il Bilancio d'Esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Bilancio d'Esercizio deve essere sottoposto alla verifica del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- La Società si avvale di uno studio professionale esterno (consulente fiscale) che si occupa di supportare Rossimoda nella gestione degli adempimenti fiscali e nella tenuta della contabilità. In questo senso la società ha delegato lo studio ad accedere al cassetto fiscale della stessa.
- Il Responsabile Accounting e il CFO devono verificare la coerenza e correttezza del calcolo delle imposte dirette (IRES/IRAP) predisposto dal consulente fiscale esterno. Il calcolo delle imposte è successivamente oggetto di verifica obbligatoria da parte della Società di Revisione.
- Il calcolo dell'IVA ai fini della liquidazione mensile deve essere predisposto internamente dal Responsabile Accounting e verificato dal CFO, mentre la predisposizione della dichiarazione annuale avviene obbligatoriamente a cura del consulente fiscale esterno.
- I Registri IVA vengono alimentati automaticamente dal processo di registrazione delle fatture attive/passive, mensilmente vengono inviati dalla Funzione Accounting al consulente fiscale esterno affinché vengano effettuate le opportune verifiche.
- Le dichiarazioni fiscali devono essere sottoscritte per autorizzazione dal CFO e dal CEO (oltre che da parte della Società di Revisione limitatamente alla dichiarazione dei redditi).
- Tutte le dichiarazioni devono essere trasmesse alla Capogruppo, ai fini del Consolidato Fiscale, previa verifica del CFO. Al termine di ogni anno, la Capogruppo richiede alla Società una dichiarazione in merito alla correttezza dei dati inseriti in dichiarazione che viene sottoscritta dal CEO.
- La liquidazione dell'IRES e dell'IVA deve essere effettuata alla Capogruppo, che a sua volta è tenuta a provvedere al consolidamento della posizione fiscale di Gruppo nei confronti dell'Erario; rimane l'obbligo in capo alla Società del versamento dell'imposta IRAP.
- I flussi comunicativi tra CFO, Funzione Accounting e consulente fiscale esterno sono costanti avvengono tramite scambio di e-mail e organizzazione di riunioni periodiche.
- I modelli F24 sono elaborati dal consulente fiscale esterno che li trasmette alla Funzione Accounting che procede al pagamento.
- L'attività di monitoraggio finalizzata all'intercettazione di eventuali novità in ambito fiscale deve essere svolta dal consulente fiscale esterno, oltre che dal Collegio Sindacale.

Con riferimento alla gestione del magazzino, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Ogni movimento di magazzino in entrata/uscita deve essere giustificato da un "documento di trasporto" e tracciato sul sistema gestionale tramite registrazione manuale dell'operazione.
- Il magazzino deve essere sottoposto, nel rispetto della Procedura "Inventario Fisico di Fine Anno" (si rimanda all'ultima versione aggiornata), l'inventario avviene a cura del Responsabile Logistica tramite conta fisica dei beni, al fine di garantire la corretta valorizzazione delle rimanenze di magazzino ai fini civilistici e fiscali e assicurare l'allineamento tra magazzino fisico e magazzino fiscale (apportando le necessarie rettifiche inventariali). Nello specifico, la conta del magazzino viene eseguita al termine delle singole "stagioni" dagli addetti al magazzino mediante la compilazione e sottoscrizione di documenti contenenti i codici articolo. Tali documenti sono oggetto di una verifica da parte della Funzione Accounting e, una volta validati dalla stessa, i dati vengono inseriti a sistema. In caso di differenze inventariali, le stesse vengono imputate dall'addetto al magazzino al termine dell'inventario e il Controllo di Gestione fa ripetere la riconta agli addetti al magazzino al termine della quale esegue la valorizzazione del magazzino e chiude l'inventario sul sistema. Tale attività è

tracciata a sistema ed è oggetto di un controllo annuale da parte della Società di Revisione.

- La definizione del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino deve avvenire a cura del Responsabile Amministrativo con il supporto del consulente esterno e/o della Società di Revisione.
- L'obsolescenza di magazzino deve essere verificata mensilmente dalla Funzione Accounting con il supporto della Funzione Controllo di Gestione e condivisa con il CEO. In particolare la Funzione Accounting con il supporto della Società di Revisione effettua un primo calcolo attraverso metodi di calcolo esplicitati in file excel extra-contabilmente, in seguito, sempre con il supporto della Società di revisione, effettua un nuovo calcolo sulla base di alcuni fattori di calcolo predefiniti e concordati con il CFO di Gruppo.
- Con riferimento alle spedizioni di materie prime / semi – lavorate, il DDT in conto lavoro / in conto vendita viene generato dal sistema gestionale ERP solo previa verifica da parte degli addetti al magazzino dei codici riferiti ad ogni singola missione di prelievo.
- Con riferimento alla spedizione di prodotti finiti, la Funzione Logistica provvede a “caricarli” nel magazzino “prodotto finito” generando la giacenza e procede alla lettura degli ordini di produzione (“cartellini”) mediante conferma di tutti i “barcode” dei prodotti al fine di creare i colli e generare i documenti di spedizione.
- Con riferimento alla gestione dei resi, la Società ha definito un processo autorizzativo per la gestione delle conseguenti richieste di rettifiche di fatturazione. In particolare, gli addetti al magazzino della Società, in caso di non conformità della merce inviata dai fornitori, provvedono a darne segnalazione alla Funzione Qualità che si occupa di contattare direttamente il fornitore e di predisporre un accordo sul reso della merce. Tali attività sono tracciate a sistema e, una volta raggiunto l'accordo con il fornitore, lo stesso procede con l'emissione della nota di credito.

Nel caso di controlli delle “maison” sulla qualità dei prodotti di Rossimoda, tali controlli possono essere eseguiti direttamente dalla Funzione Qualità della Società presso il proprio magazzino, presso il magazzino “terzista” oppure da un ente esterno che effettua i controlli qualità nel magazzino di Rossimoda.Terminate le attività di verifica, in caso di esito negativo, la Funzione Accounting procede con l'emissione della nota di credito.

6. 2 Gestione della fatturazione attiva

Con riferimento alle attività di gestione della fatturazione attiva, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- La Società ha come propri clienti le maison con le quali sono in essere dei documenti condivisi all'interno dei quali sono indicati i prezzi di trasferimento. Nello specifico, la Funzione Product Development predispone il listino prodotto contenente i vari articoli e il prezzo viene definito sulla base della “scheda costo” (costo attuale del prodotto) e su un “mark-up”. I prezzi definitivi vengono condivisi dalla Funzione Product Development con le maison (clienti) tramite l'invio di una e-mail formale e una volta “validati” gli stessi vengono inseriti all'interno del sistema contabile. Per quanto concerne il processo di fatturazione, le fatture vengono emesse dalla Funzione Accounting solo nel caso in cui sia stato emesso un DDT di uscita merci generato dalla Funzione Logistica al momento della spedizione (che certifica il trasferimento della merce presso il cliente).
- La Funzione Accounting infine deve verificare a sistema la corretta contabilizzazione delle fatture attive (automaticamente registrate a sistema a fronte di una movimentazione di magazzino).

6.3 Gestione della fatturazione passiva

Con riferimento alle attività di gestione della fatturazione passiva, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- La Funzione Accounting esegue dei controlli preventivi in relazione alle fatture pervenute tramite il canale “SDI” dell’Agenzia delle Entrate all'interno di Archiva (in particolare, in merito alla corretta indicazione dell'IVA e dei dati del fornitore).
- Per gli acquisti di materiale diretto e campionario è previsto un controllo a sistema “three way match” (ordine, bolla entrata merce, fattura).

- Ai fini del pagamento delle fatture passive è richiesta l'autorizzazione sul repository Archiva da parte del Responsabile del Centro di Costo (le fatture registrate sono bloccate al pagamento).
- La Società è dotata di uno scadenzario dei pagamenti (controllato periodicamente dalla Funzione Accounting) che viene generato automaticamente dal sistema contabile all'interno del quale sono indicate le fatture da pagare e che vengono predisposte in stato di "blocco" (il sistema contabile comunica con Archiva). Inoltre il sistema contabile risulta collegato con l'home-banking della Società e, una volta che i Responsabili di Funzione hanno fornito la propria autorizzazione al pagamento, il sistema contabile genera le proposte di pagamento che vengono inviate (tramite e-mail) ai soggetti approvatori insieme ad una lista contenente il dettaglio dei fornitori, estratto dall'home-banking, e le singole fatture per l'esecuzione di verifiche circa la corrispondenza e la correttezza dei dati.
I pagamenti vengono eseguiti soltanto previa apposizione di una firma congiunta sulla fattura per qualsiasi importo e tipologia da parte dei soggetti autorizzati (solitamente il CFO e un dirigente).
-

6.4 Gestione delle relazioni con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione

Con riferimento alle attività di gestione delle relazioni con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- La gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, incaricati di verificare la regolare e corretta tenuta dei registri contabili obbligatori oltre all'adeguatezza del sistema di controllo interno, deve avvenire a cura di soggetti dotati di adeguati poteri (di norma il CFO, che si avvale del supporto del Responsabile Accounting e del Responsabile Controllo di Gestione).
- Le risultanze delle attività di verifica svolte dal Collegio Sindacale devono essere riportate nel Libro Verbali e obbligatoriamente sottoscritto da ogni componente.
- Le risultanze delle attività di verifica svolte dalla Società di Revisione devono essere formalizzate, solo in occasione della chiusura contabile annuale, tramite apposita opinion. Inoltre, la Società di Revisione, alla luce dell'incarico conferito dalla Società, è tenuta a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali predisposte dalla stessa.
- Il Responsabile Accounting deve monitorare lo stato di esecuzione delle richieste documentali pervenute dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.
- La documentazione fornita al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione deve essere preliminarmente verificata in termini di correttezza e completezza dal Responsabile Accounting e dal Responsabile Controllo di Gestione.

6.5 Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

Con riferimento alla gestione delle operazioni societarie ordinarie, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Le operazioni societarie, quali la distribuzione di utili e riserve, devono essere definite in accordo con il Gruppo LVMH e approvate dal Consiglio di Amministrazione, che è per altro tenuto a verificare il rispetto della normativa applicabile.
- Le attività di segreteria societaria (i.e. predisposizione del calendario per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, predisposizione della lettera di convocazione nei tempi utili previsti dallo Statuto, verbalizzazione delle riunioni, trascrizioni delle riunioni) devono essere gestite dal consulente esterno sotto la supervisione del CFO.
- I verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere firmati per autorizzazione dal Presidente del CdA e dal Segretario.

Con riferimento alla gestione delle operazioni societarie straordinarie, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Il CFO deve predisporre, con il supporto del consulente esterno, tutta la documentazione necessaria per istruire e valutare la fattibilità dell'operazione.

- Ove necessario, la Società deve provvedere a richiedere un preventivo parere al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione.
- L'operazione, una volta definita in tutti i suoi aspetti e corredata della necessaria documentazione, deve essere sottoposta dal CEO all'esame ed approvazione del Gruppo LVMH e del Consiglio di Amministrazione.
- L'operazione deve essere formalmente contrattualizzata mediante accordo scritto tra le parti, sottoscritto da un procuratore aziendale nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.

6.6 Gestione dei rapporti infragruppo

Con riferimento alle attività di gestione dei rapporti infragruppo, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- I rapporti con le Società del Gruppo devono ispirarsi a criteri di correttezza sostanziale ed essere regolamentati sulla base di contratti stipulati in forma scritta.
- I contratti infragruppo devono essere sottoscritti da un procuratore aziendale coerentemente con il sistema di deleghe e procure in vigore.
- Il CEO deve verificare, con il supporto del CFO, che le operazioni infragruppo siano regolarmente contrattualizzate, con dovizia di dettaglio, e che i corrispettivi pattuiti siano in linea con i prezzi di mercato.
- Le prestazioni erogate devono essere sempre supportate da una fattura attiva/passiva con il dettaglio delle attività svolte.
- Mensilmente la Funzione Accounting deve estrarre dal sistema contabile la situazione delle fatture attive infragruppo e lo trasmetterla per condivisione e verifica alle Maison.
- Ai fini della predisposizione del Reporting Package, la Funzione Accounting deve estrarre dal sistema contabile il dettaglio delle partite infragruppo e caricare il rispettivo saldo sul programma di riconciliazione SIRUS, ai fini della riconciliazione delle posizioni creditorie/debitorie infragruppo.

6.7 Gestione dei flussi monetari e finanziari

Con riferimento alla gestione delle operazioni finanziarie, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Le operazioni di investimento/finanziamento devono essere sempre preventivamente condivise con il Gruppo.
- I contratti di investimento / finanziamento devono essere firmati per autorizzazione da un procuratore della Società coerentemente con il sistema dei poteri in vigore.
- Per quanto concerne i finanziamenti, il Responsabile Accounting deve verificare la correttezza delle rate di rimborso comunicate dalla Banca rispetto al piano di ammortamento definito.
- Per quanto concerne gli investimenti, il Responsabile Accounting deve verificare la correttezza della contabile bancaria di incasso rispetto alle condizioni contrattuali definite.

Con riferimento alla gestione dei conti correnti bancari, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Il regime di cash-pooling deve essere regolato tramite contratto formale tra le parti, sottoscritto da procuratore aziendale coerentemente con il sistema di deleghe e procure in vigore.
- L'apertura/chiusura di un conto corrente bancario deve essere preventivamente autorizzata dalla Capogruppo.
- L'apertura dei c/c bancari deve essere obbligatoriamente definita attraverso specifici contratti che stabiliscono le condizioni applicabili ai c/c stessi. Tali contratti devono essere firmati per autorizzazione da un procuratore della Società coerentemente con il sistema dei poteri in vigore.
- La chiusura dei c/c bancari deve essere regolata tramite comunicazione formale alla Banca, sottoscritta

obbligatoriamente per autorizzazione da un procuratore della Società coerentemente con il sistema dei poteri in vigore.

- I conti correnti bancari attivi possono essere movimentati unicamente per operazioni tipiche.
- Non devono risultare attivi conti correnti personali e/o conti correnti non movimentati.
- Qualora si ravvisasse la necessità di aprire conti correnti transitori / temporanei per l'effettuazione di operazioni specifiche, il CFO deve disporre la chiusura immediata di tali conti al termine dell'operazione.
- Le condizioni dei conti correnti bancari devono essere negoziate dalla Capogruppo con l'Istituto Bancario, per tutte le Società del Gruppo, e periodicamente monitorate dal CFO.
- Trimestralmente il Responsabile Accounting deve verificare, tramite la predisposizione di un prospetto cartaceo, la riconciliazione tra gli il saldo contabile e il saldo di Cash-Pooling. Il prospetto di riconciliazione deve essere verificato dal CFO e dal Collegio Sindacale.

Con riferimento alla gestione delle operazioni bancarie, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Ai fini della pagabilità delle fatture passive (registerate bloccate al pagamento) deve essere richiesta l'autorizzazione, a titolo di benestare tecnico, sul repository Archiva da parte del Responsabile del Centro di Costo (senza limitazioni d'importo).
- Deve essere garantito un controllo di correttezza delle coordinate bancarie dei fornitori a cura della Funzione Accounting (di norma la verifica avviene al momento della loro iscrizione in anagrafica).
- La gestione dei pagamenti deve avvenire attraverso il sistema di remote banking, le cui credenziali di accesso sono state assegnate ai procuratori aziendali coerentemente con il sistema di deleghe e procure in vigore.
- L'elenco dei pagamenti predisposti tramite remote banking dalla Funzione Accounting (ad eccezione del pagamento degli stipendi che avviene direttamente a cura della Funzione HR) deve essere sottoscritto dal CFO, per autorizzazione a procedere, tramite firma cartacea sul documento.
- I pagamenti devono sempre essere autorizzati tramite firma congiunta, nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore, solo se preventivamente autorizzati dal CFO.
- La Funzione Accounting deve investigare, tramite analisi delle schede clienti, eventuali squadrature degli incassi (per i quali avviene in automatico la registrazione dell'accrédito).

Con riferimento alla gestione della cassa, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- L'importo massimo dei contanti in cassa non deve essere superiore a euro 500,00. Il reintegro del fondo cassa deve avvenire tramite prelievo in contanti.
- Non devono essere riconosciuti anticipi di denaro in contante. Qualora si ravvisi la necessità di concedere un anticipo, questo deve avvenire direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente del dipendente, nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.
- I movimenti di cassa in entrata/uscita devono essere registrati dal Responsabile Accounting sul registro di cassa, con indicazione della causale, e supportati da adeguata documentazione giustificativa.
- Le uniche movimentazioni di cassa (in contanti) autorizzate sono le spese per pagamenti di piccolo importo.
- Il contante deve essere depositato in cassaforte e custodito dal Responsabile Accounting.
- Mensilmente il Responsabile Accounting deve verificare, tramite la predisposizione di un prospetto cartaceo, la riconciliazione tra il saldo contabile e lo statino di cassa. Il prospetto di riconciliazione deve essere verificato dal CFO.
- La Società obbliga i propri dipendenti e collaboratori ad utilizzare strumenti di pagamento rilasciati esclusivamente

da intermediari qualificati e autorizzati (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica).

- La Società obbliga i propri dipendenti e collaboratori all'utilizzo in modo corretto e lecito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

6.8 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Con riferimento alle attività di gestione dei contenziosi, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Qualsiasi dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario è sempre tenuto a rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritieri, complete, corrette e rappresentative dei fatti.
- La gestione dei contenziosi è in capo alle Direzioni aziendali coinvolte nel procedimento in oggetto, le quali possono avvalersi della consulenza e collaborazione di legali esterni.
- La selezione dei consulenti legali esterni deve avvenire direttamente a cura delle Direzioni aziendali interessate. Qualora, trattandosi di consulenze di natura fiduciaria, si faccia ricorso all'affidamento diretto, la Direzione interessata è tenuta a verificare preventivamente l'onorabilità e professionalità del professionista.
- I rapporti contrattuali con i legali esterni devono risultare formalizzati tramite contratto formale tra le parti, che disciplina la tariffa oraria concordata, sottoscritto da un procuratore aziendale nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.
- La prestazione deve essere regolata tramite parcella predisposta dal professionista con il dettaglio della prestazione resa, oltre ad una rendicontazione delle attività svolte. La parcella / fattura deve essere autorizzata alla liquidazione su repository Archiva dal Responsabile del Centro di Costo.
- La documentazione da trasmettere all'Autorità Giudiziaria (quale, a titolo esemplificativo, mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, ecc.) deve essere preventivamente verificata, in termini di correttezza ed accuratezza, dal Direttore della Funzione interessata.

6.9 Gestione del patrimonio immobiliare

Con riferimento alle attività di gestione del patrimonio immobiliare¹, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Gli immobili da prendere e/o concedere in locazione devono essere individuati dal CFO con l'eventuale coinvolgimento del Responsabile Servizi Generali.
- Le condizioni economiche relative a canoni di locazione da applicare devono essere definite dal CFO, in accordo con il CEO, e deve essere garantita la congruenza con le condizioni di mercato.
- Le operazioni di locazione devono risultare formalizzate tramite contratto scritto tra le parti firmato per autorizzazione da un procuratore aziendale coerentemente con il sistema di deleghe e procure in vigore.

6.10 Gestione delle vendite presso l'outlet interno

Con riferimento alle attività di gestione delle vendite presso l'outlet interno, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo, disciplinati nell'apposito Regolamento (si rimanda all'ultima versione aggiornata). In particolare:

- Deve essere garantita una verifica preventiva dei soggetti autorizzati ad accedere all'outlet. A tale fine la vendita deve essere limitata a un numero ristretto di destinatari. In particolare: Il primo giorno di apertura dell'outlet la vendita è destinata esclusivamente ai dipendenti della Società, mentre i giorni successivi la vendita è estesa anche ai parenti di 1° grado oltre ad un massimo di 3 invitati per ogni dipendente e ai dipendenti del Gruppo LVMH.
- Gli ospiti esterni possono accedere all'outlet e partecipare alla vendita solo in presenza di invito rilasciato dall'Alta

Direzione.

- E' vietata la vendita di prodotti della stagione in corso. La vendita deve essere limitata alle rimanenze di magazzino di almeno due stagioni precedenti.
- E' consentito l'acquisto di un numero limitato di articoli per ogni cliente: ogni dipendente può acquistare al massimo n° 5 paia a testa (di cui massimo n° 2 articoli per modello), mentre ogni ospite può acquistare al massimo n° 2 paia.
- Il listino prezzi deve essere definito dalla Funzione Controllo di Gestione e validato dal CFO e dal CEO.
- Ogni vendita deve essere tracciata sul sistema gestionale mediante un'operazione di scarico del magazzino.
- Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bancomat/carta di credito.
- Al momento del pagamento tutti gli articoli devono essere controllati e tracciati internamente.
- Non è possibile effettuare spedizioni, riparazioni, resi e sostituzioni.
- Le vendite devono essere tracciate tramite un registratore di cassa che rilascia apposito scontrino fiscale.
- A fine giornata il personale addetto alla vendita deve stampare uno scontrino fiscale riepilogativo delle vendite effettuate. La Funzione Accounting è tenuta a verificare che il totale risultante dalla scontrino fiscale sia corrispondente al totale incassato sul conto corrente bancario e provvedere alla registrazione del ricavo.
- E' severamente vietata e soggetta a sanzioni ogni rivendita a terzi tramite qualsivoglia mezzo.

6.11 Archiviazione della documentazione contabile e fiscale

Con riferimento alle attività di archiviazione della documentazione contabile e fiscale, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- La Società ha adottato un sistema di archiviazione ottica sostitutiva (Archiva) che garantisce massimi criteri di sicurezza per la conservazione e accesso ai documenti ufficiali, disponibili solo in modalità digitale. Restano escluse le note spese le quali vengono archiviate cartaceamente.
- L'accesso ad Archiva anche come sola lettura è regolato dall'assegnazione di specifici profili ai vari soggetti che lo utilizzano (nello specifico, le Funzioni Accounting e Logistics per i DDT - sono abilitate ad accedere al sistema in sola "lettura" (non possono apportare modifiche). Ogni modifica necessita l'intervento del fornitore.

¹ Le operazioni di compravendita sono state considerate out of scope dal momento che non risultavano poste in essere alla data di redazione del presente documento.



ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale D Gestione
delle Risorse Umane

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

PARTE SPECIALE D – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti i Destinatari del Modello (come definiti nella Parte Generale) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo par. 3 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice di Condotta;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni e truffa in danno dello stesso art. 24 e reati di corruzione art25) compresa la corruzione tra privati (art. 25-ter):

- art. 640 c.p. Truffa;
- art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione;
- art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Reati societari (art. 25-ter):

- art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità.

Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*):

- art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*):

- art. 648 c.p. Ricettazione;
- art. 648-bis c.p. Riciclaggio;
- art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-ter.1. c.p. Autoriciclaggio.

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (Art. 25-*duodecies*):

- art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 (commi 12, 12-bis-12-*quinquies*) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*):

- art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 11 D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione.

Per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato sopra richiamata, si rimanda all'**Allegato 1** “Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo 231/2001” del Modello.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO

Di seguito si riportano le attività considerate “sensibili” ex D.Lgs. 231/2001, nell’ambito dell’attività di gestione delle risorse umane:

i. Selezione, assunzione e gestione del personale

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all’interno della presente area a rischio:

- l’attività potrebbe essere strumentale alla commissione delle varie fattispecie di reato di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, attraverso la selezione e assunzione di persona “vicina” a soggetti pubblici o assimilabili non improntata a criteri strettamente meritocratici, al solo fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore per la Società;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, potrebbero potenzialmente configurarsi attraverso la selezione e assunzione di soggetti che non hanno ottenuto la migliore valutazione, ovvero che non sono in linea con le esigenze di organico dell’azienda, ma che sono graditi a soggetti privati che si vogliono favorire nell’interesse della Società;
- l’attività potrebbe essere strumentale al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, qualora il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (per il quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il

rinnovo), revocato o annullato;

- il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro potrebbe configurarsi qualora la Società, assuma o impieghi manodopera, sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno;
- il reato di razzismo e xenofobia potrebbe configurarsi attraverso la propaganda, l'istigazione e l'incitamento all'odio e alla violenza per motivi razionali, etnici, nazionali e religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

ii. Gestione amministrativa del personale

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- la gestione dell'anagrafica e del sistema di rilevazione presenze potrebbero essere strumentali alla commissione delle varie fattispecie di reato di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, ad esempio nel caso in cui sia inserito in anagrafica, al fine di ottenere un trattamento di favore non dovuto per la Società, personale non effettivamente dipendente della Società stessa e "vicino" ad un funzionario, e gli sia quindi riconosciuta una retribuzione non dovuta;
- analogamente, secondo le stesse modalità, l'attività, potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, se le controparti di tali attività fossero soggetti privati (es. fornitori);
- le attività connesse alla gestione amministrativa del personale potrebbero essere a rischio di commissione del reato di truffa, nel caso in cui la Società presentasse documentazione falsa o artefatta alla Pubblica Amministrazione, ad esempio in occasione di adempimenti e comunicazioni nei confronti di istituiti previdenziali per quanto concerne il tema dei contributi, al fine di ottenere, pur in assenza dei requisiti, indebiti ed ingiustificati favori nei confronti della Società;
- l'attività potrebbe configurare il reato di false comunicazioni sociali qualora i soci, i creditori o il pubblico siano indotti in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ad esempio tramite un'errata rilevazione delle presenze e a un errato calcolo dei costi relativi al pagamento degli stipendi e dei contributi;
- l'attività potrebbe configurare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici qualora la Società indicasse in dichiarazione elementi passivi finti utili all'evasione IRES e/o IRAP derivanti dall'utilizzo di: i) cedolini (buste paga) indicanti somme superiori a quelle effettivamente corrisposte ai lavoratori; ii) stipendi corrisposti a personale inesistente; iii) documentazione falsa (e.g. contratti di lavoro finti) attestante stipendi corrisposti a personale inesistente. Inoltre, la Società potrebbe conseguire un risparmio fornendo informazioni false in tutto o in parte agli enti assistenziali, previdenziali nell'ambito delle comunicazioni e trasmissione di flussi.

iii. Gestione dei benefit

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- l'attività è potenzialmente a rischio di commissione delle fattispecie di reato di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, mediante l'assegnazione di beni aziendali a dipendenti o collaboratori vicini a soggetti pubblici, non in linea con le politiche aziendali, oppure anche mediante l'assegnazione diretta a controparti pubbliche al fine di ottenere vantaggio e/o trattamenti di favore per la Società;

- analogamente, secondo le stesse modalità, l'attività, potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, se le controparti di tali attività fossero soggetti privati (es. fornitori).

iv. Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- l'attività potrebbe essere strumentale alla commissione delle varie fattispecie di reato corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, attraverso il riconoscimento di rimborsi spese o anticipi fittizi, in tutto o in parte, al fine di rendere disponibili somme di denaro utilizzabili per fini corruttivi a pubblico dipendente e/o amministrazione;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, potrebbero potenzialmente configurarsi attraverso l'utilizzo delle somme di cassa o del denaro rimborsato/anticipato come tentativo di corruzione di soggetti privati terzi, allo scopo di ottenere fraudolentemente un beneficio/vantaggio per la Società;
- i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, potrebbero essere commessi qualora la Società impieghi somme di denaro di provenienza illecita per la liquidazione delle note spese al fine di trarne profitto e/o adoperandosi per nasconderne la provenienza delittuosa;
- i reati di indebita compensazione, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; si potrebbero configurare nel caso in cui la Società dovesse indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di note spese recanti importi superiori a quelli effettivamente sostenuti.

v. Gestione dei sistemi di valutazione e incentivazione del personale

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- l'attività potrebbe essere strumentale alla commissione delle varie fattispecie di reato di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e di istigazione alla corruzione, attraverso il riconoscimento di avanzamenti di carriera, bonus, incrementi retributivi a personale "vicino" a soggetti pubblici o assimilabili, non informati a criteri strettamente meritocratici, al fine di ottenere vantaggi e/o ottenere trattamenti di favore per la Società;
- analogamente, secondo le stesse modalità, l'attività, potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, se le controparti di tali attività fossero soggetti privati (es. fornitori).

vi. Gestione delle attività di formazione del personale

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- l'attività potrebbe essere strumentale alla commissione delle varie fattispecie di reato di corruzione verso la Pubblica Amministrazione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, qualora la Società faccia ricorso a finanziamenti pubblici per l'erogazione di corsi di formazione, attraverso l'offerta di denaro o altra utilità all'Ente Finanziatore, al fine di favorire la Società nell'ottenimento del finanziamento anche in assenza dei requisiti e/o al fine di indurre il funzionario ad ignorare, anche in fase di rendicontazione e/o in occasione di visite ispettive, eventuali ritardi e omissioni;

- nello svolgimento dell'attività potrebbe configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato, qualora la Società ometta informazioni al fine di ottenere finanziamenti pubblici per l'erogazione di corsi anche in assenza dei requisiti, ovvero, una volta ottenuto il finanziamento, impieghi le somme ricevute per finalità diverse da quelle per cui sono state erogate o presenti, in fase di rendicontazione, dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati si potrebbero potenzialmente configurare qualora la Società si rivolga a enti di formazione privati, mediante corresponsione di denaro o altra utilità ad un dipendente della società fornitrice, allo scopo di indurlo a concludere un contratto di fornitura di servizi a condizioni (economiche e/o contrattuali) particolarmente favorevoli per la società.

vii. Gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- la gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali potrebbe configurare la commissione dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, in caso di promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un rappresentante sindacale, affinché sostenga e promuova politiche aziendali a vantaggio della Società e contrarie agli interessi che è chiamato a rappresentare.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella gestione delle attività in oggetto, il personale di Rossimoda, a vario titolo coinvolto, deve attenersi ai principi di comportamento e ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività gestione delle Risorse Umane, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Direttore HR;
- Funzione Recruiting & Development;
- Funzione Payroll e C&B;
- Funzione dedicata al servizio di reception e prenotazione viaggi e trasferte;
- Plant Manager Rossimoda Romania.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- assicura il rispetto della dignità personale e dei diritti fondamentali della persona, tutelandone l'integrità morale;
- effettuare attività di selezione e assunzione per accertate necessità aziendali ed atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale; l'attività deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali ed essere ispirata a criteri di trasparenza, nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- curare che siano assicurate all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle

- pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;
- assicurare che gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del personale, nonché in relazione alla gestione amministrativa dello stesso, siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritieri;
 - assicurare che i rapporti con i Funzionari Pubblici siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale;
 - assicurare riconoscimenti di aumenti retributivi, riconoscimenti *ad personam* e avanzamenti di carriera basati esclusivamente su criteri meritocratici;
 - assicurare che ogni modifica dell'anagrafica dipendente sia tracciabile e autorizzata;
 - assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari e dei principi contabili di riferimento nella determinazione e contabilizzazione del costo del personale;
 - intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
 - gestire l'autorizzazione e il controllo delle trasferte secondo criteri di economicità e di massima trasparenza, nel rispetto della regolamentazione interna e delle leggi e normative fiscali vigenti;
 - richiedere/riconoscere il rimborso delle sole spese sostenute per motivi di lavoro;
 - garantire l'erogazione di rimborsi spese solo a fronte dell'esibizione da parte del richiedente di appropriati giustificativi di spesa;
 - verificare che l'assegnazione dei benefit e dei beni aziendali sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente in azienda e le responsabilità/compiti assegnati;
 - assicurarsi che l'assegnazione dei benefits avvenga nel rispetto della normativa previdenziale e fiscale in materia;
 - assicurare adeguati programmi di formazione al personale della Società.

È inoltre espressamente vietato:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- porre in essere comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio della dignità personale, della sfera privata e dei diritti della personalità individuale, basato sulla razza, la nazionalità, le condizioni sociali, il credo religioso, le opinioni politiche, l'orientamento sessuale, lo stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona;
- sottoporre il lavoratore a condizione di sfruttando, approfittando del suo stato di bisogno;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi, ovvero corrispondere un compenso superiore a quello dovuto o di mercato, a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici e/o privati (es. fornitori), quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi quale contropartita di attività difformi alle leggi e alle norme e regole interne;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali etc.);
- assumere o impiegare lavoratori minorenni o lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e per il quale non si sia richiesto il rinnovo), revocato o annullato;
- corrispondere o offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a rappresentanti delle organizzazioni sindacali o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento e assicurare vantaggi di qualunque tipo

alla Società;

- esporre nella documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- inserire, nell'anagrafica del personale, dipendenti finti allo scopo di creare disponibilità extracontabili o per ottenere agevolazioni di qualsivoglia natura;
- riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- sostenere e riconoscere spese di rappresentanza che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- assegnare benefit a soggetti diversi da quelli indicati in procedura salvo tale assegnazioni trovi giustificazione in relazione al livello di inquadramento contrattuale e/o al contenuto della mansione svolta;
- promettere o concedere benefit quale contropartita di attività difformi alle leggi, al Codice Etico e alle norme e regole interne;
- impiegare i finanziamenti pubblici ricevuti per corsi di formazione, per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenuti.

6 PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Direzioni / Funzioni coinvolte nell'ambito della gestione delle Risorse Umane che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dalla normativa di riferimento, dalle procedure e/o linee guida dell'Ente in materia.

6.1 Selezione, assunzione e gestione del personale

Con riferimento alle attività di selezione del personale, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- Deve essere garantita la predisposizione annuale del budget di spesa del personale (inclusivo anche delle assunzioni Rossimoda Romania), sulla base dei fabbisogni avanzati da ogni Direzione, da sottoporre all'autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione oltre che dal Gruppo, previa condivisione con il CFO e il CEO.
- Deve essere garantita una revisione periodica del budget di spesa del personale (due volte l'anno), oltre a una verifica periodica (bimestrale) di allineamento tra budget e consuntivo.
- In caso di nuova assunzione, che determina la creazione di una nuova posizione, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione del Gruppo (non prevista in caso di replacement).
- I rapporti con le agenzie interinali / società di head hunting devono risultare adeguatamente formalizzati tramite contratto formale tra le parti, sottoscritto da procuratore aziendale coerentemente con il sistema di deleghe e procure in essere.
- La Funzione Recruiting & Development è tenuta ad individuare, ove possibile, almeno due candidati da invitare a colloquio. Ad ogni candidato deve essere richiesta, prima del colloquio, la compilazione di una "Scheda Candidato" riepilogativa delle informazioni preliminari.
- Il processo di valutazione deve essere strutturato come segue: 1° colloquio con la Funzione Recruiting & Development, 2° colloquio con il Responsabile diretto, 3° colloquio con il Direttore di Funzione, oltre ad un ulteriore colloquio con la Direzione HR e la Direzione Generale.
- L'esito del colloquio deve essere formalizzato su una "Scheda di valutazione", corredata da una copia del curriculum vitae, che deve riportare, oltre ad una valutazione degli aspetti motivazionali, tecnici e psico-attitudinali del candidato, anche un giudizio sintetico dello stesso.
- Per le assunzioni del plant in Romania il processo di selezione deve essere gestito direttamente da Rossimoda Romania, anche se per i profili gestionali è obbligatorio effettuare anche un colloquio conoscitivo con il Direttore

HR e il Direttore Produzione Rossimoda.

- Al termine del processo di selezione la Funzione Recruiting & Development deve predisporre un “Modulo Riepilogativo dell’Assunzione”, da far sottoscrivere per autorizzazione a: Direttore della Funzione, Direttore HR, CEO. Tale modulistica deve essere predisposta anche per le assunzioni di Rossimoda Romania, per le quali è richiesta l’autorizzazione di Direttore HR e Direttore Produzione.

Con riferimento alle attività di assunzione e gestione del personale, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- Ai fini della finalizzazione del contratto di assunzione, al candidato selezionato deve essere richiesta specifica documentazione (es. certificato penale, codice fiscale, carta d’identità...) come dettagliato nella Check-List “Documenti da presentare il giorno dell’assunzione”. In caso di lavoratori stranieri deve essere richiesto il possesso di documenti di soggiorno in corso di validità, in assenza dei quali il processo di assunzione non può essere concluso.
- La Funzione Recruiting & Development deve predisporre il contratto di lavoro, utilizzando il template definito dal Gruppo. Il contratto deve essere firmato per autorizzazione da procuratore aziendale nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore. I contratti di lavoro dei dipendenti Rossimoda Romania, devono essere invece predisposti direttamente dalla subsidiary e autorizzati dal General Manager Rossimoda Romania.
- Il Direttore HR è tenuto ad assicurarsi che la definizione delle condizioni economiche sia sempre coerente con i corrispondenti valori di mercato, oltre che alla posizione ricoperta e alle responsabilità assegnate.
- Al momento dell’assunzione è obbligatorio fornire al candidato copia del Codice di Condotta oltre ad altra documentazione aziendale (es. informativa privacy, policies aziendali, annunci organizzativi) come dettagliato nella “Check-List for Induction & Internal Mobility”.
- Gli adempimenti di legge relativi alle comunicazioni di instaurazione, oltre che di cessazione e trasformazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, devono essere svolti in via telematica dalla Funzione Recruiting & Development.
- La Funzione Recruiting & Development è tenuta a verificare periodicamente la regolarità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri in forza sollecitando, con congruo anticipo, i lavoratori che presentano documenti prossimi alla scadenza del periodo di validità.
- La Funzione Recruiting & Development deve predisporre mensilmente un report di monitoraggio per il Gruppo con il dettaglio delle movimentazioni del personale (n. head count e altri KPIs), comprensivo anche dei dati relativi alla subsidiary Rossimoda Romania.

6.2 Gestione amministrativa del personale

Con riferimento alle attività di gestione amministrativa del personale, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- L’anagrafica viene generata in Zucchetti e l’inserimento in anagrafica di un nuovo dipendente deve avvenire a cura della Funzione Payroll e, in particolare, da parte del Compensation & Benefit Manager.
- Ogni modifica effettuata deve essere tracciata sul sistema e la relativa documentazione di supporto archiviata nella cartella del dipendente. In particolare, l’unica Funzione abilitata alla modifica dell’anagrafica dipendenti è il Compensation & Benefit Manager. Le modifiche all’anagrafica dipendenti sono limitate a determinate tipologie (variazione del centro di costo e cambiamento della mansione / del livello).
- La rilevazione delle presenze deve avvenire tramite il sistema Zucchetti, ad eccezione della subsidiary Rossimoda Romania dove le presenze devono essere rilevate tramite registro firme cartaceo.
- Funzione Payroll è tenuta ad effettuare un’attività di controllo giornaliero di quadratura del 100% delle presenze, verificando che ogni assenza sia supportata da adeguata documentazione giustificativa e preventivamente autorizzata. La quadratura giornaliera delle presenze viene condivisa con la Direzione Production.
- Per la pianificazione delle ferie, è presente un file Excel condiviso, a cui possono accedere soltanto i Manager, che

viene archiviato su cloud (per la conservazione e il relativo backup). Tale documento viene utilizzato dal Compensation & Benefit Manager per eseguire un controllo sulle presenze / assenze del personale.

- Con riferimento agli straordinari, gli stessi vengono autorizzati dai Manager di riferimento tramite Zucchetti. Oltre all'autorizzazione, è presente un monitoraggio settimanale degli straordinari da parte della Funzione Payroll che viene condiviso con i Direttori delle varie Funzioni.
- La Funzione Payroll è tenuta a verificare la correttezza e completezza dei cedolini predisposti dal consulente del lavoro esterno, tramite validazione del prospetto riepilogativo dei cedolini elaborati, predisposto in bozza. Inoltre, il Direttore HR – con il supporto del Compensation & Benefit Manager - deve effettuare una verifica puntuale dei netti calcolati dal consulente esterno, al fine di investigare eventuali anomalie.
- Ai fini della liquidazione dei contributi, la Funzione Payroll è tenuta a verificare, per macro voci, la correttezza e completezza dei contributi calcolati dal consulente del lavoro esterno.
- La Funzione Payroll è tenuta a predisporre trimestralmente un report di monitoraggio per il Gruppo, con il dettaglio del costo del lavoro.
- Il pagamento degli stipendi e dei contributi (tramite Modulo F24) deve essere effettuato tramite il sistema di remote banking e autorizzato da procuratore aziendale coerentemente al sistema di procure e deleghe in vigore.

6.3 Gestione dei benefit

Con riferimento alle attività di gestione dei benefit la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- L'assegnazione dei benefit ai dipendenti deve essere coerente con il ruolo ricoperto in azienda e l'inquadramento contrattuale.
- Ad ogni assegnatario non può essere assegnato più di un benefit per ciascuna categoria.
- In caso di assegnazione in benefit di appartamenti in affitto, il massimale di fee housing deve essere definito dal Gruppo. Qualora il canone del contratto di affitto fosse superiore al massimale, l'extra costo deve essere a carico del dipendente.
- Il contratto d'affitto (tra Rossimoda e il locatario) deve essere firmato da procuratore aziendale nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.
- Per le polizze assicurative / sanitarie è obbligatoria la predisposizione di un apposito contratto sottoscritto dal dipendente per accettazione.
- Per quanto concerne l'attivazione della carta di credito, deve essere predisposto un modulo di richiesta firmato per accettazione dal dipendente.
- Per quanto concerne le autovetture ad uso promiscuo, il dipendente deve scegliere il modello di autovettura unicamente tra i modelli individuati in una lista predeterminata.
- L'assegnazione dell'autovettura deve avvenire tramite lettera di assegnazione firmata per autorizzazione dal Direttore HR / CEO e dal dipendente per accettazione.
- Ad ogni autovettura ad uso promiscuo devono essere assegnati una carta carburante e un Telepass/Viacard da associare esclusivamente alla targa del veicolo, affinché non siano utilizzabili per altre autovetture.
- Qualora l'autovettura venga restituita a fronte della sostituzione con una nuova / cessazione del rapporto di lavoro, deve essere predisposto un modulo di riconsegna del mezzo, da far sottoscrivere per accettazione dal dipendente.
- Deve essere garantita un'attività di monitoraggio degli asset aziendali concessi in uso come benefit, mediante la predisposizione di specifici elenchi, da aggiornare costantemente.
- Alla consegna del telefono cellulare, il dipendente deve firmare un modulo predisposto dalla Funzione IT che attesta l'avvenuta ricezione del materiale.

- Periodicamente deve essere svolto, dalla Funzione Accounting, un controllo delle spese relative ad ogni utenza telefonica, al fine di assicurare il rispetto del piano tariffario definito.

6.4 Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza

Per le attività di controllo relative al processo di gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza, si rimanda alla “Procedura Viaggi Rossimoda” (si rimanda all’ultima versione aggiornata). Nello specifico, i resoconti delle spese di viaggio devono essere approvati dal Responsabile di Funzione del dipendente che ha formulato la richiesta di rimborso e successivamente inviati alla Funzione Accounting per il pagamento. La Funzione Accounting verifica che le spese sostenute siano in linea con la Procedura e che siano state approvate dal Responsabile di riferimento.

6.5 Gestione dei sistemi di valutazione e incentivazione del personale

Con riferimento alla gestione dei bonus / MBO, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- Il piano di incentivazione del personale (MBO/bonus) deve essere definito contrattualmente in ragione del ruolo ricoperto in azienda e dell’inquadramento.
- La valutazione dei dipendenti deve avvenire su base periodica (una volta all’anno) e risultare adeguatamente formalizzata. In particolare:
 - ogni dipendente è tenuto a definire, a inizio anno, degli obiettivi quantitativi (misurabili) da raggiungere, che devono essere validati dal manager di riferimento;
 - a fine anno, il dipendente è tenuto a completare un’auto-valutazione, che tiene conto di obiettivi proposti e raggiunti, competenze sviluppate e piani di carriera;
 - l’auto-valutazione deve essere oggetto di rettifica da parte del manager, che provvede a definire, attraverso l’inserimento di specifici commenti, un giudizio overall;
 - la valutazione deve essere discussa one to one tra manager e dipendente;
 - al termine del processo di valutazione, il Direttore HR deve raccogliere gli overall appraisal rilasciati da ogni manager e convocare una riunione plenaria, con gli altri Dirigenti che vanno parte del Comitato di Direzione, nel corso della quale deve essere discussa ogni singola valutazione, al fine di assicurare l’uniformità di giudizio.
- Per i profili Executive & Manager, ai fini del riconoscimento del bonus, è richiesta l’autorizzazione formale da parte del Gruppo.
- L’assegnazione del bonus deve essere comunicata al dipendente tramite lettera formale firmata dal CEO, dal Direttore HR e dal dipendente per accettazione.
- La liquidazione dei bonus (di norma erogata nel mese di febbraio) deve avvenire tramite bonifico bancario autorizzato da un procuratore aziendale nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.

Con riferimento al riconoscimento di avanzamenti di carriera / incrementi retributivi, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- Gli avanzamenti di carriera / incrementi retributivi devono rispettare il budget di spesa e le politiche C&B definite dal Gruppo.
- Le proposte di riconoscimento di avanzamenti di carriera / incrementi retributivi devono essere avanzate dal Responsabile della Direzione a cui il dipendente appartiene, ovvero dal Direttore HR, al termine del processo di *performance appraisal*.
- Per i profili Executive & Manager, ai fini del riconoscimento di avanzamenti di carriera / incrementi retributivi, è richiesta l’autorizzazione formale da parte del Gruppo.
- Il riconoscimento di incrementi retributivi / avanzamenti di carriera deve essere comunicato al dipendente tramite lettera formale firmata dal CEO, dal Direttore HR e dal dipendente per accettazione.

6.6 Gestione delle attività di formazione del personale

Con riferimento alla gestione delle attività di formazione erogate tramite finanziamenti pubblici, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- Le attività di formazione devono essere definite a inizio anno a cura della Direzione HR, previa raccolta dei fabbisogni formativi del personale definiti dai singoli Direttori di Funzione, nel rispetto del budget di spesa condiviso con il Gruppo e delle prescrizioni definite da CCNL.
- La Funzione Recruiting & Development, insieme al Responsabile di Linea, è tenuta ad occuparsi dell'attività di scouting di bandi di finanziamento per la formazione, e della predisposizione della documentazione da allegare alla richiesta di finanziamento.
- La predisposizione periodica degli Stati di Avanzamento Lavori, e della successiva consuntivazione delle spese sostenute per il progetto di formazione finanziato, deve essere gestita da società esterne formalmente incaricate, in ottemperanza agli adempimenti fiscali e alle legislazioni vigenti.
- Tutta la documentazione in uscita verso l'ente finanziatore (es. richiesta di finanziamento, rendicontazione periodica) deve essere firmata per controllo e autorizzazione dal CEO.
- In caso di visite ispettive da parte dell'ente finanziatore, i rapporti con i funzionari pubblici devono essere gestiti, ove possibile, da almeno due referenti aziendali.
- I partecipanti al training e i docenti devono firmare un apposito registro delle presenze. La Funzione Recruiting & Development è tenuta a verificare che il personale che ha firmato il registro fosse effettivamente presente al corso.
- Ove previsto, ai partecipanti deve essere rilasciato, al termine del corso di formazione, apposito attestato.

Con riferimento alle attività di formazione erogate tramite enti di formazione privati, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- Le attività di formazione devono essere definite a inizio anno a cura della Direzione HR, previa raccolta dei fabbisogni formativi del personale definiti dai singoli Direttori di Funzione, nel rispetto del budget di spesa condiviso con il Gruppo e delle prescrizioni definite da CCNL.
- Il rapporto contrattuale con l'ente di formazione deve risultare formalizzato tramite apposito contratto/lettera d'incarico che disciplina le attività di formazione oggetto della consulenza e il relativo corrispettivo.
- Il contratto deve essere sottoscritto per autorizzazione da un procuratore aziendale coerentemente con il sistema di delega e procure in vigore.
- Al fine di attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione richiesta, la fattura passiva deve essere autorizzata, sul repository ARCHIVA, dal Direttore HR a titolo di benestare tecnico.
- Ove previsto, ai partecipanti deve essere rilasciato, al termine del corso di formazione, apposito attestato.

6.7 Gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- Gli accordi tra Rossimoda e le rappresentanze sindacali devono essere gestiti dal Direttore HR, il quale è tenuto a sottoscrivere anche i relativi verbali.
- Il Direttore HR deve riunirsi periodicamente con i rappresentanti sindacali.
- Al termine degli incontri istituzionali devono essere, ove ne ricorrono le condizioni, formalizzati i verbali di accordo o di ipotesi di accordo o di riunione, sottoscritti dai soggetti presenti all'incontro.



ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale E
Gestione degli acquisti

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

PARTE SPECIALE E – GESTIONE DEGLI ACQUISTI

1 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti i Destinatari del Modello (come definiti nella Parte Generale) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo par. 3 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice di Condotta del Gruppo;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

Reati di corruzione (art. 25) compresa la corruzione tra privati (art. 25-ter):

- art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione;
- art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Reati di criminalità organizzata (Art. 24-ter):

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):

- art. 648 c.p. Ricettazione;
- art. 648-bis c.p. Riciclaggio;
- art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- art. 648-ter.1. c.p. Autoriciclaggio.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*):

- art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 (commi 12, 12-*bis*-12-*quinquies*) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*):

- art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 4 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele;
- art. 5 D.Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione;
- art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione.

Per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato sopra richiamata, si rimanda all'**Allegato 1** "Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo 231/2001" del Modello.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex D.Lgs. 231/2001, nell'ambito della gestione degli acquisti:

i. Identificazione, selezione e qualifica dei fornitori

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area di rischio:

- i delitti di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniere e i reati transazionali potrebbero essere imputati alla Società, in linea di principio, in caso di impiego di un fornitore facente parte di un'associazione a delinquere;
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbero essere commessi, in linea di principio:
 - acquistando beni e servizi prestati da fornitori o consulenti facenti parte o collegati ad associazioni con finalità terroristiche;
 - attraverso il trasferimento di fondi per il finanziamento di attività terroristiche, con utilizzo di fatture false.
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare potrebbe essere commesso mediante l'impiego di fornitori che propongono prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato grazie allo sfruttamento di risorse prive di regolare permesso di soggiorno, anche reclutate attraverso l'organizzazione/il finanziamento/ l'effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato.
- i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione potrebbero essere commessi mediante la registrazione di fatture passive che potrebbero rappresentare operazioni soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti al solo scopo di ridurre le imposte (IRES - IRAP - IVA). La Società inoltre potrebbe indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi e potrebbe consentire in modo fraudolento la non corrispondenza tra l'ordine di acquisto stipulato con il

fornitore, e la fattura, con scostamenti delle condizioni pattuite rispetto alle normali condizioni praticate oppure che il pagamento non sia effettuato nei confronti di un reale fornitore.

ii. Gestione degli acquisti diretti e indiretti

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- i reati di corruzione, induzione indebita a dare e promettere utilità e istigazione alla corruzione, potrebbero potenzialmente essere commessi tramite acquisti da fornitori "vicini" a soggetti pubblici o assimilabili in assenza dei necessari requisiti di qualità e/o convenienza dell'operazione, al fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore per la Società;
- l'attività potrebbe essere strumentale alla commissione delle fattispecie di reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, nel caso in cui, durante lo svolgimento della stessa, i responsabili della Società fornitrice siano indotti, ad esempio, attraverso la promessa di denaro o altra utilità, a vendere beni o servizi alla Società prezzi inferiori a quelli di mercato o generalmente applicati, ovvero a non intrattenere rapporti commerciali con concorrenti della Società stessa;
- l'attività potrebbe configurare il reato di associazione per delinquere nel caso in cui, ad esempio, si contratti con fornitori coinvolti in attività illecite o sprovvisti dei necessari requisiti etici e professionali;
- il reato di ricettazione potrebbe configurarsi qualora la società selezioni consapevolmente un fornitore che offre merce di provenienza illecita a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato e tali beni siano successivamente utilizzati nell'ambito dell'attività della Società ovvero venduti a terzi al fine di occultarne la provenienza illecita;
- i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro e utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, potrebbero essere commessi qualora il processo di acquisto fosse utilizzato come mezzo per impiegare o trasferire proventi illeciti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici potrebbero essere commessi dalla Società qualora la fattura riflessa in dichiarazione possa documentare un'operazione mai realizzata ovvero realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli specificati nel documento (inesistenza oggettiva c.d. relativa o parziale). La Società inoltre potrebbe indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi per mezzo di fatture "gonfiate", ossia che attestino una cessione di beni o una prestazione di servizi aventi un prezzo maggiore rispetto a quanto realmente pagato (c.d. sovrafatturazione qualitativa). Tale circostanza potrebbe essere favorita dalla mancanza di un processo strutturato e formalizzato del ciclo passivo che prevede step autorizzativi e controlli e la presenza delle fasi di richiesta di acquisto, ordine/contratto, fattura e pagamento della stessa a fronte della verifica del ricevente la prestazione / bene/ servizio.

iii. Gestione degli acquisti di consulenze e incarichi professionali

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- i reati di corruzione, induzione indebita a dare e promettere utilità e istigazione alla corruzione, potrebbero potenzialmente essere commessi tramite affidamenti di incarichi a consulenti "vicini" a soggetti pubblici o assimilabili in assenza dei necessari requisiti di qualità e/o convenienza dell'operazione, al fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore per la Società;
- l'attività potrebbe essere strumentale alla commissione delle fattispecie di reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, nel caso in cui, durante lo svolgimento della stessa, il professionista sia indotto, ad esempio, attraverso la promessa di denaro o altra utilità, a fornire una

- consulenza a prezzi inferiori a quelli di mercato o generalmente applicati o a non intrattenere rapporti commerciali con concorrenti della Società stessa;
- l'attività potrebbe configurare il reato di associazione per delinquere nel caso in cui, ad esempio, si contratti con professionisti coinvolti in attività illecite o sprovvisti dei necessari requisiti etici e professionali;
- i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro e utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, potrebbero essere commessi qualora l'affidamento di una consulenza professionale fosse utilizzato come mezzo per impiegare o trasferire proventi illeciti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici potrebbero essere commessi dalla Società qualora la fattura riflessa in dichiarazione possa documentare un'operazione mai realizzata ovvero realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli specificati nel documento (inesistenza oggettiva c.d. relativa o parziale). La Società inoltre potrebbe indicare in dichiarazione elementi passivi finti per mezzo di fatture "gonfiate", ossia che attestino una cessione di beni o una prestazione di servizi aventi un prezzo maggiore rispetto a quanto realmente pagato (c.d. sovrafatturazione qualitativa). Tale circostanza potrebbe essere favorita dalla mancanza di un processo strutturato e formalizzato del ciclo passivo che prevede step autorizzativi e controlli e la presenza delle fasi di richiesta di acquisto, ordine/contratto, fattura e pagamento della stessa a fronte della verifica del ricevente la prestazione / bene/ servizio.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella gestione delle attività in oggetto, il personale di Rossimoda, a vario titolo coinvolto, deve attenersi ai principi di comportamento e ai presidi di controllo di seguito riportati, nonché alle norme di legge applicabili².

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari coinvolti nel processo di gestione degli acquisti e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Direzione Sviluppo Prodotto;
- Direzione Produzione;
- Funzione Acquisti;
- Funzione Accounting.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- assicurare la tracciabilità del processo di individuazione del fornitore, consulente o professionista
- assegnare incarichi di fornitura/consulenza in applicazione nel rispetto degli standard stabiliti nel Codice di Condotta e seguendo tutte le fasi della Procedura creazione/modifica fornitore;
- predisporre l'Anagrafica Fornitore sul portale "Aprovall" previsto dalla Procedura creazione/modifica fornitore, dove i fornitori dovranno debitamente compilare e sottoscrivere tutta la documentazione indicata nella Procedura (ad

²Tra la normativa di riferimento applicabile è opportuno menzionare, oltre alle leggi statali ed europee in materia di tutela dell'ambiente e salute e sicurezza sul lavoro (a titolo d'esempio il D.lgs. 81/2008), la recentissima Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e il Regolamento (UE) 2023/2859 (c.d. "Corporate Sustainability Due Diligence Directive" o "CSDDD"). La CSDDD ha lo scopo di garantire che le società attive nel Mercato Interno contribuiscano agli obiettivi di sviluppo sostenibile introducendo per la prima volta specifici obblighi in relazione all'individuazione e, ove possibile e necessario, alla minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, nonché alle attività delle loro controllate e dei loro partner commerciali nelle proprie catene di attività.

esempio Codice di Condotta per i Fornitori e Partner commerciali LVMH, Lettera del programma Gestione sostenibile Chimici, Principi e Statuto approvvigionamento Animali ecc.);

- garantire una corretta mappatura della supply chain tramite la tenuta di un elenco completa e che ricomprenda non solo i fornitori diretti ma anche, ove possibile, i subfornitori. L'anagrafica deve essere costantemente aggiornata;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sui fornitori, consulenti e professionisti al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa l'identità, che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite, che siano finanziariamente solidi e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
 - effettuare controlli specifici in presenza di offerte a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, volti ad appurare, ove possibile, l'effettiva provenienza della merce, l'effettivo livello del servizio e il rispetto della normativa giuslavoristica e in materia di sicurezza sul lavoro;
 - rispettare principi di trasparenza, motivazione e non discriminazione nella scelta del fornitore, professionista, consulente;
 - assicurare che la scelta dei fornitori, consulenti e professionisti avvenga a cura dei soggetti competenti, e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
 - assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
 - garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta, richiedendo eventualmente, anche tramite specifiche clausole contrattuali, ai fornitori, professionisti, consulenti il rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice Etico.
 - verificare, prima del pagamento delle fatture, che i beni, le prestazioni o le consulenze siano stati effettivamente ricevuti in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente.

È inoltre espressamente vietato:

- assegnare incarichi di fornitura, consulenza e prestazione professionale a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici e/o privati in assenza dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale e convenienza dell'operazione;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di un reato di ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto della Società, in assenza di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e delle prestazioni effettuate;
- riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di conflitto d'interesse;
- avvalersi di fornitori che, in relazione ai propri dipendenti (i) li sottopongano a condizioni di sfruttamento e/o approfittino dello stato di bisogno degli stessi (ii) corrispondano agli stessi retribuzioni in modo significativamente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale maggiormente applicati al settore di appartenenza della Società, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (iii) violino la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (iv) violino le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; (v) assumano lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato, annullato o favoriscano in qualsiasi modo la permanenza, nel territorio nazionale, di soggetti introdotti in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

6 PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Direzioni / Funzioni coinvolte

nell'ambito della gestione degli acquisti che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dalla normativa di riferimento, dalle procedure e/o linee guida dell'Ente in materia.

6.1 Identificazione, selezione e qualifica e contrattualizzazione dei fornitori

Con riferimento alle attività di identificazione, selezione e qualifica dei fornitori la Società si conforma ai seguenti principi di controllo (per maggiori dettagli si rimanda ai sotto-paragrafi “Gestione degli acquisti diretti e indiretti” e “Gestione degli acquisti di consulenze e incarichi professionali”):

- La Società ha definito regole da adottare da parte del proprio personale durante il procedimento di selezione dei fornitori così come indicate nel Codice di Condotta e nella Procedura creazione/modifica fornitore.
- Esiste un albo fornitori di Gruppo all'interno del quale vengono inseriti tutti i fornitori delle singole Società.
- Nel caso di nuovo fornitore, il soggetto richiedente deve inserire il fornitore, all'interno della piattaforma di on boarding “Aprovall” che viene successivamente popolata con i dati anagrafici quali per esempio ragione sociale, nazione, 'indirizzo della sede, partita IVA/Codice Fiscale etc.. Inoltre, all'interno del portale, è presente una sezione dedicata ai dati contabili dove viene richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie del fornitore IBAN.
- Il fornitore deve inviare alla Società un documento, sottoscritto dall'Istituto di Credito di appartenenza, che certifichi l'intestazione dell'IBAN e l'identificazione del fornitore (tale documento viene richiesto sia per i fornitori italiani che esteri).
- Una volta aggiornata la piattaforma, la Funzione Accounting provvede a creare l'anagrafica fornitrice.
- a valle del processo di screening preliminare, attribuire al fornitore/subfornitore un indicatore di rischiosità preliminare (alta, media, bassa) sulla base di valutazioni di indicatori predefiniti (es. forma societaria, data di costituzione, numero dipendenti, età degli amministratori/soci, ecc.). In funzione del livello di rischio associato al fornitore, sarà necessario effettuare ulteriori analisi reputazionali;
- La Società ha adottato una specifica procedura che prevede, per le forniture più importanti /di importi significativi (sulla base anche del Vendor Risk Score) un processo di screening preliminare e qualifica dei fornitori basato su specifici criteri ed in particolare quelli di valutazione del rischio, tra cui si segnalano:
 - o le verifiche preliminari su apposite liste “blacklist” (es. pubblicate dall'ONU e dal Consiglio dell'Unione Europea) afferenti soggetti coinvolti, o anche solo sospetti di coinvolgimento, in associazioni criminali, anche transnazionali, o dediti al terrorismo internazionale o residenti in paesi a fiscalità privilegiata.
 - o la raccolta delle informazioni relative ai beni e servizi che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, al fine di verificarne l'attendibilità commerciale e professionale e l'assenza di conflitti di interesse;
 - o l'accertamento e la valutazione sia dell'affidabilità tecnica sia dell'idoneità tecnico-professionale del fornitore tramite la consegna dell'autocertificazione ex art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008 (con specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'ambiente e alla gestione dei dipendenti sotto il profilo delle norme in tema di sfruttamento del lavoro) e tributaria;
 - o la raccolta di tutte le informazioni relative alla stabilità finanziaria e contributiva (i.e., Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, Documento Unico di Regolarità Fiscale – DURF, nei casi previsti dalla legge);
 - o la raccolta di informazioni in merito all'eticità (attraverso la richiesta di autocertificazioni circa l'assenza di procedimenti e condanne penali);
 - o la richiesta del Modulo attestante la mancata applicazione nei confronti del fornitore, soci e amministratori di taluna delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 159/2011;
 - o la richiesta della Dichiarazione di persone politicamente esposte tra gli azionisti e/o i dirigenti e/o quadri e/o funzionari dell'azienda (di cui all'art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. 231/2007);
 - o la richiesta della Dichiarazione da parte del fornitore di non essere soggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008;
 - o la richiesta della Dichiarazione da parte del fornitore di accettazione delle policies/regolamenti aziendali (Codice Etico, Codice di Condotta, Lettera del programma Gestione sostenibile Chimici, Principi e Statuto approvvigionamento Animali ecc.) aventi ad oggetto, inter alia, il rispetto delle disposizioni delle convenzioni

internazionali, delle disposizioni di legge e di contratto collettivo relativo alle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza;

- ove l'esito del punteggio finale e le eventuali ulteriori indagini condotte siano positive i fornitori potranno ottenere lo status di fornitore qualificato. Tale status deve avere una validità temporale, adeguata ad assicurarne la verifica e l'aggiornamento periodico, anche a seguito di audit di verifica e ispezioni;
- ove si riscontrino criticità procedere all'invio e alla richiesta al fornitore/subfornitore della compilazione di un questionario finalizzato alla loro risoluzione;
- definire, all'esito del monitoraggio periodico dei fornitori/subfornitori, come da procedura Vigilance, un punteggio conclusivo (Vendor Risk Score) con l'esito delle valutazioni e le eventuali carenze o aree di miglioramento riscontrate;
- a fronte di un esito negativo delle valutazioni procedere con una nuova valutazione solo dopo un periodo di tempo idoneo a garantire che si siano stati presi i provvedimenti adeguati a risolvere i rilievi mossi e previo accertamento della risoluzione degli stessi;
- l'anagrafica fornitori viene creata sul sistema gestionale ERP e interfacciata al sistema contabile (in caso di fornitori di "produzione/sviluppo"), mentre nel caso in cui si tratti di fornitori indiretti (es. consulenti esterni) l'anagrafica viene creata dalla Funzione Accounting direttamente sul sistema contabile.
- I soggetti della Funzione Accounting sono abilitati a creare e a modificare l'anagrafica fornitori, mentre la Funzione Purchasing è abilitata alla sola visualizzazione della stessa.
- La Funzione Purchasing effettua delle visite periodiche presso le sedi dei principali fornitori al fine di tenere monitorato il relativo fatturato.

Con riferimento alla contrattualizzazione dei fornitori verranno previste le seguenti tutele contrattuali minime:

- divieto di subappalto, salvo diversa autorizzazione scritta;
- obbligo del fornitore di inviare periodicamente e/o su richiesta della Società la documentazione rilevante aggiornata, comprensiva di tutte le informazioni in materia di idoneità tecnico-professionale, etica, finanziaria e contributiva debitamente aggiornate, anche con riferimento ad eventuali subfornitori utilizzati;
- obbligo del fornitore di attenersi al rispetto della normativa di legge e di contratto collettivo, ad esempio, con riferimento ai trattamenti retributivi e/o previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto, oltre che impegno ad accettare il Codice di Condotta, il Codice Etico, Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 o altri codici/policy regolanti specifiche aree di rischio (e farli accettare da tutti i subfornitori) e a rispettare detti obblighi;
- obbligo del fornitore di consentire audit / verifiche periodiche, anche senza previa comunicazione, al personale della Società o soggetti terzi incaricati, al fine di effettuare verifiche, inter alia, sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza e, più in generale, sulle condizioni di lavoro; e. obbligo, in caso di subappalto, a fare accettare verifiche / audit periodici sui subfornitori – anche su richiesta della Società – dando evidenza della periodicità di tali accertamenti e dei relativi risultati / azioni correttive;
- in caso di subappalto, impegno del fornitore a far sottoscrivere al subfornitore condizioni generali di fornitura che prevedano previsioni contrattuali rispettose del Codice di Condotta e del Codice Etico;
- prevedere specifici rimedi contrattuali da adottare in casi di inadempimento, inclusa la risoluzione e/o recesso del contratto stesso.

6.2 Gestione degli acquisti diretti e indiretti

Dal momento che il processo di gestione degli acquisti risulta diversificato a seconda della tipologia d'acquisto, vengono di seguito descritti i principi di controllo comuni e successivamente vengono illustrate le specificità per ogni tipologia di acquisto:

- Deve essere garantita la predisposizione annuale di un Budget di spesa, da aggiornare periodicamente rispetto all'actual, da sottoporre all'autorizzazione del CdA e condividere con il Gruppo.
- L'anagrafica fornitori deve essere gestita dalla Funzione Accounting con il supporto, per competenza, della Direzione interessata.
- Il processo di selezione del fornitore deve tenere conto dei seguenti parametri: principi etici, qualità del prodotto/servizio, servizio tecnico, solidità economico/finanziaria, affidabilità delle consegne.
- Una volta selezionato il fornitore e negoziato il prezzo d'acquisto, deve essere caricato sul sistema gestionale un listino prezzi standardizzato. Ogni componente deve essere quindi codificata a sistema dalla Funzione Codifiche della Direzione Sviluppo Prodotto. Ad ogni componente codificata deve essere attribuito un fornitore e il relativo prezzo d'acquisto (come da listino prezzi negoziato). Pertanto in fase di creazione dell'ordine d'acquisto, il sistema propone in automatico le quantità da ordinare (calcolate come differenza tra fabbisogno, giacenza e ordini in corso) e il prezzo.
- Il rapporto di fornitura deve essere regolato mediante ordine d'acquisto / contratto formale tra le parti, sottoscritto per autorizzazione da un procuratore aziendale coerentemente con il sistema di deleghe e procure in vigore.
- L'ordine d'acquisto viene emesso tramite il sistema contabile da soggetti abilitati a tale attività (Responsabili delle Funzioni Servizi Generali, IT, Amministrazione, Produzione e HR) e viene inviato – tramite e-mail – per approvazione al relativo Direttore di Funzione e al CEO. Una volta autorizzato, l'ordine viene stampato e inviato da parte della Funzione Purchasing al fornitore con indicato il numero d'ordine. Il fornitore a seguito della ricezione dell'ordine deve sempre confermare l'avvenuta "presa in carico" dell'ordine ricevuto (sia per la merce sia per i servizi).
- La Funzione Logistica è tenuta, al ricevimento della merce e previa verifica di conformità, a formalizzare a sistema l'entrata merce tramite la predisposizione del documento di "bolla di entrata merce". In particolare, se si tratta di "prototipi" o "campionario" la verifica di conformità viene eseguita da parte del Product Manager e dal buyer di riferimento, se invece si tratta di materiali per la produzione, il controllo viene eseguito dal Product Manager e dalla Funzione Purchasing.
- In caso di "consumable assets", la Funzione richiedente effettua un controllo quantitativo e qualitativo del bene / del servizio ricevuto / eseguito dal fornitore con quanto indicato nel DDT / rapportino di intervento e, in caso di esito positivo, procede ad accettare la merce / servizio sul sistema contabile. Inoltre, il soggetto richiedente è "responsabile" della digitalizzazione della documentazione (es. DDT / rapportini di intervento) sui sistemi (Archiva/Requiro).
- Per quanto concerne il processo di verifica, registrazione e pagamento delle fatture passive si rimanda alla Parte Speciale C "Amministrazione, finanza e controllo".

Con riferimento alle attività di acquisto di materiale per la realizzazione di prototipi e campionari, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Al fine della realizzazione del prototipo deve essere preventivamente definito per ogni calzatura, a cura della Maison.
- La Funzione Sviluppo Prodotto è tenuta a predisporre extra sistema una distinta base / scheda prototipo con il dettaglio del materiale da acquistare (e di eventuali lavorazioni presso conto lavoristi), e successivamente, un ordine d'acquisto (codificato come prototipia) sul sistema gestionale, al netto di eventuali giacenze di magazzino.
- Una volta validato il prototipo, la Funzione Sviluppo Prodotto deve predisporre sul sistema gestionale: (i) la distinta base del campione con il dettaglio del materiale da acquistare e di eventuali lavorazioni presso conto lavoristi e (ii) l'ordine d'acquisto (codificato come campione), al netto di eventuali giacenze di magazzino.
- Per quanto concerne la selezione dei fornitori, ove possibile, ad esclusione delle forniture obbligate per le quali è direttamente la Maison a indicare il fornitore presso cui approvvigionarsi, la Funzione Sviluppo Prodotto deve

avviare una valutazione comparativa tra almeno due fornitori, rivolgendosi prevalentemente a fornitori storici e/o riconosciuti sul mercato, e procedere ad un confronto economico e tecnico delle offerte ricevute, al fine di verificarne la congruità/completezza con quanto richiesto. Tale attività risulta tracciata mediante sia lo scambio di e-mail sia lo svolgimento di riunioni presso le sedi delle maison o presso Rossimoda.

- Qualora la Società si avvalga, per la selezione dei fornitori, del supporto di consulenti esterni specializzati nella ricerca e innovazione di nuovi materiali, il rapporto con il professionista deve essere formalmente regolato tramite contratto scritto tra le parti, firmato da un procuratore aziendale nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore (es. consulente fiscale).

Con riferimento alle attività di acquisto di macchinari / investimenti¹, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Annualmente deve essere definito il Budget degli Investimenti da sottoporre all'autorizzazione del CdA e condividere con il Gruppo.
- Qualsiasi investimento (a prescindere dal valore) deve sempre essere pre-autorizzato mediante la compilazione del Modulo "Richiesta Investimento", da sottoporre all'autorizzazione del Responsabile Diretto, CFO e CEO.
- Per quanto concerne la selezione dei fornitori, la Direzione Prodotto deve avviare una valutazione comparativa tra almeno due fornitori e procedere ad un confronto economico e tecnico delle offerte ricevute, al fine di verificarne la congruità/completezza con quanto richiesto.

Con riferimento all'attività di gestione degli acquisti diretti², la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Il processo d'acquisto è attivato in base al fabbisogno di ogni collezione definito in fase di Sviluppo Prodotto tramite la distinta di campionario. La negoziazione dei prezzi con i fornitori deve avvenire già in fase di campionario.

¹ Ad esclusione degli investimenti per il plant in Romania che vengono gestiti direttamente dalla società controllata Rossimoda Romania.

² Per acquisti diretti si intendono gli acquisti di materiale da destinare alla produzione sulla base del fabbisogno definito in base di sviluppo prodotto (es. pellame, accessori e minuteria metallica, sottopiedi, suole, tacchi...) - anche per conto della società controllata Rossimoda Romania - oltre agli acquisti di materiale per la sede.

- Limitatamente ai fornitori maggiormente significativi in termini di esposizione finanziaria, deve essere avviato un processo di qualifica del fornitore, con il supporto della società Cerved, tramite verifica preventiva delle performance qualitative e finanziarie del fornitore e attraverso l'applicazione del processo di screening preliminare e del Vendor Risk Score. Una volta qualificato il fornitore deve essere inserito nell'Albo Fornitori Qualificati del Gruppo.
- Per quanto concerne la selezione dei fornitori la Funzione Purchasing deve avviare, ove possibile, una valutazione comparativa tra almeno due fornitori, rivolgendosi prevalentemente a fornitori qualificati, e procedere ad un confronto economico e tecnico delle offerte ricevute, al fine di verificarne la congruità/completezza con quanto richiesto.
- Gli ordini d'acquisto devono essere siglati per controllo, di correttezza e completezza, dal Responsabile della Funzione Purchasing.
- E' obbligatoria la predisposizione di un elenco riepilogativo degli ordini d'acquisto emessi da far sottoscrivere per autorizzazione a CEO, CFO, Direttore Sviluppo Prodotto, Responsabile Acquisti, prima della trasmissione al fornitore.

Con riferimento alle attività di gestione degli acquisti indiretti³, di prodotti finiti e di servizi (in conto lavorazione e servizi di sede) la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Per quanto concerne la selezione dei fornitori, la Direzione Prodotto deve avviare una valutazione comparativa tra almeno due fornitori, rivolgendosi prevalentemente a fornitori storici, e procedere ad un confronto economico e tecnico delle offerte ricevute, al fine di verificarne la congruità/completezza con quanto richiesto.
- Con riferimento ai conto lavoristi, deve essere garantita la rotazione tra i fornitori e, in caso di nuovo fornitore, effettuata una verifica preventiva della controparte, al fine di verificare preventivamente l'affidabilità e solvibilità della stessa.

6.3 Gestione degli acquisti di consulenze e incarichi professionali

Con riferimento al processo di gestione degli acquisti di consulenze e incarichi professionali, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- L'anagrafica fornitori deve essere gestita dalla Funzione Accounting con il supporto, per competenza, della Direzione interessata.
- Il processo di selezione del professionista deve essere gestito dalla medesima Funzione aziendale che ne manifesta il fabbisogno. Ove possibile, ad esclusione degli incarichi di natura fiduciaria, deve essere avviata una valutazione comparativa tra almeno due professionisti. La scelta del professionista deve essere validata dal Responsabile della Direzione richiedente.
- In caso di nuova fornitura, la Direzione Richiedente deve provvedere a richiedere al professionista, oltre alle informazioni necessarie per l'inserimento in anagrafica (es. IBAN), documentazione utile ad attestare l'onorabilità e la professionalità dello stesso (es. referenze per servizi simili).
- Il Direttore della Funzione Purchasing effettua delle verifiche annuali sull'esecuzione delle attività da parte dei consulenti esterni.
- Il rapporto contrattuale deve sempre essere regolato tramite contratto formale sottoscritto per autorizzazione da un procuratore aziendale nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.
- Al fine di attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione richiesta, la fattura passiva deve essere autorizzata, sul repository Archiva, dal Responsabile della Direzione richiedente a titolo di benestare tecnico.

³ Per acquisti indiretti si intendono gli acquisti di materiale da destinare alla produzione, non previsto da distinta base (es. materiale di imballaggio, consumabili, piccoli utensili), ad esclusione degli acquisti per il plant in Romania che vengono gestiti direttamente dalla società controllata Rossimoda Romania.



ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale F
Gestione del processo di Sviluppo Prodotto e Produzione

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

PARTE SPECIALE F – GESTIONE DEL PROCESSO DI SVILUPPO PRODOTTO E PRODUZIONE

1 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti i Destinatari del Modello (come definiti nella Parte Generale) coinvolti nell'ambito delle attività "sensibili" elencate nel successivo paragrafo 3 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte generale del modello;
- Codice di condotta;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

Reati di corruzione(art. 25) compresa la corruzione tra privati (art. 25-ter):

- art. 318 c.p. Corruzione per esercizio della funzione;
- art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità Reati societari inclusa la Corruzione tra privati;
- art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):

- art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

- art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato sopra richiamata, si rimanda all'**Allegato 1** "Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo 231/2001" del Modello.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex D.Lgs. 231/2001, nell'ambito della gestione delle attività di produzione:

i. Gestione dei disegni ricevuti dalle Maison

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- i reati di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, potrebbero essere commessi qualora la Società decidesse, ricevuta la collezione/i disegni dalle Maison (titolari della proprietà intellettuale), di contraffare o alterare i marchi (da destinarsi a mercati paralleli) - con particolare riferimento al plant allocato in Romania che gestisce in autonomia il processo di produzione del prodotto finito - ovvero di porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, con l'eventuale supporto di gruppi criminali, calzature con marchi contraffatti atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei clienti.
- l'attività potrebbe configurare il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, nel caso in cui la Società producesse e adoperasse industrialmente calzature realizzate con marchi contraffatti, usurpando così il titolo di proprietà industriale delle Maison.

ii. Gestione dei prodotti di campionario

- l'attività potrebbe essere strumentale alla commissione delle fattispecie di reato di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di istigazione alla corruzione, qualora la Società prometta e offra, a persona "vicina" a soggetti pubblici o assimilabili, a prezzi particolarmente favorevoli, prodotti del campionario, al solo fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore per la Società.
- si potrebbe configurare la commissione del reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione, nel caso in cui la Società offra a persona "vicina" a soggetti privati, a prezzi particolarmente favorevoli, prodotti del campionario, al solo fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore per la Società.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella gestione delle attività in oggetto, il personale di ROSSIMODA, a vario titolo coinvolto, deve attenersi ai principi di comportamento e ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione della produzione, e in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Direzione Sviluppo Prodotto;
- Direzione Produzione.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- gestire i disegni ricevuti dalle Maison assicurando il rispetto dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- fabbricare i marchi in maniera esatta e accurata e collaborare con la Maison per la protezione degli stessi;
- destinare la produzione di campionario esclusivamente alla vendita nei confronti delle Maison;
- tracciare la produzione e lo stock di prodotti di campionario presenti in azienda.

È inoltre espressamente vieta:

- porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza;
- commettere atti tali da infrangere, danneggiare, screditare, ridurre o contestare i diritti delle Maison nei confronti dei marchi;
- contraffare e alterare i marchi della Maison al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità delle calzature;
- produrre e adoperare industrialmente calzature realizzate con marchi contraffatti, usurpando così il titolo di proprietà industriale delle Maison;
- riprodurre e rendere disponibili a persone non autorizzate le informazioni proprietarie di cui si è venuti a conoscenza;
- promettere e/o destinare prodotti di campionario a soggetti appartenenti Pubblica Amministrazione e/o vicini a soggetti "privati" al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società.

6 PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Direzioni / Funzioni coinvolte nell'ambito della gestione del processo di sviluppo prodotto e produzione che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dalla normativa di riferimento, dalle procedure e/o linee guida dell'Ente in materia.

6.1 Gestione dei disegni ricevuti dalle Maison

Con riferimento alle attività di gestione dei disegni ricevuti dalle Maison, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- La Casa Madre (titolare della proprietà intellettuale) è tenuta a verificare che non vi siano potenziali conflitti con concorrenti in termini di: tessuti, stampe, disegni e accessori.
- Il contratto sottoscritto tra Rossimoda e le Maison deve prevedere esplicite clausole contrattuali finalizzate a garantire una corretta e trasparente gestione delle informazioni proprietarie, con particolare focus sui seguenti aspetti.

6.2 Gestione dei prodotti di campionario

Con riferimento alle attività di gestione dei prodotti di campionario, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- Il processo di prototipazione e campionatura deve essere attivato solo previo ricevimento di un ordine formale da parte della Maison.

- I campionari possono essere prodotti nella fase di sviluppo di una nuova collezione solo previa validazione formale del prototipo da parte della Maison, nel corso dei “Prototype Check” meeting, e formale richiesta da parte della Maison stessa.
- Ai fini della realizzazione del campione, la Direzione Sviluppo Prodotto deve predisporre la distinta base e la relativa bolla di produzione sul sistema gestionale.
- Le movimentazioni dei campioni devono essere tracciate a sistema tramite operazioni di carico/scarico del magazzino.
- Le operazioni di prelevamento e spedizione dei campioni devono sempre essere supportate da un documento di trasporto (DDT).
- Deve essere svolto un inventario annuale dei campioni rimasti in giacenza a magazzino, al fine di identificare i campioni da conservare e da distruggere.



ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

**Parte Speciale G Gestione dei
Sistemi Informativi**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

PARTE SPECIALE G – GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

1 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti i Destinatari del Modello (come definiti nella Parte Generale) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo par. 3 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice di Condotta;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001):

- art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”;
- Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o privato.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001):

- art. 171 L. 633/41 (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies) - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato sopra richiamata, si rimanda all'**Allegato 1** “Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo 231/2001” del Modello.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E LE MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO

Di seguito si riportano le attività considerate “sensibili” ex D.Lgs. 231/2001, nell’ambito della gestione dei Sistemi Informativi:

i. Gestione dei sistemi informativi

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all’interno della presente area a rischio:

- l’attività potrebbe configurare il rischio di commissione di molteplici reati informatici nel caso in cui la Società realizzi, ad esempio, una delle seguenti attività:
 - accesso, modifica e cancellazione non autorizzati da parte di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria, al fine di ostacolare l’esercizio delle Autorità, falsificare i dati alterando od omettendo informazioni allo scopo di ottenere vantaggi;
 - alterazione di basi dati al fine di consentire operazioni illecite per vantaggi diretti o indiretti;
 - utilizzo improprio dei profili amministrativi e di power user;
 - manomissione e danneggiamento dei dispositivi e dei supporti di backup al fine di ostacolare l’attività dell’Autorità di Vigilanza;
 - modifiche non autorizzate o danneggiamento del sistema informatico della Società al fine di occultare attività illecite e/o ostacolare l’esercizio delle Autorità di Vigilanza;
 - alterazione e/o cancellazione dei file di log al fine di occultare operazioni e/o accessi impropri o ostacolare l’esercizio delle Autorità di Vigilanza;
 - accesso abusivo all’intranet o ai sistemi informatici di enti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, commerciali o industriali, che possano avvantaggiare anche economicamente la Società;
 - invio di allegati contenenti virus e software malevoli diretti a danneggiare i sistemi informatici di enti pubblici o privati con lo scopo di: interrompere lo scambio di informazioni relative a mancati adempimenti normativi della Società, modificare o eliminare atti relativi a carichi fiscali e/o debiti;
 - danneggiamento o/alterazione di sistemi informatici di società concorrenti;
 - modifiche alla configurazione dell’infrastruttura di rete al fine di eludere eventuali sistemi di protezione e antivirus allo scopo di inviare software malevoli a società concorrenti ed enti pubblici.

ii. Gestione licenze d’uso applicazioni software

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all’interno della presente area a rischio:

- l’attività potrebbe configurare il rischio di commissione del reato di violazione del diritto d’autore nel caso in cui, al fine di ottenere un vantaggio economico per la Società, si proceda alla duplicazione abusiva, alla detenzione e diffusione, a personale della Società o a fornitori, di software non licenziati.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella gestione delle attività in oggetto, il personale di Rossimoda, a vario titolo coinvolto, deve attenersi ai principi di

comportamento e ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione dei sistemi informativi, e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Responsabile Sistemi Informativi;
- i dipendenti della Funzione IT;
- i consulenti esterni;
- i dipendenti che interagiscono con il Centro Elaborazione Dati (CED).

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- valutare la corretta implementazione tecnica delle abilitazioni / profilazioni utente ai principali sistemi aziendali, verificandone la corrispondenza con le relative mansioni ed il rispetto del principio generale di segregazione dei compiti;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai sistemi informativi aziendali e di terze parti;
- monitorare gli accessi tramite VPN;
- effettuare le attività di back-up;
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi;
- gestire la manutenzione software e hardware dei sistemi secondo le prassi esistenti;
- prevedere un processo di change management segregato con la finalità di ridurre al minimo attività di danneggiamento dei sistemi informatici;
- identificare le persone dotate di accessi particolari (Internet, VPN, siti esterni privati o pubblici, sistemi informativi esterni privati o pubblici) e credenziali specifiche;
- verificare la sicurezza fisica e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi fisici ai sistemi informativi di dipendenti e terze parti;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento;
- monitorare le attività di fornitori terzi in materia di networking, gestione degli applicativi e gestione dei sistemi hardware;
- garantire che non sia consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali.

In particolare, tutti i dipendenti della Società devono:

- custodire accuratamente le risorse informatiche aziendali o di terze parti (es. personal computer fissi o portatili) utilizzate per l'espletamento delle attività lavorative;
- utilizzare gli strumenti informatici aziendali e assegnati nel rispetto delle regole aziendali in vigore ed

- esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- utilizzare la navigazione in internet e la posta elettronica esclusivamente per le attività lavorative;
 - custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi utilizzati, evitando che soggetti terzi possano venirne a conoscenza, e aggiornare periodicamente le password.

È infine espressamente vietato:

- detenere, diffondere o utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- distruggere o alterare documenti informatici archiviati sulle directory di rete o sugli applicativi aziendali e, in particolare, i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- lasciare documenti incustoditi contenenti informazioni riservate o codici di accesso ai sistemi;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare, distruggere gli archivi o i supporti relativi all'esecuzione delle attività di back-up;
- lasciare incustodito il proprio personal computer sbloccato;
- utilizzare i sistemi informativi a disposizione per attività non autorizzate nell'ambito dell'espletamento delle attività lavorative;
- acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei sistemi informativi aziendali o di terze parti;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- rivelare ad altri (se non a seguito di delega formale) o utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
- aggirare o tentare di eludere i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, Proxy Server, ecc.) di terze parti;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione di sistemi informativi aziendali o di terze parti;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- salvare sulle unità di memoria aziendali contenuti o file non autorizzati o in violazione del diritto d'autore;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati e privi di licenza;
- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di idonea licenza o superando i diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo di installazioni o di utenze);
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per la Società;
- accedere ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente.

6 PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Direzioni / Funzioni coinvolte nell'ambito della gestione dei Sistemi Informativi che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dalla normativa di riferimento, dalle procedure e/o linee guida dell'Ente in materia.

6.1 Gestione dei sistemi informativi

Con riferimento alla gestione dei sistemi informativi, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

Accessi logici ai dati e ai sistemi

- L'accesso agli applicativi aziendali deve essere consentito al solo personale autorizzato, tramite identificazione univoca dell'utente (ID e Password).
- I sistemi devono richiedere automaticamente un aggiornamento delle password di accesso ogni 180 giorni.
- Gli accessi agli applicativi aziendali, così come alle cartelle di rete, devono essere profilati sulla base della posizione ricoperta ed avvengono tramite identificazione univoca dell'utente. Solo il Responsabile Sistemi Informativi, il fornitore esterno e una risorsa della Funzione IT possono detenere un profilo aperto.
- L'assegnazione al dipendente di dotazioni informatiche (es. Pc, telefono cellulare) deve essere esplicitamente richieste dai Responsabile della risorsa.
- L'operatività effettuata sui sistemi da parte del dipendente deve essere oggetto di un sistema di log che ne rileva l'ultimo accesso.
- All'uscita del dipendente, devono essere disabilitati profilo e relativi accessi agli applicativi aziendali.
- Le modifiche delle utenze devono essere limitate al cambio di ruolo del dipendente o ad assunzioni/cessazioni comunicate dalla Direzione HR.
- Il Gruppo deve effettuare un'attività continua di supervisione e monitoraggio dei software (es. identificazione accessi non autorizzati, monitoraggio operatività degli amministratori di sistema).

Back-Up

- Definizione di un piano di back-up periodico (con frequenza plurigiornaliera) su disco di rete ubicato presso la sala CED, e su disco esterno ubicato presso il data center Telecom Italia presso cui la Società detiene una sala a noleggio.
- Monitoraggio dell'esito positivo del back-up tramite job/programmi schedulati che permettano di verificare se il back-up dei dati è andato a buon fine.
- Verifica periodica dell'integrità dei back-up effettuati tramite analisi del contenuto dei dati salvati sulle cassette.
- Test periodici di restore e disaster recovery.

Sicurezza di rete

- La rete interna deve essere confinata e protetta da firewall e proxy.
- I sistemi informativi devono essere protetti da un software antivirus installato presso tutti i client e server presenti nell'infrastruttura della Società.
- Agli utenti deve essere inibita la possibilità di disattivare i sistemi antivirus.
- Deve essere utilizzato un sistema di web filtering (per gli "utenti non privilegiati"), che identifica una serie di siti in black list al fine di non impattare negativamente sull'operatività aziendale.
- La posta elettronica deve essere filtrata in ingresso da sistemi antispam e antivirus.

Sicurezza fisica

- L'integrità dei dati contenuti nel CED, ubicata presso la sede della Società, deve essere garantita dalla presenza di un sistema di area condizionata e dalla presenza di un gruppo di continuità.
- La sala CED deve essere messa in sicurezza tramite installazione di una porta allarmata, con accesso limitato al Responsabile Sistemi Informativi, ad un consulente esterno oltre a una risorsa della Funzione IT.

Approvigionamento di beni e servizi informatici

- La Funzione IT è tenuta a predisporre ed aggiornare costantemente il catalogo degli asset informatici.
- Ove possibile deve essere garantita la valutazione compativa tra almeno due offerte e la predisposizione di un ordine d'acquisto formale.
- Al fine di attestare il ricevimento della merce, la fattura passiva deve essere autorizzata, sul repository Archiva, dal Responsabile Sistemi Informativi a titolo di benestare tecnico.

6.2 Gestione licenze d'uso applicazioni software

Con riferimento alla gestione delle licenze d'uso delle applicazioni software, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- I dipendenti sono tenuti al rispetto delle regole applicabili in materia di licenze e protezione dei software.
- Sui dispositivi aziendali possono essere installati esclusivamente software provvisti di licenza.
- E' fatto divieto di installare sui dispositivi qualsiasi tipologia di software senza previa autorizzazione del Responsabile Sistemi Informativi.
- Le licenze software e i relativi rinnovi devono essere gestiti dalla Funzione IT.



ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale H
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

PARTE SPECIALE H – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti i Destinatari del Modello (come definiti nella Parte Generale) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo par. 3 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice di Condotta;
- sistema di procure e deleghe in vigore;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/2001):

- art. 589 c.p. Omicidio colposo;
- art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime.

Per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato sopra richiamata, si rimanda all’Allegato 1 “Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo 231/2001” del Modello.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO

Il Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche “DVR”) ex D. Lgs 81/08 individua le aree a rischio dove vengono sviluppate le attività rilevanti ai fine della prevenzione antinfortunistica e della tutela dell’igiene e della salute dei lavoratori.

Ferma restando l’individuazione e valutazione dei rischi di cui al DVR redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., alla quale

si rimanda per quanto concerne l'individuazione dei principali fattori di rischio e delle eventuali situazioni nelle quali il lavoratore può correre un rischio per la salute e la sicurezza, in riferimento alla potenziale realizzazione delle fattispecie di reato di cui sopra sono state individuate come attività sensibili le seguenti aree aziendali.

i. Definizione dei ruoli e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e relative procure e deleghe

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- attribuzione di compiti e responsabilità a personale non in possesso delle necessarie competenze e/o poteri.

ii. Gestione di un modello di procedure e istruzioni di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- omessa formalizzazione e/o aggiornamento di ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare la tutela dei lavoratori, l'igiene del lavoro ed il rispetto delle norme antinfortunistiche.

iii. Monitoraggio dell'evoluzione normativa e recepimento nelle prassi e procedure aziendali

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- omessa individuazione di leggi o norme antinfortunistiche e conseguente omesso recepimento delle prescrizioni applicabili nelle procedure e istruzioni di lavoro aziendali.

iv. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- presenza di strutture, impianti, macchine, attrezzature non conformi alla normativa tecnica di riferimento;
- omessa manutenzione ed esecuzione dei controlli e delle verifiche periodiche;
- introduzione di nuovi beni, attività, sostanze in mancanza della necessaria valutazione dei rischi e predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione.

v. Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- omessa o incompleta valutazione dei rischi o valutazione non aggiornata.

vi. Attività di natura organizzativa

La presente area a rischio è relativa al processo di gestione degli aspetti di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al processo di:

- Gestione delle emergenze e del Primo Soccorso;
- Gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione periodiche dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno

della presente area a rischio:

- omessa organizzazione delle emergenze e del Primo Soccorso o organizzazione non idonea in relazione alle caratteristiche aziendali;
- omessa consultazione dei RLS.

vii. Attività di formazione e informazione

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- omessa definizione e gestione, nel rispetto della normativa di riferimento, di un Piano di formazione, informazione, addestramento.

viii. Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria e degli infortuni

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- omessa attuazione delle attività di Sorveglianza Sanitaria o Svolgimento dell'attività di Sorveglianza sanitaria in difformità da quanto previsto dalla legge;
- omessa analisi e gestione degli infortuni.

ix. Vigilanza e verifiche periodiche

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- omessa vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte di lavoratori;
- omessa attuazione di verifiche periodiche in merito all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate;
- omessa gestione degli audit e delle relative non conformità;
- omessa vigilanza sui poteri delegati.

x. Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- omessa identificazione e gestione non controllata della documentazione rilevante per la Sicurezza.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

La responsabilità sul sistema di prevenzione e protezione della sicurezza e salute sul lavoro della Società è affidata all'Amministratore Delegato in qualità di Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro (DL), al fine di garantire un efficace sistema di segregazione dei ruoli, in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha provveduto ad implementare un sistema di prevenzione e protezione che vede il coinvolgimento delle seguenti figure:

- Delegato del Datore di Lavoro (DDL);
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Medico Competente (MC);
- Addetti Antincendio;
- Addetti Primo Soccorso;
- Preposti.

L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede, inoltre, il sostegno e l'impegno di tutti i lavoratori anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

Nell'ambito del sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come da disposizioni di legge e normativa tecnica di settore, spetta inderogabilmente al Datore di Lavoro, identificato nell'Amministratore Delegato, di provvedere, in via autonoma, ad adempire in nome e per conto della società, a tutti gli obblighi e prescrizioni incombenti sul Datore di Lavoro, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, ed in particolare al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedendo in piena autonomia nell'ambito dell'attività svolta dalla società agli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 e da tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti nelle materie inerenti la propria attività, con possibilità di delegare.

Al Datore di Lavoro e al Delegato del Datore di Lavoro, questo ultimo individuato nel Direttore Produzione, è fatto obbligo, in base alle funzioni loro conferite, nell'ambito delle aree di competenza e avvalendosi dei soggetti subordinati, nonché delle altre strutture o risorse aziendali disponibili, di svolgere tutte le funzioni organizzative, dispositivo, di vigilanza e di controllo in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.

Ai Preposti, individuati nei capi ufficio e capi reparto, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze è fatto obbligo di sovrintendere all'attività lavorativa, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Al Servizio di Prevenzione e Protezione è fatto espresso obbligo di attuare i compiti indicati all'art. 33 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e quindi, con la collaborazione del Datore di Lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Al Medico Competente è fatto obbligo di collaborare con il Datore di Lavoro e con il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione nel processo di valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle attività di:

- programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza);
- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale;
- sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi;
- partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi;
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dal personale preposto;
- astenersi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria ed altrui incolumità, segnalando tempestivamente al competente proprio superiore e al Servizio Prevenzione e Protezione ogni situazione di pericolo per la sicurezza propria o di terzi;
- non esporre se stessi o altri Destinatari a pericoli che possano causare lesioni o recare danno a loro stessi;
- seguire con diligenza la formazione in materia di salute e sicurezza erogata, direttamente o indirettamente, dalla Società.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente:

- integrino condotte illecite, anche nella forma del concorso o del tentativo, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- siano idonei a diventare, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato quali quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale, strumento per la commissione di tali illeciti;
- siano tesi ad impedire, intralciare, eludere, compromettere gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, sia che essa sia svolta per conto della Società sia che sia svolta da Autorità di Controllo, per il tramite di negare l'accesso ai luoghi, per la predisposizione di ostacoli o in caso di mutamento artificioso dello stato dei luoghi;

- risultino in violazione, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice di Condotta adottato dalla Società.

6 PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Direzioni / Funzioni coinvolte nell'ambito delle attività di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dalla normativa, dalle procedure e/o linee guida dell'Ente in materia.

6.1 Definizione dei ruoli e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e relative procure e deleghe

La Società deve provvedere a creare una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente, a cominciare dalla individuazione del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo deve essere finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve provvedere a:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle normative vigenti;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Il Datore di Lavoro, inoltre, nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali poste dall'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, deve provvedere, in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad implementare un efficace sistema di deleghe e segregazione dei ruoli.

Ai Preposti individuati, inoltre, spetta il compito di sovrintendere all'attività lavorativa, garantendo l'attuazione delle misure organizzative, procedurali e di controllo.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche solo "RSPP"), ai sensi degli artt. 17, 32 e ss., D. Lgs. 81/2008, deve essere nominato mediante lettera di designazione a firma dal Datore di Lavoro. Il RSPP deve essere formato, e nel tempo aggiornato, nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia.

Il Medico Competente, ai sensi dell'art. 38, D. Lgs. 81/2008, specialista in medicina del Lavoro, deve essere designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro individuato all'interno della Società.

L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

Secondo le modalità previste dalla normativa devono inoltre essere disegnati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche solo "RLS"), ai sensi dell'art. 2, lett. i) D. Lgs. 81/2008. In quanto RLS, tale soggetto ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dall'Azienda (articolo 50 del D. Lgs. 81/2008). A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve:

- essere consultato, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Azienda;
- essere consultato in merito alla designazione del Responsabile e degli addetti al Servizio Prevenzione e

Protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;

- partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35, indette per discutere le problematiche inerenti la prevenzione e la protezione dai rischi.

Nell'ambito della Società devono infine essere individuate differenti tipologie di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

- Addetti all'emergenza incendi: devono essere individuati, presso tutti i siti in cui la Società opera avendo la disponibilità giuridica dei luoghi, dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti aziendali per la prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché dell'evacuazione in caso di pericolo grave e immediato.
- Addetti al Primo Soccorso: devono essere individuati, presso tutti i siti in cui la Società opera, degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti devono essere individuati con apposita Comunicazione Organizzativa e ricevono apposita formazione e aggiornamenti periodici in linea con le disposizioni di Legge vigente.

Tali figure ed i rispettivi compiti devono essere dettagliati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto da Rossimoda ai sensi del D. Lgs. 81/08.

6.2 Gestione di un modello di procedure e istruzioni di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Società deve dotarsi di specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente. In particolare:

- devono essere identificati e tracciati, mediante documenti organizzativi interni e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento alle figure di Datore di Lavoro e suoi delegati, al RSPP, agli addetti delle emergenze e al primo soccorso, agli RLS, etc.;
- deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve accettare formalmente l'incarico;
- deve essere garantita la definizione e l'adeguamento dei flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività aziendali;
- devono essere identificati e valutati i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori da parte del Datore di Lavoro (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di produzione;
- la valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, del DVR;
- deve essere adottato un adeguato sistema di prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, che preveda:
 - a. lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - b. la predisposizione ed aggiornamento delle valutazioni del rischio incendio.
- devono essere effettuate periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
 - a. adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
 - b. accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
 - c. esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- deve essere predisposto un Protocollo Sanitario aziendale volto ad assicurare l'implementazione delle misure

necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori;

- deve essere implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello;
- gli RLS devono verificare, anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- il vertice aziendale deve definire e approvare il piano di monitoraggio con audit sui vari siti;
- deve essere effettuato il monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, deve essere effettuata una chiara identificazione dei compiti ed i doveri di tutti i dipendenti qualora si verifichino degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- deve essere definito un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- deve essere formalizzato e pubblicizzato il divieto per i Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici;
- nei trasferimenti interni ed esterni, in particolare nel caso si utilizzino mezzi di trasporto aziendali, devono essere osservate tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, verifica della regolare copertura assicurativa, ecc.);
- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale. Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (ad esempio sistemi antincendio), in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data evidenza documentale degli interventi effettuati;
- deve essere definito ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere assicurata l'attuazione delle azioni correttive.

6.3 Monitoraggio dell'evoluzione normativa e recepimento nelle prassi e procedure aziendali

Il Delegato del Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP ed i Responsabili di Funzione competenti, ognuno per proprie specifiche attribuzioni, ha la responsabilità di:

- effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa.

6.4 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge

Il Delegato del Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP ed i Responsabili di Funzione competenti, ognuno per proprie specifiche attribuzioni, devono provvedere a:

- individuare, anche a seguito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischii (DVR) e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità (e le eventuali azioni di miglioramento) rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti (ad esclusivo titolo esemplificativo, impianti termici ed elettrici, di messa a terra, di prevenzione incendi), luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e le relative responsabilità di attuazione;
- effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- pianificare ed effettuare, o verificare che siano effettuate da società incaricate da Rossimoda, le

manutenzioni periodiche e straordinarie delle macchine e delle attrezzature di lavoro utilizzate, registrandone l'avvenuta effettuazione in idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione dei singoli impianti tecnologici e delle informazioni acquisite dai fornitori/produttori delle macchine e attrezzature;

- definire i requisiti di sicurezza che i referenti aziendali preposti devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici, per lo sviluppo e realizzazione di prodotti/servizi;
- garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa.

6.5 Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

Il Datore di Lavoro, in coordinamento con il RSPP e con il supporto dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, ossia il Delegato del Datore di Lavoro, il Medico Competente, gli RLS, nonché con il supporto dei vari responsabili aziendali competenti, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, al fine di identificare ed attuare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, riducendo a livelli accettabili i pericoli ed i rischi connessi, in relazione alle conoscenze acquisite e alla priorità definita.

Tale analisi deve essere formalizzata in apposito documento (“Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”), così come previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenente, tra l'altro, l'identificazione e la valutazione dei rischi per ogni mansione aziendale, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun lavoratore nonché quanto previsto in materia di DVR dall'art. 28 comma 2 del d.lgs. 81/2008, sottoscritto a cura del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con i succitati referenti aziendali, deve provvedere pertanto a:

- valutare tutti i rischi associati alle attività ed alle mansioni dei lavoratori della Società e ad elaborare e formalizzare il documento di valutazione dei rischi;
- aggiornare i DVR per sopravvenuti mutamenti organizzativi e procedurali, modifiche tecniche, modifiche rese necessarie da evoluzione normative, nonché a seguito di infortuni significativi e/o risultati sanitari che ne evidenzino la necessità, in tempi brevi e comunque non oltre un mese dagli avvenuti mutamenti e modifiche;
- formalizzare una valutazione dei rischi specifica per ogni mansione e/o attività svolta dai propri lavoratori con identificazione e valutazione di ogni specifico pericolo e rischio connesso e delle misure per la loro mitigazione e riduzione;
- valutare i rischi di interferenza con le mansioni di lavoratori di società terze operanti presso le sedi aziendali con la redazione del Documento Unico dei Rischi Interferenziali - DUVRI.

Il Delegato del Datore di Lavoro, secondo compiti attribuiti da specifica procura deve provvedere pertanto a:

- garantire il diritto di accesso e utilizzo senza costi, per ogni lavoratore, a idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati alla mansione svolta, assicurando anche la registrazione dei dispositivi di sicurezza assegnati;
- assicurare l'attuazione delle metodologie per l'analisi e la classificazione degli incidenti e degli eventi pericolosi eventualmente registrati;
- assicurare la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità, nonché per l'avvio e il completamento di misure correttive.

Con particolare riferimento alla gestione delle attività e dei servizi erogati da terzi presso le sedi della Società e prima di avviare i lavori, occorre inoltre procedere ad effettuare l'elaborazione (in coordinamento con il/i Datore/i di Lavoro delle/delle società terze e/o delle società prestatrici di opera in appalto/subappalto), di un documento, da allegare al contratto, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i Datori di Lavoro, provvedendo anche alla stima dei relativi oneri delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale documento, in funzione delle richieste normative, potrà configurarsi in:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nel caso di appalti che ricadano nell'ambito di applicazione del titolo IV del D. Lgs 81/08 – Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (o TUS), redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nominato dal soggetto Committente;
- POS (Piano Operativo di Sicurezza), fornito dai terzi in regime di appalto che ricadano nell'ambito di applicazione del titolo IV del TUS;
- POS o l'informativa dei rischi specifici delle attività effettuate all'esterno (in caso la società si configuri come appaltatore), redatti e consegnati ai datori di lavoro delle società clienti;
- DUVRI, per le restanti tipologie di appalti, redatto, ove previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, dal Datore di Lavoro committente.

6.6 Attività di natura organizzativa

La Società deve dotarsi di un sistema di procure che definisce le responsabilità, i compiti e i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è responsabile del mantenimento ed eventuale aggiornamento (e connesse comunicazioni e flussi informativi) delle nomine del RSPP, del Delegato del Datore di Lavoro e del Medico Competente; devono inoltre essere designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e addetti alle emergenze in caso d'incendio, etc.). A supporto della gestione delle emergenze devono essere redatti specifici Piani di Emergenza per le sedi.

Il Delegato del Datore di Lavoro, secondo compiti attribuiti da specifica procura, è tenuto a garantire l'adeguatezza, efficacia di ruolo, indipendenza per quanto di competenza e aggiornamento formativo, secondo l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21 dicembre 2011 (Pubblicato in GU n° 8 dell'11/01/2012).

Inoltre:

- i responsabili in materia di sicurezza sul lavoro sopra identificati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili;
- tutti i lavoratori devono essere opportunamente formati (ed addestrati in occasione delle esercitazioni di emergenza) in merito ai riferimenti (sia interni che esterni) da contattare in caso di emergenza.

In particolare, il Delegato del Datore di Lavoro, secondo compiti attribuiti da specifica procura, coadiuvato dal RSPP e dalle strutture aziendali competenti (tra cui il Medico Competente), deve definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori, ordini di servizio, istruzioni e/o procedure operative finalizzate a:

- garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con riferimento sia agli impianti che agli uffici;
- regolamentare i flussi informativi;
- attribuire ai soggetti delegati in materia di gestione della sicurezza e salute, l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e i necessari poteri in materia di organizzazione, gestione e controllo; garantire l'effettuazione di attività operative e definire istruzioni per svolgere correttamente ed in sicurezza le attività relative ad ogni figura professionale;
- garantire la corretta gestione delle situazioni d'emergenza e prevedere prove di emergenza/evacuazione periodiche.

Il Delegato del Datore di Lavoro, secondo compiti attribuiti da specifica procura, coadiuvato dal RSPP e dai vari responsabili aziendali di competenza ed eventualmente di professionisti specializzati in materia, deve garantire tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, ed in particolare:

- che siano indette presso la sede Rossimoda, come previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 almeno una volta all'anno, riunioni periodiche alle quali partecipino tutte le figure chiave della sicurezza;

- che sia assicurata la continua formazione, sensibilizzazione e competenza in materia di Sicurezza e Salute del Lavoro di tutti i lavoratori, per le linee guida generali e sui rischi specifici connessi alla loro mansione, nonché del personale responsabile, per le relative specifiche competenze;
- che sia effettuata la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività, nonché l'archiviazione della documentazione relativa.

Nel corso della riunione annuale, il Datore di Lavoro e il Delegato del Datore di Lavoro devono sottoporre all'esame dei partecipanti almeno i seguenti argomenti:

- il documento di valutazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione;
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

6.7 Attività di formazione e informazione

Il Delegato del Datore di Lavoro, secondo compiti attribuiti da specifica procura, con il supporto del RSPP e dei referenti delle Funzioni aziendali coinvolte, deve garantire che siano attivate le azioni necessarie a:

- predisporre il Piano Annuale Formazione con individuazione delle necessità di formazione ai lavoratori; organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento ai lavoratori neoassunti/soggetti a cambio mansione;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici e periodici anche per gruppi particolari (es. antincendio e primo soccorso);
- registrare le attività di formazione e conservare le tabelle riassuntive della formazione svolta nel corso dell'anno con relativa documentazione (fogli presenza dei partecipanti, eventuali schede di verifica apprendimento, materiale didattico distribuito);
- effettuare periodicamente verifiche volte ad accertare il livello di apprendimento e la consapevolezza in ambito di sicurezza dei lavoratori, formalizzando e archiviando i risultati, previa condivisione con gli RLS;
- organizzare prove di simulazione di emergenza (es. prove di evacuazione) con periodicità almeno annuale presso le sedi;
- comunicare ai fornitori e agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle sedi della Società nonché le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente documento e nelle procedure aziendali;
- provvedere all'erogazione della necessaria formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori a seguito di aggiornamenti normativi ed a seguito di mutamenti organizzativi, tecnici o procedurali con impatto sulla attività lavorativa ai fini della sicurezza.

6.8 Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria e degli infortuni

Il Delegato del Datore di Lavoro, secondo compiti attribuiti da specifica procura, deve assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle dipendenze della Società, dotandolo degli adeguati spazi per l'esecuzione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.

Il Delegato del Datore di Lavoro, secondo compiti attribuiti da specifica procura, deve provvedere inoltre, con il supporto del RSPP, dell'Ufficio preposto e del Medico Competente alla definizione delle responsabilità inerenti l'indagine successiva a incidenti e/o infortuni.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze. In particolare, il Medico Competente deve, così come previsto dall'art. 25 del TUS, tra l'altro:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi; programmare ed effettuare: (i) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, (ii) accertamenti periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
- visitare gli ambienti di lavoro una o due volte all'anno in base ai dettami legislativi e produrre relativo verbale delle verifiche effettuate;
- collaborare alle attività di formazione e informazione;
- collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione);
- partecipare alla riunione periodica di sicurezza ex art. 35 del TUS, rendicontando sulle visite effettuate, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, etc.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono riferiti a tutti i lavoratori della Società. La Società può promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione ai terzi collaboratori.

6.9 Vigilanza e verifiche periodiche

Il Datore di Lavoro ha la responsabilità di vigilare sul corretto espletamento delle attività delegate; il Delegato del Datore di Lavoro e in particolar modo i Preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La vigilanza si esplica anche mediante i sopralluoghi svolti dal RSPP e dal Medico Competente presso i luoghi di lavoro.

Nel caso di audit in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Delegato del Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP deve assicurare che:

- sulla base di un “piano di verifica”, sia effettuata l’attività di verifica periodica sul sistema interno di gestione della sicurezza e salute, anche con l’eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello;
- siano esaminati i verbali delle verifiche periodiche, con particolare riferimento ai rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e al relativo piano di azione (definito oggetto per sede/punto vendita oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche.

6.10 Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge

La documentazione rilevante in materia salute e sicurezza è gestita in forma cartacea ed informatica (data base e programmi gestionali aziendali) dalle rispettive figure aziendali competenti.



ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale I
Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

PARTE SPECIALE I – GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE

1 FINALITÀ

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione del processo di gestione degli adempimenti in materia ambientale, dei relativi reati rilevanti, così come individuati nel D. Lgs. 231/2001, nonché dei presidi di controllo in essere posti a mitigazione del rischio potenziale di commissione di tali reati.

Di seguito sono esposti i principi di comportamento e di controllo che il personale dell’Ente, a vario titolo coinvolto nella gestione del suddetto processo è tenuto a rispettare.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

Reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs 231/01)

- Art. 256, comma 5, D. Lgs. 152/06 - Miscelazione di rifiuti pericolosi;
- Art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Predisposizione di un certificato di analisi che fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto;
- Art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260, comma 1, D. Lgs. 152/06 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260-bis, comma 6, D. Lgs. 152/06 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- Art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/06 - Superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria;
- Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale;
- Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale;
- Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l’ambiente;
- Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti - Associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti nel titolo vi-bis del codice penale e associazione di tipo mafioso finalizzata all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato sopra richiamata, si rimanda all’**Allegato 1** “Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo 231/2001” del Modello.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO

Di seguito si riportano le attività considerate “sensibili” ex D.lgs. 231/2001, nell’ambito del processo di gestione degli

adempimenti in materia ambientale:

i. Definizione dei ruoli e responsabilità in materia di gestione ambientale e relative procure e deleghe

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- attribuzione di compiti e responsabilità a personale non in possesso delle necessarie competenze e/o poteri.

ii. Gestione di un modello di procedure e istruzioni di lavoro in materia di gestione ambientale

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- omessa formalizzazione e/o aggiornamento di ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare la conduzione delle attività nel rispetto delle norme ambientali applicabili.

iii. Monitoraggio dell'evoluzione normativa e recepimento nelle prassi e procedure aziendali

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- omessa individuazione di leggi o norme ambientali e conseguente omesso recepimento delle prescrizioni applicabili nelle procedure e istruzioni di lavoro aziendali.

iv. Gestione dei Rifiuti

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- miscelazione di rifiuti pericolosi;
- predisposizione di un certificato di analisi che fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto, ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- traffico illecito di rifiuti;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

v. Gestione delle emissioni in atmosfera

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le posizioni di garanzia giuridicamente rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente sono in capo all'Amministratore Delegato che assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme ambientali.

L'Amministratore Delegato, al fine di garantire un efficace sistema di segregazione dei ruoli, in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione delle attività e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia ambientale, ha nominato il Direttore Produzione, quale Delegato del Datore di Lavoro in materia di tutela dell'ambiente, con ogni più ampio potere di rappresentanza verso terzi, autonomia decisionale e di spesa.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto, devono:

- attenersi alle indicazioni fornite in materia di tutela e salvaguardia ambientale dalla Società;
- segnalare tempestivamente al competente proprio superiore ogni situazione potenzialmente dannosa per l’ambiente;
- osservare tutti i dettami previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. o da altre leggi e regolamenti in materia ambientale;
- essere informati, formati, consultati e resi partecipi delle questioni riguardanti la tutela ambientale, con particolare riferimento ai rischi specifici della Società, sulle misure di prevenzione, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ricevere istruzioni adeguate, anche attraverso corsi di formazione dedicati, sulla prevenzione ambientale.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente:

- siano potenzialmente dannosi per l’ambiente;
- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001);
- possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
- siano tesi ad impedire, intralciare, eludere, compromettere gli esiti dell’attività di vigilanza e controllo in materia ambientale, sia che essa sia svolta per conto della Società sia che sia svolta da autorità di controllo, per il tramite di negare l’accesso ai luoghi, per la predisposizione di ostacoli o in caso di mutamento artificioso dello stato dei luoghi;
- risultino in violazione, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice di Condotta.

6 PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Direzioni / Funzioni a rischio potenziale di commissione dei reati sopra elencati che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dalla normativa, dalle procedure e/o linee guida dell’Ente in materia.

6.1 Definizione dei ruoli e responsabilità in materia di gestione ambientale e relative procure e deleghe

Rossimoda deve provvedere a creare una struttura organizzativa che assicuri un’adeguata formalizzazione dei compiti e delle responsabilità in materia ambientale, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

6.2 Gestione di un modello di procedure e istruzioni di lavoro in materia di gestione ambientale

Il Direttore Produzione, in collaborazione con i Responsabili di Funzione competenti, ognuno per proprie specifiche attribuzioni, deve provvedere a:

- monitorare le scadenze e le prescrizioni delle autorizzazioni ambientali;
- pianificare ed effettuare, o verificare che siano effettuate da società incaricate da Rossimoda, l'esperimento degli adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- verificare il rispetto delle istruzioni di lavoro in materia di gestione ambientale, registrandone l'avvenuta effettuazione in idonea documentazione.

6.3 Presidio della normativa di riferimento

Il Direttore Produzione, in collaborazione con i Responsabili di Funzione competenti, ognuno per proprie specifiche attribuzioni, deve provvedere a:

- effettuare controlli periodici finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- garantire un monitoraggio continuo delle autorizzazioni e sull'evoluzione della normativa.

6.4 Gestione dei rifiuti

Il Direttore Produzione, in collaborazione con i Responsabili di Funzione competenti, ognuno per proprie specifiche attribuzioni, deve provvedere a:

- definire le modalità con le quali gestire il deposito temporaneo dei rifiuti;
- acquisire, in sede di qualificazione del fornitore, le autorizzazioni al trasporto e smaltimento;
- sottoscrivere l'eventuale ordine di acquisto;
- individuare le categorie di rifiuti prodotti - codici CER - e caratterizzarli in funzione delle pericolosità;
- assicurare l'adeguatezza delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti mediante laboratori accreditati opportunamente selezionati;
- compilare il registro di carico e scarico;
- verificare la correttezza formale del formulario di identificazione del rifiuto;
- verificare e conservare le quarte copie del formulario di identificazione del rifiuto pervenute dal trasportatore, monitorando la ricezione della stessa entro novanta giorni dall'avvenuto trasporto;
- assicurare la corretta differenziazione del rifiuto in sito;
- occuparsi degli adempimenti in materia ambientale, quali: iscrizione Sistri, pagamento quote annuali, gestione Sistri, utilizzo chiavetta USB;
- effettuare le comunicazioni annuali alla camera di commercio;
- compilare e inviare il MUD alle competenti autorità;
- fornire assistenza alle competenti funzioni per le attività di formazione al personale sui temi di gestione ambientale;
- definire, formalizzare e diffondere una procedura per la gestione dei rifiuti.

6.5 Gestione delle emissioni in atmosfera

Il Direttore Produzione, in collaborazione con i Responsabili di Funzione competenti, ognuno per proprie specifiche attribuzioni, deve provvedere a:

- assicurare che siano formalizzate, nel rispetto della legislazione cogente e della letteratura tecnica applicabile, misure adeguate per il corretto esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera;
- garantire che siano individuate e poste in essere con l'eventuale supporto di fornitori e consulenti individuati, tutte le azioni disposte in eventuali prescrizioni presenti nei documenti autorizzativi alla realizzazione ed esercizio degli impianti;
- assicurare la definizione, formalizzazione e diffusione di una procedura per la gestione delle emissioni in atmosfera.



ROSSIMODA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale L
Gestione degli adempimenti in materia doganale

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 28/10/2025

PARTE SPECIALE L – GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DOGANALI

1 FINALITÀ

Il presente protocollo è dedicato alla trattazione del processo di gestione degli adempimenti in materia doganale, dei relativi reati rilevanti, così come individuati nel D.Lgs. 231/2001, nonché dei presidi di controllo in essere posti a mitigazione del rischio potenziale di commissione di tali reati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice di Condotta;
- Sistema di procure e deleghe in vigore;
- Ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Di seguito sono esposti i principi di comportamento e di controllo che il personale dell’Ente, a vario titolo coinvolto nella gestione del suddetto processo è tenuto a rispettare.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

Reati di corruzione (art. 25)

- art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione;
- art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

- art. 10 D.Lgs. 74/2000 Occultamento e distruzione delle scritture contabili.

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

Per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato sopra richiamata, si rimanda all'**Allegato 1** "Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto Legislativo 231/2001" del Modello.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI REATO

Di seguito si riportano le attività considerate "sensibili" ex D.lgs. 231/2001, nell'ambito del processo di gestione degli adempimenti in materia doganale:

- i. Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e istigazione alla corruzione potrebbero essere commessi, in linea di principio, in caso di:
 - alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione trasmessa ai Soggetti Pubblici competenti;
 - omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione trasmessa ai Soggetti Pubblici competenti;
 - qualora sia ravvisabile un danno patrimoniale in capo al Soggetto Pubblico coinvolto.

- ii. Gestione delle attività di importazione ed esportazione di merci

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- i reati di contrabbando potrebbero essere commessi dalla Società mediante l'introduzione nel territorio italiano / l'esportazione di merci, sottoposte ai diritti di confine, in Paesi UE ed Extra-UE, in violazione delle disposizioni in materia doganale. La Società potrebbe inoltre occultare merci estere od omettere la dichiarazione di tali merci nei documenti di trasporto al fine di sottrarre al controllo doganale, ovvero indicare, nei documenti doganali che ne certificano il trasporto, un quantitativo di merce inferiore a quello, in esubero, accertato in sede di visita fisica da parte del funzionario delegato al controllo. La Società infine potrebbe compilare in modo fraudolento i documenti rilevanti in materia doganale al fine di sottrarre parte delle merci alla relativa imposizione.

- iii. Archiviazione della documentazione idonea al tracciamento della merce

A titolo puramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi di commissione di reati all'interno della presente area a rischio:

- il reato di occultamento e distruzione delle documenti contabili potrebbe essere commesso dalla Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante l'esecuzione di condotte dolose volte all'occultamento e/o alla distruzione della documentazione atta a comprovare la detraibilità o meno dell'IVA che, a seconda dei casi, può assumere la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario o di autofattura, al solo fine di impedire e/o interferire sulla corretta ricostruzione dei redditi o del volume di affari da parte delle Autorità competenti.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella gestione delle attività in oggetto, il personale di Rossimoda, a vario titolo coinvolto, deve attenersi ai principi di comportamento e ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione dei sistemi informativi, e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Responsabile della Funzione Logistica;
- i dipendenti della Funzione Logistica;
- gli spedizionieri / trasportatori (soggetti autorizzati all'esportazione / importazioni di merci).

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile, doganale e fiscale. Pertanto, è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo;
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta;
- rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere.

È fatto divieto ai Destinatari di:

- intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito "Agenzia delle Dogane"), in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritieri, fuorvianti o parziali all'Agenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall'Agenzia delle Dogane;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o all'Agenzia delle Dogane;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti all'Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria;
- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

6 PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Direzioni / Funzioni a rischio potenziale di commissione dei reati sopra elencati che vanno a richiamare, riassumere o integrare quanto definito dalla normativa, dalle procedure e/o linee guida dell'Ente in materia.

6.1 Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione anche tramite soggetti terzi

Il Gruppo LVMH obbliga i propri fornitori a conformarsi ai principi etici stabiliti nel Codice di Condotta per i Fornitori all'interno del quale sono individuate le esigenze sociali, ambientali e della conduzione del business (relative in particolare ai requisiti di legge in materia doganale, sicurezza e appalto) nonché le misure di prevenzione e di lotta alla corruzione e al clientelismo. In particolare, il Gruppo impone in capo ai propri fornitori di rispettare le leggi doganali applicabili, comprese quelle relative alle importazioni e al divieto di trasbordo delle merci nel paese di importazione.

Si evidenzia che la Società utilizza fornitori (spedizionieri) selezionati dal Gruppo LVMH che ha nominato come soggetti autorizzati per rappresentare la Società avanti l'Autorità Doganale, espletando le attività.

Il Gruppo ha siglato i fornitori selezionati uno specifico contratto che prevede un tariffario puntuale delle attività (*Group rates*). I fornitori pertanto rendicontano le attività svolte a Rossimoda ed emettono conseguentemente fattura in funzione del tariffario.

La Società ha individuato la Funzione Logistica come soggetto autorizzato a intrattenere rapporti con gli spedizionieri e laddove necessario anche con le autorità doganali.

6.2 Gestione delle attività di importazione ed esportazione di merci

Con riferimento alla gestione delle attività di importazione ed esportazione di merci, la Società definisce i seguenti principi di controllo:

- La Funzione Accounting compila i documenti sulla base delle indicazioni fornite dal magazzino o dalla Funzione Product Development: la Dichiarazione di Washington e la Fattura pro forma in Inglese contente l'elenco completo e la descrizione dettagliata del contenuto, specificando il valore reale di ogni articolo e la Funzione Logistica provvede a caricare tali documenti, accendendo con le proprie credenziali, su una apposita piattaforma online messa a disposizione dagli spedizionieri oltre ad applicarli in forma cartacea su ciascun lotto da spedire.
- I controlli sulla merce da spedire vengono effettuati dal magazzino. Il magazziniere provvede a far firmare allo spedizioniere un documento nel quale sono riportate le quantità di prodotto caricate mentre lo spedizioniere verifica il collo prima di recarsi presso la Dogana.
- In caso di spedizioni di pellami di animali “esotici” (es. pitoni, coccodrilli etc.) il Controllo di Gestione (sulla base di quanto previsto dal “CITES” - Convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d'estinzione) deve compilare un registro in entrata e in uscita di tale materiale e il pellame viene registrato sul sistema gestionale del magazzino con la relativa bolla doganale.
- Salvo diversa e specifica richiesta della funzione logistica, nel caso in cui si debbano spedire campionari e/o prototipi, la Società si avvale di uno spedizioniere doganale. In particolare la Funzione Product Development trasmette la descrizione dei materiali, pesi e volumi all’Ufficio Amministrativo che provvede alla compilazione della relativa fattura proforma e all’invio della stessa allo spedizioniere. La Funzione Logistica, infine, contatta lo spedizioniere doganale per prenotare la pratica di esportazione.

6.3 Archiviazione della documentazione doganale e idonea al tracciamento della merce

Con riferimento all’archiviazione della documentazione idonea al tracciamento della merce, la Società definisce il seguente principio di controllo:

La Società conserva tutta la documentazione relativa alle operazioni doganali all'interno delle piattaforme on-line messe a disposizione dagli spedizionieri a cui può accedere esclusivamente la Funzione Logistica con le proprie personali credenziali.